

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	23
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	25
DIFESA (IV) . . . . .	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	27
FINANZE (VI) . . . . .	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	149
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	162
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	165
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	175

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	<i>Pag.</i> 176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	» 177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	» 179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	» 180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI .....	» 181
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 183

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 maggio 2024. – Presidenza  
del presidente Bruno TABACCI.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al

titolo; esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 20, comma 2) finalizzata ad operare una delegificazione "ai sensi dell'articolo 17, comma 2," della legge n. 400 del 1988, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 270-*quinquies*.3 che punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene, con finalità di terrorismo, materiale contenente istruzioni, oltre che sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, anche "su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali", fattispecie, quest'ultima, che appare suscettibile di ulteriore specificazione;

l'articolo 7, comma 1, interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo, alla lettera a), che non si può procedere alla revoca ove l'in-

teressato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne "possa acquisire un'altra"; in proposito, alla luce delle finalità espresse nella relazione illustrativa di prevenire una situazione di apolidia, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la formulazione di tale articolo chiarendo, in particolare, se la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un'altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi;

L'articolo 18, comma 1, lettera *b*), introduce il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario; il nuovo articolo 415-*bis* del codice penale, introdotto dalla norma in esame, prevede, al primo comma, che è punito con la reclusione da due a otto anni chi promuove, organizza o dirige una rivolta, mediante atti di violenza o minaccia, resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero, infine, tentativi di evasione; il secondo comma del medesimo articolo 415-*bis* specifica, attraverso la previsione di un'autonoma fattispecie incriminatrice, che invece la mera partecipazione è assoggettata ad un trattamento sanzionatorio inferiore (da uno a cinque anni); i commi successivi, infine, prevedono una serie di circostanze aggravanti ove il fatto sia stato commesso con l'uso di armi (pena da tre ai dieci anni), abbia procurato lesioni personali (pena aumentata fino a un terzo) ovvero, infine, abbia cagionato la morte di un soggetto (pena da dieci a venti anni); ciò premesso, la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di chiarire se la circostanza aggravante in cui sia contestato l'uso di armi e quella in cui sia derivata la morte di un soggetto – circostanze indipendenti e ad effetto speciale che prevedono un'autonoma cornice edittale – trovino omogenea ed identica applicazione per entrambe le fattispecie base di reato e, quindi, sia per il caso del reato di mera partecipazione alla rivolta tanto per quello di promozione, organizzazione o direzione della rivolta stessa ovvero se, invece, anche tenuto conto del significativo iato sanzionatorio che caratterizza le ipotesi di reato base – iato che risulterebbe smarrito qualora entrambe fos-

sero assoggettate alla medesima cornice edittale prevista da una delle due circostanze speciali menzionate – esse trovino applicazione per la sola fattispecie di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, e non anche di partecipazione alla rivolta medesima; attesa la sostanziale identità di formulazione, considerazioni di analogo tenore possono essere formulate con riguardo all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), che introduce reati finalizzati a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

L'articolo 12 modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di coordinare la nuova disciplina con quanto previsto dall'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) in materia di detenzione domiciliare per le detenute madri, chiarendo, in particolare, se, in attuazione della disposizione in commento, debba ritenersi in tal caso preclusa per il giudice la possibilità di disporre la misura della detenzione domiciliare;

L'articolo 20 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio e, al comma 2, autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 73 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; in proposito si rileva che il regolamento di esecuzione di cui al Regio

decreto n. 635 del 1940 appare di carattere regolamentare; alcune sue disposizioni sono state in passato oggetto di diretta modifica legislativa (ad esempio, l'articolo 110, in materia di licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, modificato in più punti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016) e quindi hanno assunto rango di fonte legislativa ma questo non risulta essere avvenuto per l'articolo 73; pertanto, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la scelta di fare ricorso ad un regolamento di delegificazione per apportare modifiche ad una norma di rango secondario;

il provvedimento risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN); l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la dichiarazione di esclusione dall'AIR relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3 del citato disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 21 febbraio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a); dell'articolo 18, comma 1, lettera b) e dell'articolo 19, comma 1, lettera a);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 12 e dell'articolo 20, comma 2. »

Ingrid BISA, in qualità di correlatrice del disegno di legge in esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia competenti in sede referente, ritiene di non esprimere il proprio orientamento in ordine alla proposta di parere testé illustrata, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame presso tali commissioni.

Alfonso COLUCCI giudica, a suo avviso, doveroso censurare, in primo luogo, l'improprio uso che del diritto penale è compiuto dal provvedimento in esame, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale. Ricorda in tal senso anche ulteriori contenuti del provvedimento non richiamati nella proposta di parere quali le disposizioni in materia di regime detentivo delle detenute madri e di contrasto alle occupazioni abusive di immobili altrui.

In secondo luogo, sul piano della formulazione delle norme penali contenute nel provvedimento, ne stigmatizza l'indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice editale, ne censura la sproporzionalità e l'irragionevolezza. Sottolinea, infatti, come la delicatezza dei valori in gioco nell'ambito della disciplina penale, valori che attonano al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell'ordinamento, implica l'osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena. A suo avviso, tali principi risultano violati da molteplici disposizioni del disegno di legge in esame: in particolare, a titolo esemplificativo, menziona l'articolo 1, disposizione già di per sé caratterizzata da una cornice editale sproporzionata e ingiustificata per la quale, a causa della genericità e dell'indeterminatezza della formulazione, non è neppure possibile definirne il relativo perimetro di operatività; peraltro, tale disposizione, avendo ad oggetto un comporta-

mento di mera pericolosità (cioè il mero possesso di informazioni relative alla preparazione di armi), pone, a suo avviso, problemi di raccordo anche con un altro fondamentale principio che trova applicazione in materia penale, ossia il principio di offensività.

Si sofferma, infine, sull'articolo 20 del provvedimento in esame che, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex pluribus, la sentenza n. 690 del 19 febbraio 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato) che, nel valutare la legittimità di provvedimenti vertenti su analoga materia e specificamente riferiti agli agenti di polizia municipale ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, ha chiarito come tali soggetti possano portare armi senza licenza in quanto tale facoltà risulta intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la qualifica stessa di agente di pubblica sicurezza; ne segue che l'agente di pubblica sicurezza, quando non è in servizio, è un comune cittadino. Conseguentemente, un trattamento irragionevolmente differenziato e spe-

retrato nei riguardi di quest'ultimo rispetto al resto della collettività – che rimane assoggettata al divieto generale, penalmente sanzionato, di detenzione abusiva di armi – risulta incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione.

Per queste ragioni, ritiene che il parere, che pure condivide, avrebbe potuto fare riferimento anche a questi aspetti; ricorda infatti che i principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della sanzione assumono rilevanza costituzionale e attengono anche alla qualità della legislazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, nel condividere i rilievi del collega Colucci in ordine al cattivo uso della legislazione penale ormai invalso, ricorda lo specifico ambito di competenza del Comitato che, pur avvalendosi ovviamente della giurisprudenza costituzionale per gli aspetti di suo interesse, non può compiere valutazioni generali di costituzionalità di un testo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.25.**

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE ESTERO .....	7
--	---

#### **COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle  
14.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	8
ALLEGATO ( <i>Proposte subemendative riferite all'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo</i> )	19

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.

Comunica che, alla luce delle richieste di riesame pervenute, le presidenze ritengono di riammettere le seguenti proposte

emendative in quanto incidenti su un profilo specifico della sicurezza pubblica, quale quello informatico: Del Barba 23.2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva, attribuendole compiti in merito alle informazioni finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici; Calderone 23.01, che interviene sulla disciplina dello stato giuridico, della progressione di carriera e dell'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Mauri 28.05, che reca una delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*.

Comunica, inoltre, che sono state presentate dieci proposte subemendative all'emendamento 13.06 (nuova formulazione) (*vedi allegato*) e che le presidenze ritengono irricevibili le proposte subemendative 0.13.06.1 Magi e 0.13.06.2 Sportiello in quanto, rispettivamente, soppressiva e interamente sostitutiva dell'emendamento del Governo e quindi prive della natura accessoria che caratterizza i subemendamenti, i quali possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emenda-



mento al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli esiti dei ricorsi in merito alle dichiarazioni di inammissibilità, si rammarica per la mancata riammissione delle proposte emendative 8.04, che istituisce un fondo nazionale destinati agli inquilini morosi incolpevoli, e 8.05, che incrementa il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, presentate da rappresentanti del proprio gruppo, nell'ambito del contrasto all'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, nonché di altre proposte emendative presentate da altri Gruppi dell'opposizione sulla medesima materia.

Sottolinea come entrambe tali proposte emendative siano attinenti all'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, evidenziando come l'articolo 8 del provvedimento in esame preveda procedure acceleratorie dei procedimenti esecutivi di sfratto e di sgombero. Evidenzia, inoltre, come, a seguito delle procedure di sfratto degli inquilini morosi, anche incolpevoli, i Comuni dovranno riallocare interi nuclei familiari, compresi soggetti disabili, persone anziani e minori.

Si domanda, pertanto, come il Governo e la maggioranza ritengano di porre rimedio a tali situazioni senza prevedere, nel provvedimento in esame, lo stanziamento di alcuna risorsa finanziaria a favore dei Comuni e considerando che i Comuni non avranno a disposizione fondi per la morosità incolpevole e non potranno godere di maggiori risorse nell'ambito del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che in qualche modo supportavano economicamente i soggetti in difficoltà. Esprime perplessità circa la mancata preoccupazione da parte del Ministro dell'interno su tali profili.

Auspica che i correttivi contenuti nelle proposte emendative presentate dal suo Gruppo vengano presi con la dovuta considerazione dalla maggioranza e dal Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolineando che l'oggetto delle proposte emenda-

tive a cui fa riferimento l'onorevole D'Orso è di sicuro interesse, precisa che, pur essendo stato adottato un criterio abbastanza ampio per il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, sono state ritenute inammissibili tutte le proposte emendative contenenti misure economiche volte a mitigare situazioni di disagio sociale con finalità solo indiretta di tutela della sicurezza.

Avverte, quindi, che, come concordato nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, la seduta odierna è dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Matteo MAURI (PD-IDP), auspicando che nella discussione dei singoli emendamenti si possano approfondire le specifiche questioni sollevate dal provvedimento in esame, in questa sede ritiene opportuno svolgere delle considerazioni preliminari di carattere generale relative all'assenza di risorse per rispondere alle varie emergenze segnalate dal disegno di legge. La scelta di non dotare le misure proposte di adeguati strumenti finanziari – analoga a quella assunta nel recente disegno di legge sulla cybersicurezza – rende anche in questo caso inattuabili le proposte del Governo volte ad affrontare il delicato tema della sicurezza, sia urbana che pubblica.

Rileva inoltre che il provvedimento riprende, in ben otto articoli, il contenuto specifico di altrettanti articoli del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto «Decreto Salvini», circostanza che potrebbe ascrivere alla consapevolezza di dover correggere il precedente intervento normativo oppure alla semplice constatazione che il Governo non è in grado di affrontare tematiche diverse.

In ogni caso, non aver stanziato risorse finanziarie riduce il testo ad un inutile spot preelettorale, che non può far altro che introdurre nuove fattispecie penali incriminatrici o incrementare le pene previste per fattispecie già vigenti.

Richiama il contenuto di emendamenti proposti dal suo gruppo volti a migliorare concretamente, e senza strumentalizzazioni, i principali aspetti del disegno di legge. In questo senso, taluni interventi finanziari proposti nei citati emendamenti

rispondono all'esigenza di affrontare i temi del trattamento economico del personale delle forze dell'ordine, del rinnovo dei contratti di lavoro, del pagamento degli arretrati, dell'adeguamento all'inflazione e delle nuove assunzioni.

Per altro verso, segnala che, se in generale le misure del disegno di legge rispondono a esigenze di propaganda politica del Governo, ve ne sono alcune che, in assenza di risorse, si rivelano semplicemente inutili, mentre altre addirittura pericolose, limitando fortemente le libertà individuali. A titolo esemplificativo evidenzia come la modifica della fattispecie relativa al cosiddetto « reato di blocco stradale », apportata dall'articolo 11, attenti volontariamente alla libera espressione del dissenso. Analogamente, l'incriminazione della condotta di resistenza passiva, nelle carceri o nei centri di permanenza per i rimpatri, recata agli articoli 18 e 19, rappresenta una gravissima stortura, emblematica del tentativo in atto di limitare fortemente le libertà personali nel Paese.

In conclusione, osserva che, in base alle disposizioni del disegno di legge in esame, anche Gandhi sarebbe passibile di arresto, e auspica un ripensamento soprattutto da parte delle forze politiche di maggioranza che in passato hanno fatto della libertà la propria bandiera.

Infine, valutando positivamente la decisione delle Presidenze di dichiarare inammissibili alcune proposte emendative presentate da deputati di maggioranza, che avrebbero peggiorato le già inaccettabili disposizioni del disegno di legge, rinvia alla fase di esame dei singoli emendamenti le proprie considerazioni su ulteriori profili di criticità del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente in primo luogo di essersi domandato nella giornata di ieri, in vista dei previsti interventi odierni sul complesso delle proposte emendative, quale tra i diversi termini del vocabolario italiano – incostituzionale, reazionario, repressivo, liberticida – fosse il più adeguato a esprimere un giudizio complessivo del disegno di legge in esame. Poi, alla luce dell'espressione volgare con cui la Presidente Meloni si è rivolta ieri a un

Presidente di regione, si è chiesto se dovesse estendere il novero terminologico, includendovi anche un'altra serie di espressioni. Ritiene che la volgarità vada sempre condannata, a maggior ragione quando vi faccia ricorso un Presidente del Consiglio nello svolgimento della sua funzione, costituendo tale comportamento un fatto gravissimo e un messaggio devastante soprattutto per le giovani generazioni. Dichiarando quindi di astenersi dall'adottare un linguaggio volgare, anche in ragione della sede istituzionale in cui si trova, con riguardo al merito del provvedimento in esame fa presente che esso attua una compressione del diritto di espressione del pensiero sia da parte dei singoli sia in forma associata. Richiama in particolare il contenuto dell'articolo 11 del disegno di legge che trasforma in reato penale, oltretutto con l'aggravante della lettera *b*) del comma 1, l'impedimento alla libera circolazione su strada, attraverso l'ostruzione della stessa con il proprio corpo, attualmente punito con il pagamento di una sanzione amministrativa. Ipotizza che una norma così repressiva serva al Governo a scopo intimidatorio in previsione del forte disagio sociale e delle conseguenti manifestazioni di protesta che faranno seguito alla prossima manovra di bilancio, destinata a tradursi in una diminuzione della qualità e della quantità dei servizi ai cittadini. Sottolinea a tale proposito che gli interventi in materia di sicurezza, tema cui il Movimento 5 Stelle è molto sensibile, vanno attentamente calibrati, tenendo in conto anche la tutela dei diritti civili individuali e collettivi sanciti dalla Costituzione. Nel far presente che al contrario il disegno di legge in esame non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libera espressione del pensiero, aggiunge che alcune specifiche norme hanno una funzione esclusivamente propagandistica. A tale proposito, pur concordando sull'esigenza di reprimere il fenomeno, cita la disposizione che punisce le borseggiatrici rom, al prezzo di incarcerare immediatamente anche donne in stato di gravidanza o madri di bambini di età inferiore ai tre anni, con ciò violando

gravemente i diritti riconosciuti all'infanzia dalla nostra Costituzione e soprattutto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel richiamare i diversi studi scientifici che hanno evidenziato i danni di lungo termine determinati in un bambino dalla permanenza in carcere e dunque in una condizione non relazionale, ritiene che le esigenze legittime di sicurezza siano state declinate in forma grave. Quanto alle disposizioni in materia di occupazione abusiva, nel far presente che il Movimento 5 Stelle è tra i primi a sostenere la necessità di tutela dei diritti di proprietà e dei detenzione legittima degli immobili, ritiene tuttavia che la risposta al problema della casa non possa essere di natura penale. A suo avviso si tratta anche in questo caso di bieca propaganda, considerato oltretutto che non vi saranno tribunali, magistrati e posti in carcere in numero sufficiente a perseguire tali reati. Rileva inoltre il profilo di incostituzionalità della disposizione che consente agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere alla liberazione dell'immobile, senza che vi sia da parte del magistrato il vaglio dell'esistenza o meno del titolo ad una occupazione legittima. Fa quindi presente che si tratta di una norma mal costruita che ha la funzione di occultare l'assenza da parte del Governo di efficaci politiche abitative, che a titolo esemplificativo mettano sul mercato gli 80 mila alloggi pubblici sfitti o prevedano la realizzazione di nuovi immobili. Ribadisce quindi che l'intervento del Governo si muove in un'ottica tutta repressiva, senza alcuna prospettiva di prevenzione dei fenomeni, mancando tanto un'adeguata politica penitenziaria, che metta le nostre strutture carcerarie in linea con la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, quanto un efficientamento del sistema giustizia, considerato che ad invarianza di bilancio, e dunque in assenza di potenziamenti in termini di personale e di risorse tecnologiche, gli uffici giudiziari non saranno in grado di gestire i nuovi reati o gli aggravamenti di pena previsti dal disegno di legge. Aggiungendo che manca tanto un'adeguata valorizzazione dei beni confiscati alle mafie quanto un potenziamento

del personale che sul territorio contrasti tali fenomeni, rileva l'assenza di qualsiasi politica del lavoro, che a suo avviso costituisce il vero strumento preventivo della commissione di reati. Richiamando i dati forniti da Eurispes e Istat sul peggioramento delle statistiche sul lavoro in Italia nell'ultimo periodo, tanto che il 57 per cento delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese, rileva come il disagio sociale possa determinare le condizioni per la commissione di reati. Considera inoltre gravissima la disposizione contenuta nell'articolo 23 del disegno di legge, che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico nei confronti dei servizi segreti la fornitura di assistenza e collaborazione, nonché la trasmissione massiva di informazioni, anche in deroga alle norme in materia di riservatezza e in particolare all'articolo 50 del codice della *privacy*. Sottolinea che tale gravissima norma va inquadrata nel contesto delle disposizioni del cosiddetto disegno di legge cybersicurezza, che recano rispettivamente deroghe per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale agli obblighi nei confronti dei servizi di informazione per la sicurezza nonché competenze in materia di crittografia, nonché del cosiddetto disegno di legge Butti, che assegna all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale competenze in materia di intelligenza artificiale. Ritiene che accentrare in capo ad agenzie governative le informazioni relative a tutti cittadini, senza il controllo da parte di un organo terzo, rappresenti una scelta pericolosissima e miope, ipotizzando che il Governo attuale immagini di restare insediato in perpetuo o che, in alternativa, voglia utilizzare tale accentramento per perpetuare la propria posizione in barba alle regole dell'alternanza tipiche dei sistemi democratici. Nel rilevare che tale scelta finirà per danneggiare tutti, aprendo la strada a fenomeni di dossieraggio, aggiunge che il disegno di legge Butti opera in controtendenza rispetto alla scelta spagnola che ha attribuito ad un'autorità garante terza il controllo sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale,

ritiene che basti l'immagini del capo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sul palco di Fratelli d'Italia con una maglietta di propaganda politica a dimostrare l'incoerenza del sistema che il Governo sta costruendo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, segnala al collega Alfonso Colucci che l'intervento si è protratto oltre i venti minuti previsti dal Regolamento per tale tipologia di intervento. Pur non volendo in questa fase limitare gli interventi, lo invita a concludere.

Alfonso COLUCCI (M5S) conclude il proprio intervento con una richiesta di chiarimenti rivolta alla presidenza. Nel richiamare l'invito ai relatori a valutare i profili di costituzionalità di alcuni articoli aggiuntivi, chiede su quali basi sia stata ritenuta in linea con la Costituzione la proposta emendativa che introduce il reato di integralismo islamico. A suo avviso infatti tale proposta pecca gravemente di incostituzionalità dal momento che qualifica il reato sulla base della condizione soggettiva di chi lo commette.

Devis DORI (AVS) sottolinea come le tempistiche con cui tale provvedimento giunge all'esame delle Commissioni dimostra che vi sono divisioni all'interno della maggioranza sui temi oggetto di tale disegno di legge e, a riprova di tale circostanza, evidenzia come non siano presenti in aula rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, rileva come esso si fondi esclusivamente sull'effetto deterrente della pena, tanto che il titolo del provvedimento sarebbe potuto essere « disposizioni in materia di percezione della sicurezza pubblica », e sulla sicurezza a costo zero, come dimostrato dall'ultimo articolo del disegno di legge che prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Si domanda se determinati comportamenti, che vengono ricompresi all'interno di nuove fattispecie di reato, destino una preoccupazione sociale talmente elevata da dover essere punite tramite un illecito penale. Si chiede, ancora, se sia realmente

necessario prevedere risorse per l'assunzione di nuovi magistrati, come sostenuto dall'onorevole Alfonso Colucci, dato che alcuni dei reati recentemente introdotti non sono stati mai applicati, come ad esempio quello previsto dal decreto-legge sui *rave party*.

Evidenzia come l'articolo 12, recante modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale, che rende facoltativo il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte o con figli neonati, intervenga su alcune norme che erano state introdotte nel 1930, poiché al tempo si riteneva che fossero disposizioni di particolare civiltà, mentre nel 2024 tali soggetti non vengono considerati meritevoli di un differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena. Precisa, inoltre, che in Italia vi sono appena dieci madri detenute con altrettanti figli e si domanda quale sia l'emergenza sociale che giustifichi un simile intervento normativo.

Si augura che, poiché vi è una tendenza repressiva nei confronti dei detenuti, in considerazione dell'introduzione del reato di rivolta negli istituti penitenziari, venga accolta la proposta emendativa 28.1, a sua prima firma, volta a conservare, su *server* riservati, le registrazioni audiovisive effettuate all'interno degli istituti penitenziari per un periodo di almeno sessanta giorni, anche qualora non sia stato avviato un procedimento penale, come invece è attualmente previsto. Osserva, infatti, come tali registrazioni possano essere particolarmente utili soprattutto nei casi di decesso di detenuti inizialmente ricondotti a suicidio, per i quali, pertanto, non viene immediatamente avviato il procedimento penale. Ricorda al riguardo due atti di sindacato ispettivo svolti presso la Commissione Giustizia di sua iniziativa legati a un caso recente di morte in carcere.

Esprime soddisfazione in merito all'esito positivo del vaglio di ammissibilità sulla proposta emendativa 1.02, a sua prima firma, volta a modificare l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, al fine di includere l'utilizzo del saluto romano nella

fattispecie di reato di manifestazione fascista. Afferma come tale novella consentirebbe di superare i recenti arresti giurisprudenziali, che non ritengono, sulla base della normativa vigente, che il saluto romano, effettuato nel contesto di una manifestazione o di una riunione pubblica, possa integrare un illecito penale. Sottolinea come i raduni di matrice neofascista, che raccolgono centinaia di persone, destino preoccupazione nella società e chiede che il Governo ne tenga conto nell'esaminare tale proposta emendativa.

Da ultimo, esprime preoccupazione circa la deriva islamofobica di alcune proposte emendative presentate dai gruppi di maggioranza, già criticata nel corso dell'esame del provvedimento recante modifiche al codice del terzo settore, sottolineandone la palese incostituzionalità.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sul complesso degli emendamenti, rammenta preliminarmente come, nel corso delle audizioni, i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali abbiano affermato che l'intero impianto del provvedimento in discussione è caratterizzato da ampie zone di imprecisione e di oscurità, ovvero da sovrapposizione a norme preesistenti, che ne inficiano l'agevole interpretazione e applicazione. Ricorda, inoltre, come gli stessi rappresentanti dell'UCPI, nella medesima sede, abbiano segnalato i gravissimi profili di incostituzionalità che segnano il disegno di legge, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che pericolosamente mirano a punire il modo d'essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima.

A suo avviso, tali affermazioni sarebbero già di per sé sufficienti a dimostrare le criticità e le macroscopiche distorsioni contenute in questo provvedimento le cui disposizioni vanno valutate in un contesto d'insieme che, come evidenziato nel corso della sua audizione anche dal professor Giovanni Maria Flick, appare caratteriz-

zato dalla volontà di risolvere con lo strumento penale una serie di situazioni di disagio sociale o di dissenso.

L'unico filo conduttore delle diverse norme contenute nel provvedimento, quindi, appare essere quello della repressione del dissenso sociale e del disagio sociale in quanto vi è una evidente incapacità del Governo nel gestire le problematiche di tipo sociale, anche a causa della mancanza di volontà di investire risorse per risolverle.

Ritiene di assoluta gravità il fatto che per la prima volta nell'epoca repubblicana si intervenga per piegare il diritto penale allo scopo di costruire la fattispecie penale avendo riguardo al suo autore piuttosto che al fatto considerato nella sua portata oggettiva.

Passando all'esame delle singole disposizioni, osserva come l'articolo 1 introduca, in primo luogo, il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa volta a sopprimere tale articolo, nonché alcuni emendamenti che intervengono sullo stesso in un'ottica di correzione del testo per precisare quanto meno che la condotta debba mettere in pericolo l'incolumità pubblica. Ritiene infatti che tale nuova disposizione sia in contrasto con i principi di determinatezza e tassatività nonché con quello di offensività che dovrebbero sempre caratterizzare il precetto penale. Con riferimento in particolare a tale ultimo principio, ritiene che tale disposizione operi un arretramento della soglia di punibilità addirittura anteriore al tentativo ed evidenzia come non sia possibile punire il « pericolo del pericolo ». Qualora tale fattispecie di reato fosse effettivamente introdotta nell'ordinamento penale, a suo avviso, si determinerebbe, quindi, un problema di tenuta del sistema penale stesso.

Ricorda, inoltre, come i soggetti invitati in audizione abbiano criticati anche l'eccessiva vaghezza del nuovo comma dell'articolo 435 del codice penale, introdotto sempre dall'articolo 1 del provvedimento, che, facendo riferimento al compimento di « taluno dei delitti non colposi di cui al titolo VI del libro II del codice penale » di

fatto si riferisce a un rilevante numero di delitti.

Con riferimento all'articolo 8, rammenta come la Commissione Giustizia abbia già avviato l'esame di alcune proposte di legge in materia di occupazione arbitraria di immobili e sottolinea come tra tali proposte ve ne fosse anche una a sua firma. Osserva, tuttavia, che l'articolo in esame equipara la condotta di chi sfrutta il bisogno delle persone e quella di una persona che, ad esempio, sia stata sfrattata per morosità. Ritiene che tale disposizione non sia degna di uno Stato civile e auspica che possano essere approvati i diversi emendamenti sul tema del suo gruppo volti a delineare il perimetro della fattispecie di reato, al fine di non colpire coloro che sono sotto sfratto per morosità o per finita locazione.

Altre proposte emendative del suo gruppo sono volte a rendere più chiaro il contenuto del secondo comma del nuovo articolo 634-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 in esame, che prevede alcune condotte di cui non si comprendono i contorni, non essendo ad esempio possibile differenziare tra il concorso di reato e la cooperazione nell'occupazione dell'immobile prevista dal testo.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo in discussione ha totalmente appaltato alla valutazione della polizia giudiziaria il primo accertamento sulla fondatezza del diritto a rientrare nell'immobile. Ritiene che tale previsione rivesta profili di incostituzionalità e fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa volta invece a prevedere che il giudice, su richiesta del pubblico ministro, disponga il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato e ne disponga il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica documentale della sussistenza del diritto.

Con riferimento all'articolo 10, che prevede il cosiddetto « DASPO urbano » nei confronti di coloro che risultino denunciati nel corso dei cinque anni precedenti, ritiene che tale disposizione dovrebbe mettere in forte imbarazzo i colleghi di Forza Italia. Osserva, infatti, che sia molto diffi-

cile sostenere che, se denunciato, un presidente di Regione non si debba dimettere dal suo incarico fino alla sentenza di cassazione e, al contempo, votare a favore di una siffatta previsione.

Richiama, quindi, i contenuti dell'articolo 12 del disegno di legge, relativo all'esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e di donne incinte: ritiene che tale disposizione sia volta a colpire non una condotta ma un tipo di autore di reato, ed in particolare le detenute *rom*.

Con riguardo all'articolo 13, ritiene che non abbia senso prevedere una modifica dell'attuale disciplina al fine di prevedere un nuovo reato di induzione all'accattonaggio, in primo luogo in quanto non è possibile provarla. A suo avviso, l'unica finalità della disposizione è quella di occultare alla vista dei cittadini, come già avvenuto con i centri per migranti in Albania, alcune categorie di persone.

Osserva, inoltre, che l'articolo 16, prevede un'aggravante per il reato di imbrattamento, presumibilmente ispirata dall'episodio di imbrattamento di Palazzo Madama. A suo avviso, anche questa norma va nel senso di punire il dissenso in ogni sua forma. Osserva, invece, come la risposta a tali fenomeni non debba essere l'introduzione di nuove pene ma la disponibilità all'ascolto.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, relativi, rispettivamente al rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari e alla sicurezza delle strutture di trattenimento e di accoglienza per migranti, sottolinea come tutti convengano sulla necessità di tutelare le forze dell'ordine. Tuttavia, tali articoli introducono la punibilità, in alcuni casi, perfino della condotta di resistenza passiva. Rileva, inoltre, una forte disparità con le previsioni dell'articolo 15, che intervenendo sull'articolo 583-*quater* del codice penale, puniscono con la reclusione fino a cinque anni chi procura lesioni personali anche lievi a un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto delle funzioni. A suo avviso, infatti, tale disposizione ha la finalità non dichiarata di scoraggiare le manifestazioni studentesche e ritiene che si debba

far chiarezza sul concetto di « lesione lieve », che può consistere anche in un semplice livido prodotto durante una carica di alligierimento.

Ciò premesso, auspica che i relatori e il rappresentante del Governo, con un atteggiamento coraggioso e non di chiusura, tengano in considerazione le osservazioni svolte, che recepiscono i rilievi avanzati dagli auditi e si riserva di illustrare, nel corso delle votazioni, le finalità di ogni singola proposta emendativa del suo gruppo.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) evidenzia preliminarmente come il disegno di legge pretenda di affrontare le esigenze di sicurezza senza disporre in merito a risorse economiche aggiuntive. In merito, sottolineando che i cittadini si sentono protetti quando vedono le forze dell'ordine presenti sul territorio, stigmatizza che il Governo non sia intervenuto per colmare i vuoti di organico delle forze dell'ordine, che oggi registrano scoperture pari ad almeno il 20 per cento, rendendo impossibile coprire anche i turni di servizio ordinari. Ritiene quindi preliminare affermare che la prima preoccupazione del Governo avrebbe dovuto essere quella di investire per ripristinare gli organici.

Svolge quindi considerazioni analoghe in relazione alla polizia penitenziaria, anch'essa posta attualmente in una condizione di scoperture di organico. Richiamando i contenuti dell'audizione informale del Vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rammenta come in quella sede si sia evidenziata l'attuale situazione di sovraffollamento carcerario – con la presenza di oltre 10 mila detenuti in eccedenza rispetto alla capienza regolamentare – con le conseguenti enormi difficoltà di gestione della vita in carcere.

Stigmatizzando il trattamento particolare riservato a Chico Forti, che appena rientrato in Italia per spiare la propria pena all'ergastolo ha potuto subito beneficiare di un permesso per visitare la madre, denuncia come tutti gli altri detenuti debbano subire pesanti ritardi nella concessione di permessi per le visite ai familiari, con conseguente inevitabile malcontento.

Fa presente che quel crescente malcontento viene fronteggiato quotidianamente dalla polizia penitenziaria che, priva di un numero adeguato di agenti, può solo porsi in una posizione passiva e rammenta come anche le rivolte nelle carceri di pochi anni fa siano state determinate dall'impossibilità di controllare adeguatamente gli istituti penitenziari per la carenza di uomini e di strutture. Pur senza voler giustificare i gravi fatti di violenza dei quali si sono resi responsabili pochi agenti penitenziari, evidenzia che la popolazione carceraria è composta prevalentemente da soggetti che esercitano l'intimidazione come stile di vita e che con tali soggetti si interfaccia quotidianamente la polizia penitenziaria, che non è però messa in condizione di esercitare adeguatamente la propria autorità e dignità. Per questo, ritenendo essenziale aumentare gli organici e ripensare le strutture carcerarie, ritiene impossibile affrontare concretamente le tematiche legate alla sicurezza in una condizione di invarianza di spesa.

Infine, sul tema delle rivolte in carcere, critica la pena prevista dal nuovo articolo 415-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 18 del disegno di legge, evidenziando che la prevista reclusione da 2 a 8 anni è una pena lieve, rispetto alla fattispecie attualmente configurabile – di violenza contro un pubblico ufficiale commessa da più di dieci persone riunite – che l'ordinamento già punisce con la reclusione da 3 a 15 anni; in merito ribadisce che più che pensare all'entità delle pene sarebbe necessario mettere la polizia penitenziaria in condizione di svolgere adeguatamente la propria funzione.

Passando a trattare del nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, segnala come l'uso della locuzione « nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza », renda la prescrizione penale troppo generica e auspica quindi che sia accolto l'emendamento soppressivo proposto dal suo gruppo.

Per quanto riguarda invece il tema dei collaboratori di giustizia, pur valutando opportuna la disposizione che prevede l'at-

tribuzione di doppie generalità per consentire al collaboratore di svolgere una attività economica, invita a prestare attenzione alle modalità di impiego della doppia generalità. Rammenta infatti come anche a Carmine Schiavone, all'inizio della sua collaborazione, fossero state attribuite nuove generalità per consentirgli di gestire le sue numerose proprietà, salvo poi scoprire che quelle generalità di copertura gli avevano consentito, in quanto relative a una persona incensurata, di acquistare e detenere legittimamente molte armi. Invita quindi alla prudenza su questo aspetto.

In relazione all'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla gestione dell'azienda confiscata, giudica con favore la disposizione che prevede che il tribunale debba periodicamente valutare il perdurare delle prospettive dell'attività di impresa, ma segnala l'opportunità di approvare gli emendamenti volti a rendere la verifica del giudice non annuale – come attualmente previsto dal disegno di legge – ma semestrale, se non addirittura trimestrale, per evitare di pagare per un anno l'amministratore giudiziario di una impresa ormai prossima alla chiusura.

Per quanto riguarda il reato di occupazione arbitraria di immobile, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, ritiene che la locuzione «detiene senza titolo» meriti una specificazione, potendo riguardare, ad esempio, anche l'occupazione di una casa popolare da parte di una famiglia che, pur non essendone assegnataria, avrebbe tutti i requisiti per concorrere all'assegnazione dell'alloggio. Rammentando la propria esperienza di procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, fa presente che in occasione di sgomberi di alloggi ha sempre consentito agli occupanti, entro un breve termine, di dimostrare la titolarità dei presupposti per l'occupazione stessa.

Passando all'esame dell'articolo 10 del disegno di legge, relativo al divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze, esprime preoccupazione per la previsione che consente di estendere il divieto anche nei confronti di coloro che siano stati solo denunciati, nei cinque anni precedenti, per un delitto

contro la persona o contro il patrimonio. Rammenta infatti che la denuncia è un atto che non è stato vagliato dall'autorità giudiziaria e propone dunque di fare riferimento alla condanna di primo grado o, almeno, al rinvio a giudizio.

Infine, critica la disposizione dell'articolo 12 che, intervenendo sugli articoli 146 e 147 del codice penale, prevede il rinvio facoltativo – e non più obbligatorio – dell'esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno. Ritiene che, anche in considerazione delle attuali condizioni carcerarie, il nostro ordinamento non possa permettersi un simile arretramento nella tutela della maternità.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 22 del provvedimento in esame, attinente alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali. Evidenzia che gli emendamenti soppressivi presentati dal proprio gruppo si giustificano sia per una questione di metodo che per una questione di contenuto. Da un lato, segnala che è in corso al Senato l'esame dell'A.S. 1020, che interviene sul riordino delle missioni internazionali, e rileva l'opportunità di un coordinamento sul punto tra i due rami del Parlamento. Dall'altro lato, sottolinea che l'estensione della causa di non punibilità ivi prevista a condotte penalmente rilevanti, anche particolarmente gravi, tenute dal personale delle Forze armate, risulta inconciliabile con il ruolo di pacificazione che l'Italia è chiamata a svolgere nelle missioni internazionali cui partecipa.

In secondo luogo, in qualità di membro del COPASIR, evidenzia alcune criticità metodologiche e contenutistiche anche con riferimento all'articolo 23 del provvedimento, che interviene nell'ambito delle attività di informazione per la sicurezza. Per un verso segnala la necessità di un intervento organico e sistematico, laddove si intenda riformare la delicata materia disciplinata dalla legge n. 124 del 2007. Per altro verso, stigmatizza che si incrementino poteri e prerogative dell'AIISI e dell'AISE



senza prevedere, al contempo, ulteriori forme di controllo da parte del COPASIR. Fa presente che per questa ragione il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento soppresivo, che auspica possa indurre il Governo e la maggioranza a un ripensamento, così da prevenire i danni che certamente, altrimenti, ne deriveranno.

Cita da ultimo l'emendamento Iezzi 14.14, detto « No Ponte », che introduce un aggravante tale da elevare fino a due terzi la pena della reclusione per coloro che compiano atti di resistenza passiva e civile per manifestare contro la realizzazione di opere ritenute dannose per l'ambiente, ma qualificate come strategiche dal Governo. Evidenziando il carattere aberrante della citata proposta emendativa, gravemente contraria ai principi costituzionali, tra i quali il diritto di manifestare civilmente il proprio dissenso, sottolinea come tale intervento sottenda alla volontà politica di dare una svolta autoritaria al Paese. Preannuncia dunque, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, la ferma opposizione del Movimento Cinque Stelle tanto nelle sedi della Camera e del Senato, quanto nelle piazze.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo da remoto, lamenta come non siano state prese in considerazione le perplessità espresse dai soggetti auditi nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, anche con riferimento ai principi democratici e ai principi fondamentali del diritto penale.

Con riferimento all'articolo 1, che introduce l'articolo 270-*quinquies*.3 del codice penale, sottolinea come tale norma sia contraria ai principi di tassatività, di determinatezza e di ragionevolezza della pena, evidenziando come venga anticipata la soglia di punibilità e come si crei un duplicato dell'articolo 270-*quinquies*, primo comma, seconda parte, del codice penale. Rileva, inoltre, che l'articolo 1 contiene una norma indeterminata perché non prevede quali siano gli atti univoci che farebbero rientrare una condotta in tale fattispecie di reato e che la pena prevista sia assolutamente sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte punite. Per quanto attiene

alle modifiche dell'articolo 435 del codice penale, giudica anch'esse contrarie alla Costituzione per violazione del principio di offensività, come affermato anche da alcuni soggetti auditi.

Con riguardo all'articolo 8, recante norme volte a contrastare l'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, evidenzia che tale materia era già stata oggetto del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 – cosiddetto « decreto *rave* » –, che punisce la medesima condotta di occupazione abusiva di beni immobili altrui, provocando confusione tra gli ambiti applicativi delle diverse norme e introducendo un regime sanzionatorio talmente grave da ledere il principio di proporzionalità della pena. Afferma, infine, come sia noto che gli aumenti di pena non siano un rimedio efficace se colpiscono soggetti socialmente ed economicamente deboli.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea come risulta irragionevole subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso a determinati luoghi, sottraendo peraltro qualsiasi valutazione al giudice e intaccando i fondamentali principi di democrazia.

In merito all'articolo 11, che reca norme in materia di blocco stradale, rileva come si tratti di una norma che punisce i soggetti che, ad esempio in occasione di uno sciopero, esprimono dissenso in tal modo e, per tali ragioni, è da ritenere incostituzionale.

Esprime forte contrarietà con riferimento all'articolo 12, che dimostra la scarsa conoscenza del Governo delle reali condizioni delle carceri, particolarmente sovraffollate e assolutamente inadatte ad accogliere donne incinte o madri con figli in tenera età, tutti soggetti che dovrebbero essere particolarmente tutelati.

Con riguardo all'articolo 14 sottolinea come tale disposizione sia particolarmente irragionevole, tenuto conto che gli articoli 336 e 337 del codice penale già prevedono le ipotesi di reato che si vogliono introdurre.

Con riferimento all'articolo 15, rileva come estenda la pena già prevista dall'articolo 583-*quater* del codice penale anche

nei confronti di manifestazioni di carattere non sportivo e, quindi, sostanzialmente di carattere politico, prevedendo anche in tale caso una pena sproporzionata rispetto alla condotta punita.

Sottolinea come l'articolo 16 preveda un inutile inasprimento di pene nei confronti dei cosiddetti *writers*, con potenziali pericolose derive applicative.

Rileva che l'articolo 18, recante norme volte a rafforzare la sicurezza degli istituti penitenziari, è assolutamente contrario ai principi di uno Stato democratico e che l'articolo 20, in materia di licenza, porto d'armi e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza, introduce una deroga al divieto di utilizzo di armi, prevedendo una causa di non punibilità per tali soggetti e, di fatto, una licenza di uccidere.

Concludendo, afferma come desti preoccupazione il contesto che emerge dalla disamina di queste norme gravissime e che si sovrappongono a norme preesistenti, evidenziandone i profili di incostituzionalità, soprattutto con riferimento alle nuove fattispecie di reato introdotte, che puniscono la qualità del soggetto piuttosto che le condotte tenute. Si augura che il Governo possa rivalutare la propria posizione sui profili evidenziati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**

**PROPOSTE SUBEMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 13.06 DEL GOVERNO**

ART. 13.

*Sopprimerlo.***0.13.06.1.** Magi.*(Irricevibile)*

*Sostituire l'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), con il seguente:*

Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, sono realizzati i seguenti interventi normativi:

a) alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

«f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2. ».

2. All'articolo 2, comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese

dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.

i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento. ».

3. All'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.

3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento. ».

b) al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso;

2) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1). La cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo. »

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**0.13.06.2.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) *sostituire l'alinea con il seguente:* Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni;

2) *alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:* al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio »;

3) *alla lettera a), numero 4), capoverso « 4. », alle parole:* La presente legge

*premettere le seguenti:* Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

4) *alla lettera b), numero 2), capoverso « 4. », alle parole:* È vietata *premettere le seguenti:* Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

2) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ».

**0.13.06.3.** Magi.

*All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

**0.13.06.4.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso.

*All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**0.13.06.5.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) coltivazioni per uso domestico fino a quattro piante.

**0.13.06.6.** Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

\* **0.13.06.7.** Zaratti, Dori.

\* **0.13.06.8.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo numero 2), dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È vietato altresì l'utilizzo di immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l'intera pianta di canapa o sue parti su insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciali. In caso di inosservanza è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa fino a 20.000 euro.

**0.13.06.9.** Iezzi.

All'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo (nuova formulazione), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

**0.13.06.10.** Zaratti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole: « della filiera » sono aggiunte le seguenti: « industriale »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;

3) al comma 3, lettera b), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite con le seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: « locali », sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. La presente legge non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: « coltivazioni destinate al florovivai-

simo » è inserita la seguente: « professionale »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa

(Cannabis sativa L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ».

**13.06.** *(Nuova formulazione)* Il Governo.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 23

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024. – Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.**

**C. 1737 Battilocchio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 aprile 2024.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla

Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Dopo aver ricordato che nella seduta precedente il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha illustrato il provvedimento ed è stata avviata la discussione generale, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 17 giugno prossimo. Fa presente quindi che la seduta odierna è dedicata alla discussione generale.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e, in assenza di obiezioni, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 30 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## **II COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
16.05 alle 16.10.



## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.05 alle 9.15.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 26

Audizione del Gen. di D. CC Paolo Aceto, Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 26

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione del Gen. di D. CC Paolo Aceto, Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo ACETO, *Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mauro MALAGUTI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) (*in videoconferenza*), Paola Maria CHIESA (FDI).

Paolo ACETO, *Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri* e Giovanni BOTTAZZI, *Capo Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*, rispondono alle domande poste dai deputati.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra</i> ) .....	44

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 1665 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo ai quesiti dalla stessa posti, nonché rispetto alle ulteriori richieste formulate dai deputati dei gruppi

Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Invita, pertanto, il sottosegretario Freni ad esprimere il proprio avviso sulla citata proposta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice nella seduta del 28 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte, altresì, che i deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando la proposta alternativa di parere presentata, ritiene che la discussione odierna non costituisca un passaggio meramente formale, bensì rappresenti l'occasione per entrare nel merito delle diverse, rilevanti questioni poste dal disegno di legge in esame, anche tenuto conto dell'interlocuzione in-

tercorsa con il Governo, sulla base dei quesiti formulati dai vari gruppi parlamentari e degli elementi di risposta trasmessi dall'Esecutivo.

Tanto premesso, intende svolgere alcune preliminari considerazioni di natura generale, riservandosi di affrontare successivamente talune questioni di carattere più specifico.

Richiama, in primo luogo, l'attenzione sulle ragioni, a suo giudizio del tutto inconfidenti, per le quali l'Esecutivo ha qualificato il presente provvedimento nei termini di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo osserva, infatti, che il provvedimento stesso si limita, per espressa ammissione del Governo, a delineare la cornice ordinamentale e procedurale entro cui sarà possibile sottoscrivere le intese tra lo Stato e le regioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Segnala, inoltre, come le disposizioni del testo in discussione non prevedano un adeguato coinvolgimento delle Camere nell'ambito dell'intero procedimento di devoluzione delle funzioni e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali alle regioni che sottoscrivano le intese, precludendo in sostanza l'esercizio delle necessarie verifiche in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dalle intese stesse da parte dei competenti organi parlamentari e, in particolare, da parte delle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento.

Ritiene che, da questo punto di vista, la proposta di parere formulata nella precedente seduta dalla relatrice Comaroli, nella parte in cui fa riferimento alla mera disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad assicurare un coinvolgimento del Parlamento in alcuni passaggi attuativi del provvedimento in esame, non sia in grado di risolvere in maniera accettabile la questione dianzi richiamata, evidenziando peraltro come, in luogo di un mero atto di istruzione al Governo, qual è l'ordine del giorno, nulla avrebbe ostato ad una modifica pun-

tuale del testo del disegno di legge che prevedesse, per l'appunto, una maggiore partecipazione delle Camere, dal momento che il provvedimento medesimo non è caratterizzato da elementi di urgenza, tali da non consentire interventi emendativi.

Rammenta quindi che, secondo quanto chiarito dal Governo nell'ambito dei chiarimenti forniti in relazione ai quesiti sottoposti da alcuni gruppi parlamentari di opposizione, dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, emergerebbe chiaramente, ferma restando la preventiva individuazione dell'ammontare di risorse disponibili, la propedeuticità della determinazione dei LEP rispetto sia all'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia al successivo trasferimento delle funzioni e delle relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Tanto considerato, domanda tuttavia al sottosegretario Freni per quale ragione, nel caso in cui le risorse previste si rivelassero insufficienti, il Governo abbia di fatto inteso, stante il dettato del provvedimento in esame, precludere al Parlamento una valutazione circa la compatibilità finanziaria delle predette previsioni, non consentendo un passaggio formale degli strumenti normativi recanti la determinazione dei LEP medesimi presso i competenti organi parlamentari qualora tale determinazione sia effettuata ai sensi di quanto previsto al riguardo dalla legge di bilancio per il 2023.

Osserva, altresì, che il provvedimento in discussione consente, in relazione a talune specifiche materie o ambiti di materie non riferibili ai LEP, l'immediata devoluzione in favore delle regioni che ne abbiano fatto richiesta, previa approvazione dell'intesa, di funzioni e servizi attualmente erogati dallo Stato, senza che sia tuttavia possibile esperire una previa verifica in sede parlamentare circa l'impatto economico-finanziario della citata devoluzione. In tale contesto, considera peraltro assai ambiguo il discrimine tra le funzioni per le quali è necessaria la previa determinazione dei LEP e quelle che, viceversa, non richiedono tale adempimento.

Ritiene inoltre che, nonostante l'articolo 3 del disegno di legge, ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deleghi il Governo alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in ciò prevedendo in via ordinaria una disciplina differente rispetto a quella recata dall'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, permanga un problematico cono d'ombra proprio in relazione alla definizione dei rapporti tra le due richiamate discipline, con particolare riferimento alla disciplina di carattere transitorio di cui al comma 10 dell'articolo 3.

Nel rilevare che, anche alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, il Governo è evidentemente consapevole del *vulnus* istituzionale consistente nel mancato, espresso coinvolgimento delle Camere, non comprende per quale ragione non si possa modificare il testo nel senso dianzi evidenziato, introducendo apposite disposizioni volte a prevedere un parere parlamentare nell'ambito della procedura di determinazione dei LEP ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022.

Considera, parimenti, necessario esplicitare nel testo del provvedimento che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, che individuano i beni e le risorse necessarie per l'esercizio, da parte delle regioni, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, siano previamente sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari per la verifica dei profili di carattere finanziario, al fine di garantire l'effettivo rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, in aggiunta, perplessità in ordine all'effettivo rispetto, da parte del provvedimento in esame, dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica e della coesione sociale e territoriale, nonché la compatibilità dello stesso con il nuovo quadro della *governance* economica europea recentemente entrato in vigore. A tale ultimo proposito, osserva

infatti come, anche alla luce del nuovo parametro di riferimento della spesa primaria netta previsto per gli Stati membri, eventuali future manovre di correzione dei conti pubblici dovranno necessariamente richiedere il concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche da parte delle regioni che avranno sottoscritto intese in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Osserva, tuttavia, come tale circostanza non venga esplicitamente precisata al comma 4 dell'articolo 9, laddove il predetto concorso finanziario è declinato in termini di mera possibilità.

Osserva, inoltre, che dai chiarimenti forniti dal Governo e recepiti nella proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, emerge il carattere esclusivo ed escludente delle intese rispetto ad una partecipazione delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine a qualsivoglia verifica di ordine finanziario, giacché l'unico organismo chiamato ad effettuare il monitoraggio degli oneri connessi alle medesime intese saranno le Commissioni paritetiche Stato-Regioni-Autonomie locali, istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Rileva, altresì, che il Governo ha chiarito che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso, rammentando che il PNRR considera, quali *milestone* da conseguire entro il 30 giugno 2026, l'attuazione del federalismo fiscale regionale e del federalismo fiscale provinciale, fermi restando i previsti strumenti di perequazione. Segnala, inoltre, che, sempre in base a quanto affermato dal Governo in risposta ai quesiti formulati dal gruppo del Partito Democratico, i due canali di finanziamento regionale, cioè quello previsto per tutte le regioni ad autonomia ordinaria e quello riservato al finanziamento delle funzioni aggiuntive attribuite alle regioni che abbiano avuto accesso all'autonomia differenziata, si collocherebbero all'interno di un sistema integrato, in aderenza a quanto previsto dalla Costituzione. In merito a tali questioni, chiede dunque al sottosegretario Freni, da un lato, come il Governo intenda reperire le risorse

finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i cittadini il godimento dei diritti civili e sociali nei diversi territori del nostro Paese e, dall'altro, se l'eventuale mancato raggiungimento delle predette *milestone* del PNRR non sia suscettibile di determinare effetti di minore gettito erariale che, come tali, dovrebbero essere sottoposti a un attento esame del Parlamento.

Non ritiene convincenti, infine, le risposte fornite dal Governo in merito alla necessità di assicurare effettive misure perequative in favore delle regioni che non intendano richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Rileva, al riguardo, come il Governo si sia limitato a precisare, nelle risposte fornite ai quesiti posti, che le disposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame non prefigurano, di per sé, lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da destinare alle finalità perequative ivi indicate, ma si limita a richiamare, come norma di chiusura a carattere generale, quanto già l'articolo 119 della Costituzione prevede a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un contesto di autonomia territoriale.

Per il complesso di tali ragioni, preannunzia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri e il voto favorevole sulla proposta alternativa di parere presentata congiuntamente dai gruppi dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), richiamandosi alle considerazioni già svolte dal collega Ubaldo Pagano, illustra ulteriormente i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dai citati gruppi di opposizione, auspicando che talune delle questioni in essa sollevate, che a suo avviso presentano grande rilevanza e sono caratterizzate da uno specifico profilo tecnico, possano trovare recepimento, anche solo parziale, nella proposta di parere della relatrice.

Preliminarmente, osserva come il provvedimento in esame si presenti palese-

mente deficitario, anche in un'ottica prospettica, rispetto alla definizione dell'intero processo di trasferimento di funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dallo Stato alle regioni che ne facciano richiesta in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Osserva, in particolare, come non appaiano adeguatamente approfondite le implicazioni relative ai rapporti intercorrenti tra il sistema di autonomia differenziata delineato dal presente disegno di legge e il completamento della realizzazione del federalismo fiscale, da un lato, e il nuovo quadro della *governance* economica europea, dall'altro.

Esprime, pertanto, profonde perplessità circa la capacità del testo in esame di assicurare un effettivo rispetto dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica e della coesione sociale e territoriale del nostro Paese, osservando come il disegno di legge approvato dal Senato sia, viceversa, suscettibile di introdurre ingiustificati elementi di eccessiva rigidità e, conseguentemente, di ostacolare la ricerca di soluzioni alle numerose problematiche di carattere finanziario che intende brevemente richiamare nel proprio intervento.

Ricorda, in primo luogo, che il Governo ha sottolineato la necessaria propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rispetto sia all'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia al successivo trasferimento delle funzioni e delle relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1. A tale proposito, ritiene tuttavia che la formulazione delle disposizioni del disegno di legge non sia invece assolutamente chiara, dal momento che, come rilevato sia nel *dossier* curato dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera, sia dall'ANCI nella memoria depositata nel corso della sua audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera durante l'esame in sede referente, il testo del provvedimento non esclude affatto che l'individuazione dei LEP e il reperimento delle risorse occorrenti per il loro finanziamento possano aver luogo nel periodo compreso

fra l'approvazione con legge dell'intesa e l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono il trasferimento delle funzioni e delle risorse. Al riguardo, ritiene pertanto che tale precisazione dovrebbe essere compiutamente esplicitata all'interno dello stesso disegno di legge.

Evidenzia, quindi, che il Governo, nelle risposte fornite ai quesiti formulati dal suo gruppo, ha riconosciuto la sussistenza di problemi di valutazione dei profili finanziari e di coordinamento della finanza pubblica di cui non si prevede il preventivo esame in sede parlamentare.

In particolare, segnala che, per quanto riguarda le funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, nelle more della procedura di determinazione degli stessi sulla base della delega conferita ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame, i cui decreti attuativi saranno sottoposti al parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non prevedono, invece, l'espressione di alcun parere parlamentare, in assoluto spregio del ruolo esercitato dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, cui resterebbe di fatto preclusa ogni valutazione in ordine alla quantificazione degli oneri connessi alle funzioni trasferite, da cui discendono evidenti ricadute perlomeno in termini di minor gettito erariale. A tale riguardo, fa presente come sia assolutamente insufficiente la circostanza che il Governo si sia limitato a dichiarare, nella seduta di ieri, la propria disponibilità ad impegnarsi, attraverso un apposito ordine del giorno, a coinvolgere il Parlamento rispetto ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri transitoriamente adottati, sulla base della procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022, in attesa dell'esercizio della delega medesima.

Con riferimento, invece, alle funzioni concernenti materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, osserva che, in base al testo del

disegno di legge, l'intesa tra lo Stato e la regione interessata stabilisce solo i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per il trasferimento delle funzioni oggetto di conferimento, mentre la loro concreta individuazione sarà effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anch'essi da approvare senza alcun coinvolgimento diretto delle Camere.

Sebbene il Governo abbia manifestato, negli elementi di riposta ai quesiti formulati dal gruppo del Partito Democratico, la propria disponibilità ad un'interlocuzione con il Parlamento, da definire all'interno dell'intesa medesima, sia nell'ambito della procedura per il trasferimento di funzioni non LEP di cui all'articolo 4, comma 2, sia in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, considera necessario che la predetta disponibilità si traduca in un espresso vincolo normativo da inserirsi all'interno del disegno di legge in esame, al fine di rendere l'impegno realmente cogente e non affidato alla benevola disponibilità del Governo di turno o alle singole intese.

Rammenta, inoltre, che nei medesimi elementi di risposta il Governo ha confermato che il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata non può prescindere dal completamento dell'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso e ha ricordato, a tal proposito, che il PNRR contiene, quali *milestone* da conseguire a partire dal 2026, l'attuazione del federalismo fiscale regionale e del federalismo fiscale provinciale e che pertanto, i due filoni del finanziamento regionale, cioè quello di tutte le regioni ordinarie e quello delle funzioni aggiuntive delle regioni ad autonomia differenziata, si collocherebbero all'interno di un sistema integrato, in aderenza a quanto previsto dalla Costituzione. A tale proposito, osserva, tuttavia, come il disegno di legge in esame non chiarisca in maniera univoca che alla definizione delle proposte di intesa si possa procedere solo dopo il completamento del nuovo meccanismo di finanziamento delle regioni a sta-

tuto ordinario, che entrerà in vigore nel 2027.

Al riguardo segnala, peraltro, come nel corso di un'audizione svoltasi nella giornata di oggi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'Ufficio parlamentare di bilancio abbia richiamato, in linea generale, la necessità di provvedere prioritariamente al completamento della realizzazione del federalismo fiscale nel suo complesso.

Con riferimento, invece, alla previsione di cui all'articolo 9, comma 4, secondo cui anche le regioni che hanno sottoscritto le intese potranno essere chiamate a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ritiene necessario modificare il testo nel senso di declinare tale « possibilità » nei termini più stringenti di una « necessità », evidenziando come tale modifica sia essenziale in considerazione del nuovo quadro della *governance* economica europea di recente entrato in vigore.

Con riferimento alle funzioni devolute, finanziate attraverso la compartecipazione al gettito di tributi erariali, rileva come nel corso degli anni le aliquote di compartecipazione inizialmente fissate potrebbero risultare insufficienti o, comunque, non equilibrate ai fini del finanziamento delle funzioni stesse. A tale riguardo, evidenzia come nel corso dell'esame in prima lettura al Senato tale problematica sia stata affrontata introducendo, all'articolo 8 del disegno di legge, un meccanismo di aggiornamento della compartecipazione, ma solo con riferimento alle funzioni LEP. Osserva, invece, come non appaia chiaro sulla base di quale criterio si stabilisca l'evoluzione nel tempo delle aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali per il finanziamento di funzioni devolute per le quali non si debba procedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In proposito, osserva che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che una gestione delle compartecipazioni affidata esclusivamente a trattative bilaterali all'interno delle Commissioni paritetiche potrebbe non garantire l'uniformità delle valutazioni e mettere a rischio il rispetto degli obiettivi di

crescita della spesa primaria netta previsto dalle nuove regole europee.

Per quanto attiene alla copertura degli oneri relativi alle spese di funzionamento della Cabina di regia per i LEP, rileva la necessità che gli stanziamenti a tal fine effettuati per l'anno 2026 siano autorizzati attraverso una disposizione legislativa, denunciando come la mancanza di tale autorizzazione costituisca, a suo avviso, un grave *vulnus* delle competenze di questa Commissione, dal momento che il Governo nelle sue risposte ha evidenziato come la copertura sia assicurata « sul piano sostanziale ». In tal senso, evidenzia, altresì, l'anomalia dovuta al fatto che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in assenza di tale autorizzazione legislativa, preveda attualmente un finanziamento per la Cabina di regia per l'anno 2026, mentre l'autorizzazione legislativa di spesa in tal senso sarebbe operativa solo fino al 2025.

Osserva, altresì, come il Governo sembri ritenere possibile separare, all'interno delle diverse materie, le singole quote di personale, strutture e risorse finanziarie da attribuire a ciascuna funzione. Rileva, in proposito, come ciò appaia di estrema difficoltà per alcune materie, come ad esempio per l'istruzione, in cui l'80 per cento della spesa è rappresentata da spese per personale, e le diverse funzioni afferenti a tale materia sono svolte da questo personale spesso in modo congiunto. In tal senso, sottolinea come il tentativo di disarticolazione delle singole funzioni in cui ciascuna materia o ambito di materia si suddivide risulti di difficile attuazione e, soprattutto, sia suscettibile di determinare diseconomie di scala e di scopo, con una conseguente lievitazione dei costi necessari al finanziamento delle medesime funzioni.

Auspica, quindi, che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano dare adeguata risposta ai numerosi interrogativi posti.

Marco GRIMALDI (AVS) sottolinea in primo luogo che il Governo ritenga sufficiente, al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi alle spese di funzionamento della Cabina di regia per i LEP per



l'anno 2026, pari a 500.000 euro, il fatto che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, pur in assenza di una espressa autorizzazione legislativa di spesa riferita a tale anno, rechi uno stanziamento anche per tale annualità e non solo per gli anni 2024 e 2025. In tal senso, denuncia l'anomalia di uno stanziamento che non appare supportato da alcuna autorizzazione legislativa di spesa, nonché del fatto che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio preveda un finanziamento per il 2026 per la Cabina di regia, che è invece operativa, a legislazione vigente, fino al 2025.

Osserva, inoltre, come la separazione delle singole funzioni all'interno di una stessa materia o ambito di materia possa risultare estremamente difficile e suscettibile di dar luogo a diseconomie di scala e di scopo e a una lievitazione dei costi. Richiama, al riguardo, l'esempio dell'istruzione, rispetto alla quale l'80 per cento della spesa è rappresentata da spese per personale. Sottolinea, in tal senso, come la definizione di un modello di devoluzione delle funzioni necessiti di una preventiva definizione di un quadro regolatorio più chiaro e coerente di quello contemplato dal disegno di legge in esame.

Evidenzia, altresì, come con l'autonomia differenziata alcuni territori, potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare, potrebbero trattenere sul proprio territorio maggiori risorse, segnalando, che questa eventualità potrebbe tradursi in rischi per la tenuta dei conti pubblici e, soprattutto, in assenza di un apposito fondo perequativo, per la garanzia della perequazione nei confronti dei territori con minore capacità fiscale per abitante. Osserva, pertanto, che la definizione del modello di finanziamento delle nuove funzioni devolute alle regioni che intendano accedere all'autonomia differenziata dovrebbe essere accompagnata da adeguati presidi volti a garantire il coordinamento della finanza pubblica.

A tal proposito, evidenzia come il Governo ritenga che la disciplina contenuta nel disegno di legge in esame non interferisca con l'attuazione del federalismo fi-

scale regionale «simmetrico», né con la piena attuazione degli strumenti di perequazione individuati, in particolare, dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e che, sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si potrà procedere, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre e comunque nei limiti delle risorse disponibili e delle coperture necessarie. Con riferimento, inoltre, a forme di presidio e di coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo, evidenzia come il Governo ritenga che le stesse siano garantite dalle previsioni di cui all'articolo 8 del provvedimento e dalla previsione dello strumento della rideterminazione delle aliquote di compartecipazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ancorché il quadro normativo delineato non assicuri i necessari presidi, specialmente con riferimento al finanziamento delle funzioni non connesse a livelli essenziali delle prestazioni.

In merito al quesito concernente la capacità del sistema di compartecipazione al gettito riferito ai propri territori dei tributi erariali da parte delle regioni, previsto dall'articolo 5 del provvedimento, di affrontare in modo adeguato ed efficace i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che attanagliano il Paese, ricorda come il Governo ritenga che lo stesso non possa incidere in senso negativo sulla programmazione e sullo svolgimento dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione effettuata dall'Agenzia delle entrate e che, anzi, nell'ambito dello sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati della fiscalità, previsto anche dalla delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, l'attribuzione di compartecipazioni al gettito riferito ai propri territori potrebbe favorire la collaborazione tra Regioni e Stato per l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Al riguardo, sottolinea, tuttavia, come questa sinergia sia da ritenersi fallimentare, stante il tasso di partecipazione degli enti territoriali estremamente modesto registrato a partire dal 2009, anno di avvio della relativa collabo-

razione interistituzionale. In proposito, evidenzia come su questi temi e, in particolare, sul tema della compartecipazione all'IRAP, il ministro Giorgetti e il sottosegretario Freni siano stati totalmente evasivi rispetto alle questioni poste.

Osserva, inoltre, come la pandemia abbia evidenziato tutte le fragilità del sistema di competenze delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001. In proposito, rileva come, pur considerando che quella scelta fu non soltanto approvata dal Parlamento, ma anche suffragata da un *referendum* costituzionale, la crisi scaturita dalla pandemia da COVID-19 abbia reso evidente come il processo di regionalizzazione dei sistemi sanitari si sia spesso trasformato, di fatto, nella loro privatizzazione, a detrimento del complessivo buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale, che – come è noto – assicura prestazioni molto disomogenee a livello territoriale, come testimoniano i diversi tempi di attesa previsti nelle regioni italiane. Evidenzia, quindi, come il disegno di legge in esame, prefigurando una ulteriore devoluzione di competenze in materia, rischi di porsi in contraddizione con numerose disposizioni costituzionali, sottolineando come sia stata sbagliata la scelta di non aver confermato il livello della spesa sanitaria in misura pari ad almeno il 7 per cento del prodotto interno lordo, al fine di allinearsi con gli altri Paesi europei.

Osserva, quindi, che, prima di questa riforma, si sarebbero dovuti affrontare i limiti del Titolo V della Costituzione, emersi nell'ambito della sua applicazione, ritenendo che con il disegno di legge in esame si prefigurasse un intervento che non potrà che aggravare i problemi di indebitamento del Paese e delle regioni e recherà nocuoimento all'unità nazionale.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che si sia ancora in tempo per evitare che questo provvedimento, che rischia di frammentare il Paese, sia approvato senza modifiche dalla Camera e invita, quindi, a riconsiderare la questione dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, pur essendo corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria, è con ogni evidenza un provvedimento oneroso. Osserva, quindi, come i membri della Commissione bilancio siano ormai abituati a registrare ripetute violazioni dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Rammenta come tale violazione si sia recentemente consumata, a suo avviso, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio della proposta di legge sul salario minimo legale, quando si è considerata onerosa una disposizione che evidentemente aveva carattere di indirizzo, e nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, con riferimento al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, per il quale non era previsto alcuno stanziamento di risorse. Con riferimento al disegno di legge in esame, evidenzia come la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 9 del provvedimento costituisca, in realtà, un artificio tecnico, dal momento che tanto dal contenuto del provvedimento stesso quanto dalla proposta di parere della relatrice emerge che la sua attuazione determinerà dei costi. Evidenzia, al riguardo, come, pur essendo stato il disegno di legge in esame presentato al Senato nel marzo 2023, il Governo non abbia fornito, ad oggi, alcuna previsione di spesa connessa alla sua attuazione.

Rileva, inoltre, come, sulla base della formulazione del provvedimento in esame, le regioni potranno rifiutarsi di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, qualora lo Stato dovesse rappresentare tale necessità. Osserva, infatti, che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sottolineando, tuttavia, come la disposizione da ultimo ri-

chiamata abbia previsto una mera possibilità e non, invece, una necessità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Contesta, inoltre, quanto affermato nella proposta di parere della relatrice circa il fatto che la determinazione dei fabbisogni *standard* favorirà la prevenzione o il superamento di eventuali diseconomie di scala che dovessero prodursi a seguito dell'attribuzione a livello territoriale di funzioni attualmente svolte a livello statale, sottolineando come, a suo avviso, i fabbisogni *standard* non possano consentire, di per sé, il superamento di diseconomie di scala. A tal proposito, chiede quale sia il fondamento economico della affermazione testé contestata, dal momento che il passaggio da un sistema centralizzato a un sistema decentralizzato produrrà necessariamente, a suo avviso, una lievitazione dei costi. Evidenzia, inoltre, come tale passaggio richiederà anche un coordinamento a livello nazionale, attività, questa, foriera di ulteriori maggiori costi.

Sottolinea, altresì, come il fatto che il Governo abbia dato la disponibilità ad approvare un ordine del giorno su un provvedimento sprovvisto di caratteri d'urgenza, anziché impegnarsi a modificare le disposizioni in esso contenute al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento delle Camere, dimostri l'eccessiva fretta con cui questo testo normativo è stato elaborato dal Governo e, successivamente, modificato dal Senato.

Denuncia, quindi, la totale mancanza di una valutazione del futuro impatto economico del disegno di legge in esame, ribadendo la natura artificiosa della previsione di una clausola di invarianza finanziaria, inserita, a suo avviso, al solo fine di ottenere la bollinatura del provvedimento da parte della Ragioneria generale dello Stato, e ritenendo che il provvedimento, in realtà, si ponga in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Conclude, pertanto, annunciando il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice e il voto favorevole sulla proposta alternativa di parere presentata dai gruppi Partito De-

mocratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Marco SARRACINO (PD-IDP) osserva come dal dibattito svoltosi nella seduta odierna, nonché dalla proposta di parere formulata dalla relatrice Comaroli emergano, a suo avviso, elementi di verità rispetto alle reali finalità e all'impostazione di fondo del provvedimento in esame.

Ciò premesso, rileva come, a fronte dell'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, la cui determinazione dovrebbe essere funzionale a una progressiva riduzione dei divari e delle disegualianze tuttora esistenti tra le diverse aree del Paese, il Governo non abbia sino a questo momento provveduto allo stanziamento di risorse adeguate allo scopo, mentre, come è stato di recente segnalato anche dal presidente della regione Calabria, esponente dello schieramento di maggioranza, è di fondamentale importanza non tanto e non solo comprendere come i LEP debbano essere determinati, quanto piuttosto come essi saranno concretamente finanziati.

Ritiene, inoltre, che il disegno di legge in esame sia antistorico, oltre che contraddittorio rispetto agli obiettivi perseguiti dal PNRR, dal momento che alcuni temi di stringente attualità, anche alla luce del sempre più allarmante scenario internazionale, come ad esempio quello dell'approvvigionamento energetico, non possono essere efficacemente affrontati se non al livello dell'Unione europea, e non già attraverso la devoluzione delle materie ad essi afferenti alle competenze di ciascuna regione.

Segnala che, anche per quanto concerne il funzionamento del sistema sanitario nazionale, il processo di autonomia differenziata delineato dal disegno di legge in discussione comporterà inevitabilmente, quale effetto collaterale, un allungamento delle liste di attesa nelle regioni del Nord, a causa dei ben noti fenomeni di mobilità sanitaria, che finirà per danneggiare le stesse regioni che pensano di trarre vantaggi dalla devoluzione in loro favore di nuove competenze.

Rammenta, altresì, che diversi presidenti di regione, anche appartenenti allo

schieramento di centrodestra, hanno messo in rilievo le evidenti disparità che l'autonomia differenziata potrà determinare sul personale docente nelle scuole italiane, dal momento che essa comporterà, con ogni probabilità, un trattamento economico inferiore per gli insegnanti attivi nelle regioni del Sud.

Nel rimarcare come, secondo i dati diffusi dallo stesso Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, facente capo al Ministro Fitto, la spesa pubblica *pro capite* sia pari, al Nord, a circa 19.000 euro, rispetto ai circa 13.500 euro registrati nelle regioni meridionali, evidenzia la necessità di procedere a una distribuzione più equa delle risorse tra le diverse aree territoriali, evitando la creazione di cittadini di serie A e di serie B e assicurando ad ognuno di essi pari opportunità, in modo da preservare al contempo il diritto di ciascuno a restare nella propria regione di appartenenza.

Chiede, infine, maggiore rispetto nei confronti di quanti da più parti hanno mosso critiche argomentate al testo in esame, ricordando le valutazioni espresse da amministratori locali, esponenti della società civile e dalla stessa Conferenza episcopale italiana, che sono stati ingiustamente accusati di non aver bene compreso, o addirittura neppure letto, i contenuti del provvedimento stesso.

Tutto ciò considerato, auspica che nelle prossime settimane abbia luogo un ampio dibattito sui contenuti del provvedimento, in vista anche di possibili, utili modifiche da apportare al testo.

Silvana Andreina COMAROLI, *relatrice*, ritiene che nel corso della discussione presso questa Commissione si sia svolto un ampio e approfondito esame del provvedimento, affrontando non solo gli aspetti di natura finanziaria di competenza della medesima Commissione, ma anche numerose questioni attinenti al merito della riforma. A tale riguardo, ritiene che si debba in primo luogo tenere conto del fatto che l'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fosse prefigurata già dalla riforma del Titolo V della

Carta approvata nel 2001 e che il disegno di legge ora all'esame della Camera si limita a definire la cornice di carattere ordinamentale e finanziario per la sua attuazione.

In tale quadro, pur rispettando le posizioni a vario titolo espresse dai deputati dei gruppi di opposizione, ritiene che il provvedimento individui in modo chiaro e preciso il percorso, articolato in una serie di passaggi successivi, volto a consentire il trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni a statuto ordinario interessate, assicurando adeguati presidi anche di carattere finanziario.

Considera, inoltre, assolutamente puntuali ed esaustivi gli elementi di risposta forniti dal Governo, non solo con riferimento alle richieste di chiarimento da lei stessa formulate, ma anche rispetto agli ulteriori quesiti sottoposti da alcuni gruppi di opposizione.

Venendo alle principali osservazioni formulate nel corso della seduta odierna, rileva in primo luogo che la qualifica di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica del provvedimento in esame risulta coerente con la disciplina di tale strumento recata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, tenuto conto del fatto che i disegni di legge collegati ben possono recare interventi anche solo di carattere ordinamentale od organizzatorio, privi cioè di effetti finanziari diretti.

Allo stesso modo, non condivide le perplessità manifestate dai colleghi di opposizione intervenuti in ordine a una presunta inconciliabilità tra le previsioni del disegno di legge in esame e il quadro normativo risultante dalla nuova *governance* economica europea, con particolare riferimento al tema del concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche da parte delle regioni che abbiano sottoscritto le intese, ritenendo viceversa meritevole di apprezzamento la circostanza per cui tale concorso risulta ora formalmente ed espressamente inserito all'interno del provvedimento in esame. In questo senso, ritiene che la facoltà di richiedere un concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 4,

si debba intendere che tale concorso sarà richiesto ogniqualevolta ciò sia necessario.

Quanto alla richiesta di preventivo esame in sede parlamentare degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a vario titolo previsti dalle disposizioni del presente disegno di legge, nonché dalla procedura delineata in materia di determinazione dei LEP dalla legge di bilancio per il 2023, reputa assai apprezzabile la disponibilità manifestata nella seduta di ieri dal Governo e recepita nella proposta di parere formulata nella medesima seduta, ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad assicurare che i citati schemi di decreto siano in ogni caso trasmessi, prima della loro adozione, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari e siano, altresì, corredati di apposita relazione tecnica, al fine di consentire in tale sede una verifica circa le loro implicazioni finanziarie. A margine, osserva peraltro come il disegno di legge già preveda ampie forme di coinvolgimento del Parlamento per quanto attiene alla valutazione degli effetti finanziari, già solo considerando che le stesse intese dovranno essere corredate da relazione tecnica e che, anche in relazione al trasferimento di funzioni in materie o ambiti di materie non riferibili ai LEP, le Camere potranno esercitare le proprie prerogative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posto che detto trasferimento potrà avere luogo esclusivamente nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle intese medesime.

Evidenzia, quindi, che il monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese previsto dall'articolo 8 riguarderà, come chiarito dal Governo, tanto il trasferimento di funzioni per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, quanto di quelle che non richiedono tale determinazione, fermo restando che un ruolo essenziale nel suddetto monitoraggio sarà svolto dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma

1, nella quale saranno comunque rappresentati i diversi livelli di Governo.

Per quanto concerne il completamento della realizzazione del federalismo fiscale, osserva che tale percorso dovrà essere attuato entro il 2026, in linea con i traguardi previsti dal PNRR, e che questa scadenza risulta compatibile, sul piano temporale, con i termini recati all'articolo 3 del disegno di legge in esame per l'esercizio della delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda, inoltre, che, ad ulteriore salvaguardia del rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni potrà procedersi solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In conclusione, raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, formulata nella seduta del 28 maggio scorso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia, preliminarmente, la relatrice per la disponibilità al confronto, evidenziando come si tratti di una delle componenti della Commissione maggiormente attente e disponibili al dialogo con i gruppi di opposizione. Dichiarò, tuttavia, di non poter condividere i contenuti delle risposte fornite dalla relatrice, evidenziando in primo luogo, con riferimento all'articolo 9, comma 4, del disegno di legge, come la mera « possibilità » di prevedere anche per le regioni che avranno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica non possa essere considerata analoga alla previsione di tale concorso in termini di « necessità » e invita quindi la relatrice ad inserire nella proposta di parere quantomeno un richiamo a interpretare la disposizione in termini vincolanti.

Con riferimento al coinvolgimento del Parlamento, lamenta come questo non sia rinvenibile nel testo del provvedimento. In proposito, evidenzia come, sebbene sia pre-

visto che lo schema di intesa e il disegno di legge che ne prevede l'approvazione dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica, tuttavia l'intesa stessa non dovrà specificare il *quantum* di risorse da trasferire, ma solo indicare i criteri per la loro determinazione.

Per quanto riguarda le funzioni non riconducibili ai LEP, osserva come l'articolo 4, comma 2 non preveda una verifica parlamentare sulla quantificazione effettiva della spesa storica o sull'articolazione della spesa, né al momento del trasferimento delle funzioni, né al momento dell'eventuale riallineamento della compartecipazione.

Sottolinea, inoltre, come l'articolo 8, comma 2 non riguardi le funzioni non riconducibili ai LEP, in quanto concerne esclusivamente lo scostamento fra l'andamento del gettito dei tributi compartecipati e il fabbisogno di spesa, che a suo avviso coincide con il fabbisogno *standard*. Osserva, in proposito, come manchi, nel testo del provvedimento, un procedimento per l'aggiornamento della compartecipazione con riferimento alle funzioni non LEP, mentre tale procedimento è stato correttamente introdotto, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, per le materie riferite ai LEP.

Con riferimento al tema del rapporto temporale tra attuazione dell'autonomia differenziata e completamento del federalismo fiscale « simmetrico », osserva come il testo del provvedimento in esame preveda

che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi volti alla determinazione dei LEP, si possa procedere alla stipula delle intese di cui all'articolo 2 sulla base della procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023, ben prima quindi del completamento del complesso percorso di attuazione del federalismo fiscale. Invita, pertanto, la relatrice ad inserire, nella proposta di parere, un riferimento all'esigenza di subordinare l'attuazione dell'autonomia differenziata al completamento del federalismo fiscale.

Conferma, quindi, il voto contrario del gruppo PD-IDP sulla proposta di parere della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra dovrà intendersi preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il presente provvedimento reca la cornice ordinamentale e finanziaria per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intese tra lo Stato e le regioni interessate, approvate ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché per la modifica e la revoca delle medesime intese;

il percorso di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, non può prescindere dal completamento della realizzazione del federalismo fiscale nel suo complesso, che costituisce oggetto di specifici traguardi da conseguire, entro il 30 giugno 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trattandosi di due discipline che si collocano all'interno di un unico disegno sistematico attuativo delle disposizioni costituzionali;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costitu-

zione, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*;

il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, si deve interpretare nel senso che tanto l'attribuzione delle nuove funzioni quanto il loro effettivo trasferimento, in materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, dovranno avere luogo successivamente alla determinazione, nelle medesime materie o ambiti di materie, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni;

tale interpretazione è ulteriormente corroborata dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 11, che, prevedendo l'obbligo per la regione e gli enti locali interessati di osservare i livelli essenziali delle prestazioni qualora questi siano modificati o adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, presuppongono che i medesimi livelli essenziali siano già stati determinati in prima battuta antecedentemente alla legge di approvazione dell'intesa e, quindi, all'attribuzione delle nuove funzioni;

con riferimento al trasferimento di funzioni che, pur non coinvolgendo diritti civili e sociali, risultano incluse, in base alla ricognizione effettuata dalla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in materie o ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di coordinamento tra le diverse tipologie di funzioni, nonché il connesso impatto economico, saranno valutati in sede di definizione delle intese di cui all'articolo 2;

la determinazione dei fabbisogni *standard* nelle materie o negli ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni favorirà la prevenzione o il superamento di eventuali diseconomie di scala che dovessero prodursi a seguito dell'attribuzione a livello territoriale di funzioni attualmente svolte a livello statale;

con riferimento all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, ai sensi della quale i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, si deve intendere, sulla base di una interpretazione sistematica, nel senso che il presupposto per la sua applicazione ricorre nei soli casi nei quali le risorse disponibili non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal predetto aggiornamento;

con riferimento alle attività connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il finanziamento delle spese di funzionamento della Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 197 del 2022 è assicurato attraverso uno stanziamento pari a 500.000 euro, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul capitolo 444 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo in questo modo la copertura finanziaria delle predette spese per l'intero periodo temporale necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui al citato articolo 3;

qualora i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3 non risultassero meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022 e fossero già entrate in vigore le leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 11, ai sensi della quale la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

nell'ipotesi in cui, invece, i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, non meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022, entrassero in vigore dopo la conclusione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, ma prima dell'entrata in vigore delle relative leggi di approvazione, troverebbero applicazione i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo, con la conseguenza che, a seconda dei nuovi contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni, potrebbe sorgere l'esigenza di un aggiornamento delle intese, con modalità che potranno essere disciplinate dalle medesime intese;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, ai sensi delle quali, qualora dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materie o ambiti di materie di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, le Camere esamineranno i predetti provvedimenti legislativi



che recano lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie precedentemente o contestualmente all'adozione dei decreti legislativi o dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individueranno i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, analogamente a quanto accade, in via ordinaria, per i provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti ai fini della copertura finanziaria dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

con riferimento al finanziamento delle funzioni, oggetto di trasferimento, relative a materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la procedura di approvazione delle intese recata dall'articolo 2 assicura il perseguimento di obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di equità, in quanto i commi 1 e 2 del medesimo articolo, da un lato, prevedono che ai fini dell'avvio del negoziato la parte statale tenga conto del quadro finanziario della regione e, dall'altro, consentono di limitare l'oggetto del medesimo negoziato ad alcune materie o ambiti di materie, al fine di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché di garantire l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, mentre i successivi commi disciplinano un procedimento che prevede il coinvolgimento di soggetti istituzionali ulteriori rispetto alla regione richiedente;

con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite dalle intese di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le predette funzioni dovranno essere finanziate attraverso partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, fermi restando i meccanismi di finanziamento previsti in via generale per le regioni a statuto ordinario dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che si fondano su tributi regionali propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio degli enti interessati e risorse derivanti da interventi perequativi in favore dei territori con minore capacità fiscale, in attuazione dell'ar-

ticolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione;

l'eventuale attribuzione di partecipazioni al gettito di tributi erariali alle Regioni che sottoscrivono le intese di cui all'articolo 2 non è suscettibile di incidere negativamente sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, alla luce anche dell'esperienza maturata con riguardo alle autonomie speciali, per le quali il sistema delle partecipazioni risulta essere la principale fonte di finanziamento delle funzioni svolte;

la procedura di monitoraggio prevista dall'articolo 8 è volta ad assicurare una ricognizione annuale dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa definiti in relazione al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e l'andamento del gettito dei tributi oggetto di partecipazione ai fini del finanziamento delle medesime funzioni, al fine di verificare la persistenza della corrispondenza tra fabbisogni di spesa e gettito dei tributi partecipati, anche tenendo conto delle variazioni del ciclo economico, e di procedere, nel caso in cui la suddetta verifica evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni o all'andamento del gettito dei medesimi tributi, alle necessarie variazioni delle aliquote di partecipazione definite nelle intese;

in base a una lettura sistematica di quanto disposto dall'articolo 5 e dall'articolo 8, commi 1 e 2, l'attività di monitoraggio prevista da tale ultimo articolo riguarderà tanto le funzioni riferibili a materie o ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni quanto le funzioni per le quali non sia necessaria la predetta determinazione;

rispetto alle materie o agli ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni di spesa saranno definiti attraverso il criterio dei fabbisogni

*standard*, mentre per le altre materie il fabbisogno finanziario delle funzioni trasferite sarà definito attraverso un procedimento che demanda alle intese le modalità e le procedure di quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione concreta delle risorse in questione;

la richiamata procedura di monitoraggio di cui al comma 2 dell'articolo 8 sarà assicurata anche nell'ipotesi in cui intervenga l'aggiornamento dei fabbisogni *standard* operato, con cadenza almeno triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

la procedura di monitoraggio di cui al predetto articolo 8, comma 2, prevede che, a seguito della proposta della Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, la deliberazione sulle variazioni delle aliquote di compartecipazione previste nelle intese sia rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, assicurando in tal modo una sede unitaria di valutazione, utile ad assicurare l'efficacia del coordinamento della finanza pubblica;

il comma 1 del medesimo articolo 8 prevede, peraltro, che la predetta Commissione paritetica proceda alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle funzioni trasferite in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e garantendo, comunque, l'equilibrio di bilancio, sulla base di principi posti a tutela della finanza pubblica nel suo complesso;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi delle quali alle regioni che non abbiano stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 è garantita l'invarianza finanziaria, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione, non prefigurano il riconoscimento di specifiche risorse aggiuntive da destinare alle medesime regioni, limitandosi a richiamare, quale norma di chiusura di carattere generale, quanto

previsto dal nostro ordinamento costituzionale a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un quadro di autonomia territoriale che deve comunque assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;

la disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, che riveste un particolare rilievo ai fini dell'adozione di disposizioni volte a garantire il coordinamento della finanza pubblica, anche nel quadro dei provvedimenti che hanno recentemente modificato la disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, consente di richiedere anche alle regioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

il tema del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'attuazione, nell'ordinamento interno, della nuova *governance* economica dell'Unione europea si pone, con caratteristiche analoghe, anche con riferimento alle regioni che non intendano stipulare intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, nonché alle regioni ad autonomia speciale, considerando i caratteri di accentuato decentramento amministrativo e fiscale che contraddistinguono l'ordinamento nazionale;

le questioni attinenti al coordinamento della finanza degli enti territoriali, anche alla luce del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, saranno pertanto affrontate, in un'ottica unitaria e organica, nell'ambito del processo di riforma della legge n. 243 del 2012 e della legge n. 196 del 2009, che sarà avviato nei prossimi mesi al fine di declinare l'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea allo Stato e a tutte le pubbliche amministrazioni;

le disposizioni dell'articolo 10 in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale non prefigurano lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle predette finalità, in quanto

si limitano a richiamare, come norma di chiusura di carattere generale, quanto previsto dall'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione;

con riguardo alla garanzia della perequazione in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, l'articolo 10, comma 2, fa esplicitamente salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina del fondo perequativo regionale, nonché richiama l'esigenza di assicurare la conformità ai principi e criteri direttivi fissati al riguardo dalla legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo e rispetto ai quali sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzione, nonché del relativo finanziamento, dovrà precedere tanto la conclusione della procedura volta all'approvazione dell'intesa, quanto il successivo trasferimento delle funzioni e delle relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

preso atto della disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad assicurare che:

gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, provvedono all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, ai sensi delle quali, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni *standard* individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della medesima legge n. 197 del 2022 siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare delle loro implicazioni finanziarie;

gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, che dispongono, sulla base dei criteri stabiliti dalle intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle regioni medesime dalle predette intese, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, MOVIMENTO 5 STELLE E ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esaminati gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Governo sottolinea la necessaria propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sulla base delle risorse a disposizione, rispetto sia all'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia al successivo trasferimento delle funzioni e relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1; il disegno di legge non è invece assolutamente chiaro sotto questo profilo, dal momento che non esclude affatto, come rilevato sia dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera sia dall'ANCI, nella memoria depositata nel corso della sua audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, che l'individuazione dei LEP e il reperimento delle risorse occorrenti per il loro finanziamento possa aver luogo nel periodo compreso fra l'approvazione con legge dell'intesa e l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che rendono possibile il trasferimento delle funzioni e delle risorse;

il Governo riconosce che ci sono problemi di valutazione dei profili finan-

ziari e di coordinamento della finanza pubblica che non passano al vaglio parlamentare:

a) per quanto riguarda le funzioni LEP, in quanto, nelle more della procedura con delega legislativa, i cui decreti attuativi passano al parere delle Commissioni di merito, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non devono ottenere nessun parere parlamentare; con riferimento a questo problema il Governo dichiara che « in ogni caso (...) è disponibile ad impegnarsi, anche attraverso un apposito ordine del giorno, a coinvolgere il Parlamento rispetto ai DPCM transitoriamente adottati, sulla base della procedura prevista dalla legge di bilancio, in attesa dell'esercizio della delega »;

b) per quanto riguarda le funzioni non LEP, l'intesa stabilisce solo i criteri per la quantificazione, che vengono poi declinati nell'apposita commissione bilaterale e alla fine attuati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui non c'è mai espressione di parere parlamentare. Con riferimento a questo problema il Governo dichiara che « in ogni caso (...) è disponibile ad un'interlocuzione con il Parlamento, da definire all'interno dell'intesa, sia nell'ambito della procedura per il trasferimento di funzioni non LEP di cui all'articolo 4, comma 2, sia in relazione ai DPCM di cui all'articolo 5 »;

osservato che:

sarebbe, invece, necessario che le disponibilità segnalate dal Governo si tra-

ducessero in un espresso vincolo di legge, unico strumento che può rendere l'impegno effettivo, e non affidato alla benevola concessione del Governo di turno, o tanto meno delle singole intese; la determinazione del finanziamento è necessaria per la valutazione che il Parlamento deve dare del processo di devoluzione di funzioni, anche la fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica;

il disegno di legge dovrebbe quindi esplicitamente prevedere che:

a) prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 795 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

b) gli schemi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare prima dell'emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire indicati nell'intesa, dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio;

il Governo riconosce che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso e a tal proposito ricorda che il PNRR considera, quali *milestone* da conseguire a partire dal 2026, l'attuazione del federalismo fiscale regionale (M1C1-119) e del federalismo fiscale provinciale (M1C1-120) e che pertanto, i due filoni del finanziamento regionale, cioè quello di tutte le regioni ordinarie e quello delle funzioni aggiuntive delle regioni ad autonomia differenziata, si collocano all'interno di un sistema integrato; ciò in aderenza a quanto previsto dalla Costituzione; il disegno di legge non chiarisce, tuttavia, affatto che si può procedere alla defini-

zione di proposte di intesa solo dopo il completamento del nuovo meccanismo di finanziamento delle regioni a statuto ordinario fissato dal PNRR nel primo quadrimestre del 2026;

il Governo spiega che il quadro normativo descritto al comma 4 dell'articolo 9 stabilisce che anche le regioni che hanno sottoscritto le intese sottostanno alle regole del concorso agli obiettivi della finanza pubblica, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea, principi volti nel complesso a tener conto di quanto la Costituzione prevede al comma 2, dell'articolo 3; tuttavia, questa affermazione sarebbe vera a condizione che al comma 4 dell'articolo 9 la locuzione « la possibilità di prevedere » fosse sostituita dalla locuzione « la necessità di prevedere »;

considerato che:

le funzioni devolute sono finanziate attraverso compartecipazioni a tributi erariali. Nel corso degli anni l'aliquota della compartecipazione inizialmente fissata potrebbe essere insufficiente o, più probabilmente per le regioni più ricche, sovradimensionata per il finanziamento delle funzioni stesse. Il disegno di legge in esame definisce un meccanismo di aggiornamento della compartecipazione per quanto riguarda le funzioni LEP sulla base dello scostamento fra andamento della compartecipazione e andamento del fabbisogno standard. Il Governo non chiarisce sulla base di quale criterio e procedura nel corso del tempo si stabilisca invece l'evoluzione dell'aliquota della compartecipazione per le funzioni non LEP. La valutazione è affidata alle commissioni paritetiche e quindi a una contrattazione con ogni singola regione. Potrebbe trasformarsi in un canale attraverso cui le regioni più ricche possono trattenere sul proprio territorio quote crescenti del gettito erariale; sarebbe invece necessario che il disegno di legge esplicitasse, in analogia con quanto previsto per le funzioni LEP, i parametri sulla base dei quali viene valutato lo scostamento fra l'aliquota di compartecipazione e il finanzia-

mento delle funzioni non LEP devolute e le procedure da seguire per l'aggiornamento della compartecipazione con riferimento a tali funzioni;

il Governo ritiene sufficiente « dal punto di vista sostanziale » per assicurare la copertura degli oneri relativi alle spese di funzionamento della cabina di regia per l'anno 2026 pari a 500.000 euro il fatto che il bilancio autonomo della presidenza del consiglio, pur in assenza di una autorizzazione legislativa di spesa riferita a tale anno, preveda uno stanziamento, non solo per gli anni 2024 e 2025 ma anche per l'anno 2026. Oltre a dover rilevarsi l'anomalia di una copertura « dal punto di vista sostanziale » che non ha alcuna autorizzazione legislativa si sottolinea anche l'anomalia dovuta al fatto che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio prevede un finanziamento per il 2026 per la Cabina di regia che è invece operativa fino al 2025. L'operatività della Cabina di regia nel 2026 potrebbe infatti discendere solo dall'approvazione del disegno di legge in esame, che potrà però avvenire solo successivamente al già adottato bilancio autonomo di cui sopra;

il Governo sembra ritenere che sia possibile smembrare, all'interno delle diverse materie, le singole quote di personale, strutture e risorse finanziarie da attribuire a ciascuna funzione, LEP e non LEP. Ma il disegno di legge non spiega affatto come questo sia possibile ad esempio in una materia come l'istruzione, in cui l'80 per cento della spesa è rappresentata da spese per personale, e le diverse funzioni sono svolte da questo personale spesso in modo congiunto. In un contesto di tal genere lo smembramento in questione potrebbe determinare diseconomie di scala e di scopo, e duplicazioni di costo che non vengono né quantificati né coperti;

con l'autonomia differenziata alcuni territori potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare potrebbero appropriarsi di maggiori risorse, con tutti i rischi che questo comporta in termini di tenuta dei conti pubblici e, so-

prattutto in assenza di un apposito fondo perequativo, di perequazione rispetto al resto del territorio. Pertanto la definizione del modello di finanziamento delle nuove funzioni devolute alle regioni dovrebbe essere accompagnata da adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo. A tal proposito il Governo ritiene che la disciplina contenuta nel disegno di legge non interferisca con l'attuazione del federalismo fiscale regionale « simmetrico » e con la piena attuazione degli strumenti di perequazione individuati in particolare nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e che, sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, poi, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre e comunque nei limiti delle risorse disponibili e delle coperture necessarie. Inoltre, con riferimento a forme di presidio e di coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo, ritiene che siano garantite dalle previsioni di cui all'articolo 8 del provvedimento e dalla previsione conseguente dello strumento della rideterminazione delle aliquote di compartecipazione ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, nella fattispecie dello scostamento « tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni », qualunque sia la causa del suddetto scostamento, e come tra tali cause siano incluse « anche (...) le variazioni del ciclo economico »;

rispetto al dubbio se il sistema di compartecipazione al gettito riferito ai propri territori dei tributi erariali da parte delle regioni previsto dall'articolo 5 del provvedimento sia capace di affrontare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che attanagliano il nostro Paese, il Governo ritiene che lo stesso non può incidere in senso negativo sulla programmazione e sullo svolgimento dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione effettuata dall'Agenzia delle entrate e che, anzi, nell'ambito dello sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati della fiscalità, previsto

anche dalla delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, l'attribuzione di compartecipazioni al gettito riferito ai propri territori potrebbe favorire la collaborazione tra regioni e Stato per l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, una sinergia notoriamente fallimentare stante il tasso di partecipazione degli enti estremamente modesto registrato a partire dal 2009, anno di avvio della relativa collaborazione interistituzionale;

considerato che il disegno di legge nel suo complesso, per le ragioni sopra

esposte, viola l'articolo 81 della Costituzione,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

*Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, siano soppressi gli articoli da 1 a 11.*

Ubaldo Pagano, Torto, Grimaldi,  
Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Carmina,  
Dell'Olio, Donno.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	48
5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli .....	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	51
5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati .....	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	52
5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0 .....	49
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	54
5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le <i>start-up</i> innovative .....	49
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	55
5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese .....	49
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	57
5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020 .....	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	59

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la

*web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispongo, pertanto, l'attivazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

#### 5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.



Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FDI) nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di chiarire se in presenza di un contratto preliminare avente data certa antecedente al 1° gennaio 2024, la cessione o costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo possa dirsi perfezionata e dunque esclusa dall'ambito applicativo del nuovo regime fiscale previsto dall'articolo 1, comma 92, lettera *b*) della Legge di bilancio 2024.

**5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati.**

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) nel prendere atto della risposta, ringrazia il sottosegretario.

**5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0.**

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emiliano FENU (M5S) si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, precisando che il ritardo nell'adozione del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, all'esito del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – necessario ai fini dell'attuazione del « Piano Transizione 5.0 » – comporta notevoli disagi alle imprese, le quali hanno

sospeso gli investimenti in attesa del richiamato provvedimento. Ciò, in particolare, in considerazione della complessità delle misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, tra le quali la costruzione di innovativi impianti di automazione, la cui realizzazione è ulteriormente ostacolata dall'approssimarsi del periodo feriale e dal conseguente rallentamento del sistema dei trasporti.

**5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le *start-up* innovative.**

Giulio CENTEMERO (LEGA) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, precisa che la stessa ha carattere meramente ricognitivo, essendo finalizzata ad una migliore comprensione degli orientamenti da imprimere alle *policies* riguardanti le *startup* innovative.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.**

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vito DE PALMA (FI-PPE) nel ringraziare il Governo, prende atto della risposta e si riserva di approfondirla ulteriormente.

**5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi**

**dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020.**

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) rileva la non esaustività della risposta del Governo, che non dà conto delle ragioni per cui il percorso del recentissimo decreto ministeriale attuativo della misura del co-

siddetto « redditometro » sia stato sospeso dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha annunciato la necessità di maggiori approfondimenti che ben avrebbero potuto essere svolti in precedenza. Evidenza, quindi, che il quesito principale dell'interrogazione, concernente le criticità legate al sistema della riscossione, non ha avuto a suo avviso risposta da parte del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.**

## ALLEGATO 1

**5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) che, modificando l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la tassazione, quali redditi diversi, degli importi percepiti da una persona fisica non imprenditore per effetto della cessione o costituzione anche dei diritti reali di godimento diversi dall'usufrutto.

Secondo gli interroganti, la disposizione dovrebbe essere applicata soltanto alle compravendite e alle costituzioni di diritti di superficie e annesso servitù avvenute successivamente alla data di entrata in vigore della norma, considerato che tutti coloro che in questi anni hanno stipulato contratti preliminari per la costituzione di un diritto di superficie, rispetto al quale l'atto definitivo sia avvenuto o avverrà dopo il 1° gennaio 2024, sconteranno l'imposta sull'intero importo percepito.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: « se il Ministro in indirizzo condivide le criticità riportate in premessa e in caso affermativo quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di chiarire che il regime fiscale nei riguardi delle compravendite riportate altresì in premessa e in vigore fino al 31 dicembre 2023 sia applicabile anche alle compravendite

risultanti da atti preliminari aventi data certa (anteriore al 1° gennaio 2024) ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (legge di bilancio per il 2024), ha incluso tra i redditi diversi i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, novellando l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Vale al riguardo evidenziare che un'analoga iniziativa, volta a escludere dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, come modificato dal cennato articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge di bilancio 2024, gli atti di costituzione di diritti reali di godimento i cui contratti preliminari siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2024, è stata oggetto di proposte emendative, recentemente presentate ma non approvate, da ultimo anche in occasione della discussione in Senato dell'atto n. 1092, relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Quanto, infine, al merito del quesito si ribadisce che, a legislazione vigente, l'ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionatesi successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.

## ALLEGATO 2

**5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni in tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo cui « in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene ».

L'Onorevole osserva che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E del 2022, ha sottolineato che, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede che può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Nella medesima circolare si precisa, altresì, che, se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; inoltre, la condizione della « detenzione materiale e diretta del bene » deve sussistere per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

A parere dell'Interrogante questa interpretazione restrittiva prospettata dall'Amministrazione finanziaria appare illogica considerato che il proprietario, in vita, può disporre del bene locandolo successivamente alla ristrutturazione e continuare al contempo a beneficiare delle detrazioni edilizie.

Tra l'altro, secondo l'Onorevole interrogante, con tale opzione ermeneutica il Governo si porrebbe in contrasto con la spinta ecologista promossa dalla direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, che impone nuovi obblighi per gli Stati membri di riduzione del consumo energetico del parco

immobiliare del 16 per cento entro il 2030, e del 20-22 per cento entro il 2035.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze « se intenda, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, ripensare al diritto di fruizione del beneficio fiscale da parte degli eredi previsto dall'articolo 16-*bis* del TUIR riconoscendo la possibilità di conservare la detenzione materiale e diretta del bene anche in caso di locazione dell'immobile da parte degli eredi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con la citata circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2022, n. 28/E, richiamata dall'onorevole interrogante, è stata chiarita la portata del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-*bis* del TUIR, ai sensi del quale la fruizione delle rate residue della detrazione, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso dell'avente diritto, « si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene ».

Dunque, partendo dal presupposto per cui detta detenzione materiale e diretta postula che l'erede abbia la effettiva disponibilità dell'immobile sul quale siano stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (che hanno dato origine al beneficio fiscale).

È stato chiarito, tra l'altro, che « se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali » (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

Nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate viene precisato, più in detta-

glio e per quanto di più stretto interesse, che:

se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;

se l'immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;

se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà

fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Tanto premesso, dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si evince che la proposta prospettata dall'onorevole interrogante, volta a riconoscere in via interpretativa agli eredi il diritto alla fruizione del beneficio fiscale, anche quando l'immobile, oggetto degli interventi di ristrutturazione, sia stato concesso in locazione, non è conforme a quanto previsto a legislazione vigente, e ciò in quanto, come più volte detto, il richiamato comma 8, secondo periodo, dell'articolo 16-*bis* del TUIR collega il diritto alla fruizione delle rate residue della detrazione da parte dell'erede — che non ha sostenuto le spese agevolate (sostenute dal *de cuius*) — alla detenzione materiale e diretta del bene.

Da ultimo, si fa presente che la detrazione in commento è « ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi », ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 7 del TUIR.

Ciò posto, una diversa modalità di « trasferimento » del beneficio in caso di decesso dell'avente diritto, nonché di ripartizione in quote della detrazione spettante può essere stabilita solo con specifiche modifiche normative, assistita dalla necessaria copertura finanziaria.

## ALLEGATO 3

**5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al nuovo « Piano Transizione 5.0 » introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e volto a sostenere gli investimenti nella transizione *green* delle imprese attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta.

La disposizione sopra richiamata demanda a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'individuazione delle modalità attuative delle

disposizioni riguardanti la fruizione del beneficio in argomento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quale sia lo stato di adozione del provvedimento e quali siano le tempistiche di esame ai fini del rilascio del concerto.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica che l'istruttoria è in via di ultimazione di guisa che, a breve, definito lo schema di decreto, verrà attivata la procedura di acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

## ALLEGATO 4

**5-02426 Centemero: Dati riguardati gli incentivi fiscali per le *start-up* innovative.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di acquisire informazioni circa il numero di contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative, e, in particolare, « quale sia stata la segmentazione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative, e quali soggetti ne abbiano usufruito ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022, ultimi disponibili, risultano 8.719 contribuenti beneficiari delle detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative. L'ammontare delle detrazioni risulta essere pari a 64 milioni di euro. Il residuo delle detrazioni per tali investimenti, riportato

dai periodi precedenti, risulta pari a 15,1 milioni di euro (dichiarati da 2.712 contribuenti).

Al fine di fornire un maggiore dettaglio sul tipo di investimenti, sono stati elaborati i dati presenti in dichiarazione che riportano se l'investimento è stato effettuato direttamente o indirettamente tramite soggetti intermediari (Tabella seguente).

Preme sottolineare che il dato suddiviso per tipo di investimento consiste nell'ammontare « lordo » della detrazione, ovvero si riferisce all'ammontare della detrazione spettante non tenendo conto della capienza fiscale dei beneficiari.

L'ammontare totale (circa 91 milioni di euro) è quindi superiore rispetto ai dati aggregati sopra riportati (64 milioni), in quanto questi ultimi si riferiscono alle detrazioni effettivamente utilizzate.

**Detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative****MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE/2023 (anno d'imposta 2022) – Quadro RP**

Tipologia investimento	Detrazioni <i>start-up</i> e PMI innovative	
	Numero beneficiari	Ammontare (in euro)
1 – investimento diretto	7.519	66.699.299
2 – investimento indiretto tramite organismo di investimento collettivo	1.172	13.615.569
3 – investimento indiretto tramite società di capitali che investe prevalentemente in <i>start-up</i>	1.209	9.523.095
4 – soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice con attribuzione della quota detraibile	98	1.088.622
5 – soci di società in regime di trasparenza fiscale con attribuzione della quota detraibile	11	36.105
<b>totale</b>	<b>10.009</b>	<b>90.962.690</b>

Di seguito vengono esposti i dati anche per l'anno d'imposta 2021.

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2021, risultano 13.025 contribuenti beneficiari delle detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative. L'ammontare detratto risulta essere pari a 82,3

milioni di euro. Il residuo delle detrazioni per tali investimenti, riportato dai periodi precedenti, risulta pari a 12,8 milioni di Euro (dichiarati da 2.206 contribuenti).

La distinzione per tipo di investimento, per l'anno d'imposta 2021, è qui di seguito riportata.

### Detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative

#### MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE/2022 (anno d'imposta 2021) – Quadro RP

Tipologia investimento	Detrazioni <i>start-up</i> e PMI innovative	
	Numero beneficiari	Ammontare (in euro)
1 – investimento diretto	10.239	85.445.962
2 – investimento indiretto tramite organismo di investimento collettivo	2.967	14.616.363
3 – investimento indiretto tramite società di capitali che investe prevalentemente in <i>start-up</i>	1.380	9.446.672
4 – soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice con attribuzione della quota detraibile	130	1.115.015
5 – soci di società in regime di trasparenza fiscale con attribuzione della quota detraibile	<b>19</b>	114.659
totale	<b>14.735</b>	<b>110.738.671</b>



## ALLEGATO 5

**5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio di diritto n. 17 del 2018, ai sensi del quale, l'Agenzia delle entrate ha precisato che quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI), gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti e non devono essere a carico esclusivo della mandataria.

In molti casi, tuttavia, le stazioni appaltanti hanno chiesto alle imprese consorziate che la fatturazione delle prestazioni fosse svolta dalla sola capogruppo (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione).

Dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata una prassi che, per quanto non rispettosa del citato principio di diritto, ha comportato la « fatturazione accentrata » da parte della mandataria dell'intera prestazione.

Gli Interroganti sottolineano che, in molti casi, si è trattato di operazioni caratterizzate da regimi non omogenei (applicandosi il regime ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e lo *split payment* nel rapporto tra ente pubblico e RTI); le imprese mandanti e mandatarie che non si sono attenute al principio di diritto sopra richiamato rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale anche per illegittima detrazione dell'IVA.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « se, qualora non siano ravvisabili comportamenti frodatori, non ri-

tenga esaustiva l'applicazione di una sanzione fissa (quale quella prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle mandatarie, sulle fatture ricevute dalle mandanti, facendo salva la detrazione operata in relazione all'IVA indebitamente addebitata in rivalsa dalle mandanti, laddove la violazione sia limitata all'emissione della fattura dalle mandanti alla mandataria capogruppo con regime IVA ordinario ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 6, secondo periodo, stabilisce che: « ... In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro ».

Detta disposizione individua la sanzione in misura fissa applicabile nell'ipotesi in cui – sebbene l'operazione rilevante ai fini IVA si sia instaurata tra l'emittente (cedente/prestatore) della fattura e il destinatario (cessionario/committente) della stessa – sia stato commesso un errore nel contenuto della fattura, ossia l'applicazione all'operazione effettuata di un'aliquota superiore a quella dovuta, purché, nonostante l'errore, l'imposta sia stata assolta.

Ai fini del diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 8589 del 16 marzo 2022 e n. 32900 dell'8 novembre 2022) – conformemente

alle indicazioni della Corte di giustizia europea – la richiamata disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, va intesa nel senso di modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell'IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all'operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura.

In tale ottica, l'inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti (...)» va considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nei limiti di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l'imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, ma nei soli limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

In altre parole, in base a tale orientamento giurisprudenziale, il diritto alla detrazione dell'IVA, in capo al cedente/prestatore, è ammesso nei limiti dell'IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione realizzata, e non anche di quella che semplicemente risulta indicata in fattura.

Tanto premesso, nel caso descritto, tenuto conto che, come chiarito dai docu-

menti di prassi noti agli interroganti – il rapporto rilevante ai fini IVA è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, si realizza non un'errata applicazione dell'aliquota, quanto piuttosto l'emissione di una fattura destinata ad un soggetto diverso; tale violazione non sembra possa essere «punita» con la sanzione innanzi citata, destinata ad altra fattispecie, né, alla luce dei principi richiamati, appare possibile, in applicazione di essa (articolo 6, comma 6, cit.), salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente addebitata.

In ogni caso, deve essere garantita la neutralità dell'imposizione fiscale e dunque l'Iva indebitamente versata rientra nell'ambito del diritto alla ripetizione dell'indebitato, come affermato dalla Corte di giustizia (vedi sentenza depositata il 7 settembre 2023, resa nella causa C-453/2022).

Resta inteso che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno, caso per caso, la sussistenza di eventuali incertezze interpretative sulla corretta applicazione del richiamato principio di diritto n. 17 del 2018 (ai fini della non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997), ripristinando comunque, in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione, gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, in modo da garantire complessivamente la neutralità dell'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

## ALLEGATO 6

**5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante segnala come il Governo, con l’obiettivo di contrastare la grande evasione, sia intenzionato ad adottare, non senza distinguo all’interno della sua stessa maggioranza, un meccanismo di accertamento sintetico che dovrebbe limitare l’attuale arbitrio riconosciuto dalla normativa all’Amministrazione finanziaria.

Soggiunge, inoltre, che tra gli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale attualmente a disposizione dell’Amministrazione finanziaria vi è il decreto ministeriale del 28 giugno 2022 che ha dato attuazione all’articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019 relativo al trattamento dei dati archiviati dall’Anagrafe tributaria.

Pertanto, l’Onorevole interrogante chiede al Ministro dell’economia e delle finanze « quali siano, a due anni di distanza dal varo del decreto ministeriale del 28 giugno 2022, gli esiti degli accertamenti e delle elaborazioni condotti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle previsioni in esso contenute ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Vale evidenziare, in via preliminare, che, per meglio contestualizzare i dati richiesti, le elaborazioni relative all’attività di analisi del rischio per le persone fisiche, fondata sull’Archivio dei rapporti finanziari, sono state avviate in epoca successiva all’emanazione del decreto ministeriale 28 giugno 2022 giacché le stesse erano subordinate al parere positivo del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – in ottemperanza al principio di responsabilizzazione di cui all’articolo 35

del regolamento (UE) 2016/679 – l’Agenzia delle entrate ha predisposto una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment – DPIA*), che è stata sottoposta al parere preventivo del Garante.

Tale parere preventivo è stato reso con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022, che ha previsto una serie di cautele e ha subordinato l’avvio delle attività all’adempimento di alcuni obblighi supplementari; tra l’altro, è stata richiesta la consultazione preventiva degli *stakeholder* (enti esponenziali dei contribuenti interessati). L’Agenzia ha, pertanto, effettuato tale consultazione raccogliendo e valutando le numerose osservazioni pervenute.

Inoltre, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate uno stralcio del summenzionato documento di DPIA, un documento descrittivo della logica di funzionamento degli algoritmi utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi del rischio e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Gli adempimenti preliminari in argomento, attuati d’intesa con l’ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sono stati completati nel mese di giugno 2023 e le attività di analisi del rischio sono iniziate nel successivo mese di luglio.

Tali attività di analisi si sono concentrate sulle posizioni con un più elevato profilo di rischio fiscale privilegiando quei soggetti che, a fronte di movimentazioni attive di importo considerevole sui propri rapporti finanziari, hanno omesso di dichiarare i propri redditi.

Ai fini di tali elaborazioni, si è tenuto conto – grazie alla valorizzazione delle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria – degli elementi sintomatici della

presenza di flussi finanziari non soggetti ad imposizione, come ad esempio donazioni di denaro, successioni ereditarie, somme assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, etc.

Le prime segnalazioni alle strutture operative dell'Agenzia delle entrate sono state effettuate nel mese di settembre 2023 e sono tuttora in fase di approfondimento e integrazione con gli ulteriori dati a dispo-

sizione degli Uffici che stanno comunque procedendo alla notifica di avvisi di accertamento per le fattispecie di significativa gravità.

Si segnala, infine, che, a seguito del contraddittorio instaurato dall'Agenzia delle entrate, i contribuenti interessati hanno, in numerosi casi, regolarizzato la propria situazione facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sull'evoluzione del fenomeno bradisismico e del rischio sismico nel territorio dei Campi Flegrei (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) . 61

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) ..... 63

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sull'evoluzione del fenomeno bradisismico e del rischio sismico nel territorio dei Campi Flegrei.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Nello MUSUMECI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Marco SARRACINO (PD-IDP), Antonio CASO (M5S), Erica MAZZETTI (FI-PPE), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Aldo MATTIA (FDI) nonché, a più riprese, il presidente Mauro ROTELLI.

Il Ministro Nello MUSUMECI fornisce ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 maggio 2024 è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 1632. Avverte quindi che sono state presentate 239 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

A tal proposito, rileva che la presidenza ha inteso fare riferimento all'ambito materiale del disegno di legge, che è volto a definire un quadro unitario per la disciplina delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi, nonché a quello delle proposte di legge abbinata C. 589 e C.647, recanti rispettivamente disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazio-

nale, anche attraverso modifiche al codice della protezione civile, e per la definizione di una disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dalle predette emergenze.

Alla luce dei suddetti criteri e del richiamato articolo 89 del Regolamento, avverte che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Ascari 12.01, recante disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo; Battistoni 24.1, volto a prevedere ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016; Zinzi 25.01 e Mazzetti 25.02, limitatamente al capoverso articolo 28-*ter*, in quanto volto a riferire i requisiti di solidità e stabilità previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a quelli previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.

Avverte infine che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative testé dichiarata potranno essere presentate entro le ore 10 di domani, giovedì 30 maggio, e che il loro esito sarà comunicato in una seduta che sarà convocata nella settimana successiva alla prossima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.  
C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

- \* **1.1.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
- \* **1.2.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

**ART. 2.**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, terzo periodo, al comma 3, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, all'articolo 3, comma 3, primo periodo, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione;*

*b) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo e comma 7, terzo periodo, all'articolo 13, comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione;*

*c) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, all'articolo 13, comma 11, secondo periodo sopprimere le parole: o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione.*

- 2.1.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi eventuali ulteriori territori per eventuali delocalizzazioni.*

- 2.2.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: fino a dieci anni con le seguenti: per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.*

- 2.3.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione aggiungere le seguenti: e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti Commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1,;*

*b) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli*

stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

**2.4.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

\* **2.5.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **2.6.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **2.7.** Bonelli.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **2.8.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\*\* **2.9.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti:* ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* dell'Unione europea *aggiungere le seguenti:* e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7.

**2.10.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti:* ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.

**2.11.** Bonelli.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione *con le seguenti:* con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) *al medesimo secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;

d) *al medesimo secondo periodo, sostituire le parole:* da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani *con le seguenti:* dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di



rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

*e) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Cabina di regia interregionale).*

1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.

**3.1.** Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo,*

*con le seguenti:* successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, su richiesta del Presidente del Consiglio o dell'autorità politica delegata, il presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, il presidente di una delle regioni interessate.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo:*

*a) dopo le parole:* In alternativa aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni e le province autonome interessate e;

*b) sostituire le parole:* di ricostruzione con la seguente: decisionale.

**3.2.** Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* che può essere individuato con le seguenti: individuato, di norma.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* il Commissario straordinario alla ricostruzione è con le seguenti: è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione,.

**3.3.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* che può essere individuato con le seguenti: individuato, di norma.

**3.4.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* al Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , alle regioni interessate.

**3.5.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: delegata per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti Commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati.

**3.6.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*Conseguentemente:*

a) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) al comma 7, dopo le parole: del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**3.7.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*Conseguentemente:*

a) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

**3.8.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**3.9.** Bonelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia nominato Commissario il presidente della regione, la struttura di supporto che assiste il Commissario medesimo è costituita con provvedimento della regione interessata.

**3.10.** Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.

\* **3.11.** Manes, Steger.

\* **3.12.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

\* **3.13.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.

**3.14.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: non superiore a un anno aggiungere le seguenti: , eventualmente prorogabile fino a un massimo di sei mesi.*

**3.15.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: degli enti territoriali, aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti pubblici di ricerca,.*

\* **3.16.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **3.17.** Bonelli.

\* **3.18.** Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.*

**3.19.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) entro 60 giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di*

personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al successivo Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico ac-

cessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

*a-ter)* individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**3.20.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.

**3.21.** Bonelli.

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.

\* **3.22.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **3.23.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 6, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole:* relative esclusivamente *agli con le seguenti:* prioritariamente per gli.

**3.24.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*Al comma 6, lettera b), secondo periodo, dopo le parole:* eventi calamitosi *aggiungere le seguenti:* o che insistono in aree fortemente instabili o per le quali risulterebbe troppo oneroso o tecnicamente non efficace l'intervento di messa in sicurezza.

**3.25.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 6, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Nel caso di ricostruzione delle zone colpite dai gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi contiene misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini, l'eventuale ampliamento delle aree di esondazione, con la delocalizzazione degli immobili ricadenti in aree ad elevata pericolosità idraulica, secondo una strategia capace di andare oltre la messa in sicurezza per passare alla mitigazione e gestione del rischio, nello spirito della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.

**3.26.** Bonelli.

*Al comma 6, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole:* delle esigenze di sviluppo economico *con le seguenti:* preventivamente delle esigenze di tutela ambientale, anche ai fini della riduzione dei rischi e dei benefici derivanti della promozione delle soluzioni basate sulla natura, e delle esigenze di sviluppo sostenibile.

\* **3.27.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **3.28.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **3.29.** Bonelli.

*Al comma 6, lettera d), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiungere le seguenti:* definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, sulla base delle schede Aedes e Aedei generate durante la fase emergenziale,.

**3.30.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

*Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e culturale.

**3.31.** Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 6, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente.

**3.32.** Bonelli.

*Al comma 6, lettera d), numero 4), primo periodo, dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti:* e dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

**3.33.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 6, lettera d), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti:* contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il con-

tratto nazionale del comparto EELL, anche,.

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 6, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) *all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti:* individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

\* **3.34.** Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

\* **3.35.** Manes, Steger.

\* **3.36.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **3.38.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 6, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti:* e la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

**3.39.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e della Banca dati

nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

**3.40.** Bonelli.

*Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21.

\* **3.41.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **3.42.** Bonelli.

\* **3.43.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il

Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\*\* **3.44.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\*\* **3.45.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\*\* **3.46.** Bonelli.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* a condizione che *aggiungere le seguenti:* siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e.

**3.47.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *aggiungere le seguenti:* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

\* **3.48.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **3.49.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *aggiungere le seguenti:* delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

\*\* **3.50.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\*\* **3.51.** Bonelli.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le ordinanze commissariali

di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.

**3.52.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il Commissario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al presente articolo, documentando i risultati conseguiti.

**3.53.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

#### ART. 4.

*Al comma 2, dopo la parola:* materia *aggiungere le seguenti:* , tecnici ed esperti liberi professionisti.

**4.1.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo.

*2-ter.* La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad inter-

valli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti »;

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni ».

**4.2.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.

**4.3.** Bonelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 territorialmente presenti.

**4.4.** Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori a sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza alle norme

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

#### 4.5. Bonelli.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC.

\* 4.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* 4.7. Bonelli.

### ART. 5.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.

5.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

5.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.

5.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'ammi-



nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.

\* **5.5.** Bonelli.

\* **5.6.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

#### ART. 6.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole:* con l'impiego di piattaforme informatiche *aggiungere le seguenti:* interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

**6.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

\* **6.2.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **6.3.** Bonelli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale è data repentina e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33 del 2013 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* dedicato di cui all'articolo 21.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* A valere sulle risorse di cui al comma 1, è individuata una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, da destinare a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;

b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di mobilità e connettività;

g) attivazione di servizi di *welfare*, ad integrazione di quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

h) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;

i) attività di partecipazione delle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta,

ai processi di pianificazione e programmazione municipale.

**6.4.** Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* dedicato di cui all'articolo 21.

**6.5.** Bonelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* A valere sui finanziamenti di cui al comma 1, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, è destinata a:

*a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;

*b)* attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;

*c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

*d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

*e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

*f)* interventi e servizi di mobilità sostenibile e connettività;

*g)* interventi per l'adattamento e la mitigazione della crisi climatica;

*h)* attivazione di servizi di *welfare*, integrati con quelli erogati dal servizio socio-sanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

*i)* azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;

*l)* attività di partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione municipale delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta.

**6.6.** Bonelli.

## ART. 7.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i commissari straordinari nominati per attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*1-ter.* All'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione. ».

**\* 7.1.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **7.2.** Bonelli.

\* **7.3.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

#### ART. 8.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, dopo la parola:* attuativi *aggiungere le seguenti:* , ove necessari,.

\* **8.1.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **8.2.** Manes, Steger.

\* **8.3.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione.

**8.4.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* popolazioni interessate, *aggiungere le seguenti:* con le modalità indicate dall'articolo 8-*bis*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### Art. 8-*bis*.

*(Partecipazione delle comunità al processo di ricostruzione)*

1. Con direttiva adottata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono re-

golate le opportune forme di partecipazione delle comunità interessate alla definizione degli atti e provvedimenti fondamentali del percorso di ricostruzione.

2. La direttiva di cui al comma 1 prevede, in particolare, le più opportune forme di coinvolgimento delle associazioni di cittadini e imprese, delle parti sociali, degli enti del terzo settore e delle istituzioni culturali dei territori interessati.

**8.5.** Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* popolazioni interessate *aggiungere le seguenti:* e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* dei cittadini *aggiungere le seguenti:* e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**8.6.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola:* approvano *aggiungere le seguenti:* o adeguano.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, dopo la parola:* attuativi *aggiungere le seguenti:* ove necessari,.

\* **8.7.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **8.8.** Fabrizio Rossi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* connessa alla ricostruzione, *aggiungere le seguenti:* nonché l'aggiornamento degli studi specialistici tra cui quelli di microzonazione sismica e per le carte del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),.

**8.9.** Bonelli.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: , ove necessari,.*

**8.10.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.

**8.11.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Qualora non sia possibile il recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare esistente e si rendano necessarie la demolizione e ricostruzione di edifici, i piani attuativi di cui al comma 1 prevedono la ricostruzione con obbligo di utilizzo di tecnologie antisismiche di tipo innovativo per le aree che ricadono in zona sismica 1 e 2.

**8.12.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: VAS qualora aggiungere le seguenti: non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o.*

**8.13.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: contemporaneamente con le seguenti: almeno una delle seguenti condizioni.*

**8.14.** Bonelli.

*Al comma 3, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti: , di tecnici ed esperti liberi professionisti,.*

**8.15.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per quindici giorni aggiungere le seguenti: , assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate.*

**8.16.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*Sopprimere il comma 6.*

**8.17.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 6, dopo le parole: Ministero della cultura aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

**8.18.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**8.19.** Bonelli.

*Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: favorevolmente concluse aggiungere le seguenti: con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.*

**8.20.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*Art. 8-bis.*

*(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)*

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali

acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

\* **8.01.** Manes, Steger.

\* **8.02.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **8.03.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **8.04.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*Art. 8-bis.*

*(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)*

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle seguenti attività finalizzate:

a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;

b) agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

c) alla riparazione sociale, economica e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è sempre garantita la partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto

urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi adottano appositi regolamenti che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa e operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

**8.05.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*Art. 8-bis.*

*(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)*

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;

b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici

e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

\* **8.06.** Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **8.07.** Bonelli.

#### ART. 9.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a contribuzione aggiungere le seguenti: , i criteri per l'erogazione di anticipazioni dell'IVA non rimborsabile connessa alle spese ammissibili,.

**9.1.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito della ricostruzione privata a seguito di dissesto idrogeologico o eventi alluvionali, gli interventi di ricostruzione sono programmati sulla base di una approfondita analisi costi-benefici in cui sono parametrati il costo degli interventi di mitigazione dei dissesti e dei ripristini, con il valore OMI delle unità immobiliari insistenti nelle aree esposte al fenomeno, al

fine di individuare la scelta più consapevole tra mitigare il rischio idrogeologico e riparare gli edifici ovvero delocalizzare senza intervenire sul dissesto.

**9.2.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola:* dodici con la seguente: sei.

**9.3.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta con le seguenti: delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.

**9.4.** Bonelli.

#### ART. 11.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* al comune territorialmente competente aggiungere le seguenti: o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

**11.1.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* redatti dall'autorità statale competente aggiungere le seguenti: ovvero redatti e asseverati da tecnico abilitato iscritto a ordine professionale.

**11.2.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Per gli interventi di cui agli articoli 20, 22 e 23, qualora per comprovata motivazione non fosse possibile verificare lo stato legittimo degli immobili ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comune verifica lo stato legittimo

in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 9-bis, comma 1-bis, come stabiliti per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.

**11.3.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di richiesta di accertamento di difformità, ai fini dell'applicazione del presente comma, è sufficiente la sola conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

**11.4.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La verifica dello stato legittimo sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento.

\* **11.5.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **11.6.** Fabrizio Rossi.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da:* senza obbligo di speciali autorizzazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio,.

**11.7.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:* comunque *con la seguente:* ove.

**11.8.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tasinari.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi incluse le spese documentate relative all'elaborazione del fasci-

colo del fabbricato di cui all'articolo 12-bis della presente legge,.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art.12-bis.

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.

**11.9.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole:* , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;.

*Conseguentemente al comma 6, dopo le parole:* con l'impiego di piattaforme informatiche, *aggiungere le seguenti:* interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

**11.10.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole:* , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

\* **11.11.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **11.12.** Bonelli.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale *con le seguenti:* è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.

*Conseguentemente, all'articolo 12:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* è sempre obbligatorio *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;

*b) al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi;

*c) al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

*d) al medesimo comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:* Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.

**11.13.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, *con le seguenti:* è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.

\* **11.14.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **11.15.** Bonelli.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* con l'impiego di piattaforme informatiche, *aggiungere le seguenti:* interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

**11.16.** Bonelli.

*Al comma 7, sostituire le parole:* di presentazione della relativa istanza *con le seguenti:* del verificarsi dell'evento calamitoso.

\* **11.17.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

\* **11.18.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.



## ART. 12.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi.*

**12.2.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi.*

**12.3.** Bonelli.

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.*

\* **12.5.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **12.6.** Bonelli.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## Art. 12-bis.

*(Disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentiti interventi edificatori, di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, che comportino, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione in aree libere. È comunque esclusa qualsiasi previsione di opera compresa in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsiasi previsione di opera ricadente in zona, anche non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti.

2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**12.01.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Inammissibile)**

## ART. 13.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) infrastrutture viarie di servizio non statali, dighe, infrastrutture portuali,*

edifici regionali, provinciali e comunali, tra cui sedi di protezione civile;

**13.1.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini, di ampliamento delle aree di esondazione, con la delocalizzazione degli immobili ricadenti in aree ad elevata pericolosità idraulica e di ripristino della connettività montevalle;

**13.2.** Bonelli.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.

\* **13.3.** Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **13.4.** Bonelli.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.

**13.5.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole:* e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.

\* **13.6.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **13.7.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 10, dopo le parole:* ad eccezione aggiungere le seguenti: delle disposizioni di cui all'articolo 47 e.

\*\* **13.8.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\*\* **13.9.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 10, sopprimere le parole da:* , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore *fino a:* di cui al comma 1 del presente articolo,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

\* **13.10.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **13.11.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle riunioni del Consiglio dei Ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati.

**13.12.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

#### ART. 14.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare altresì ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario nonché ai consorzi gestori di canali demaniali, gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica.

**14.1.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

## ART. 15.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.

\* **15.1.** Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

\* **15.2.** Bonelli.

*Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole:* è comunque necessario aggiungere le seguenti: e vincolante.

**15.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

## ART. 16.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione *post-emergenziale*, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di

rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.

**16.1.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione *post-emergenziale*, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.

\* **16.2.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **16.3.** Bonelli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.

**16.4.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

## ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

## ART. 18.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dei servizi pubblici del territorio nonché *aggiungere le seguenti:* , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale,.

**18.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e con il Ministero del turismo.

\* **18.2.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **18.3.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

**18.4.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* sette con *la seguente:* quindici.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* quindici con *la seguente:* trenta.

**18.5.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

## ART. 19.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* dei materiali con *le seguenti:* delle diverse tipologie di materiali.

**19.1.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante da eventi alluvionali a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione.

**19.2.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola:* calamitoso *aggiungere le seguenti:* , compresi i fanghi di dragaggio dei laghi naturali ai fini del ripristino della capienza idrica,.

**19.3.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* da avviare a *aggiungere le seguenti:* recupero e.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera e) sopprimere le parole:* e recuperando i rifiuti.

**19.4.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo:* Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.

**19.5.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.

**19.6.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da avviare a raggruppamento presso con le seguenti: limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.*

**19.7.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

**19.8.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.*

**\* 19.9.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**\* 19.10.** Bonelli.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: devono essere gestiti aggiungere le seguenti: in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**19.11.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* In deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, il Commissario straordinario può individuare eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'evento calamitoso, autorizzati, sino alla cessazione dello stato di ricostruzione di rilievo na-

zionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree.

*8-ter.* Per consentire il rapido avvio a recupero dei materiali prodotti a seguito dell'evento calamitoso, possono essere autorizzati, in deroga alla normativa vigente, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto.

*8-quater.* Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.

*8-quinquies.* In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le terre e rocce da scavo prodotte a seguito dell'evento calamitoso, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attestata dall'Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti.

**19.12.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Sopprimere il comma 9.*

**19.13.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole: e dei RAEE con le seguenti: , dei RAEE nonché delle pile e accumulatori.*

**19.14.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma infor-

matica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione *software* associato al carico.

**19.15.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

#### ART. 21.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla programmazione aggiungere le seguenti: e progettazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (*dashboard*). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);

*1-ter.* Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (*dashboard*) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (*machine readable*), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *1-ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

**21.1.** Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 61 con le seguenti: dell'articolo 35.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programma-

zione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

\* **21.2.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **21.3.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e

semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del Commissario Straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori

economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

#### **21.4. Bonelli.**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

##### *Art. 21-bis.*

*(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)*

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata « Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione », la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e



dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

\* **21.01.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **21.02.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

#### ART. 22.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti:* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, sostituire le parole:* riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *con le seguenti:* , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,;

b) *al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) *al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti:* con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

\* **22.1.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **22.2.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti:* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, sostituire le parole:* riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *con le seguenti:* , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,;

b) *al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**22.3.** Fabrizio Rossi.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti:* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) *al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti:* con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**22.4.** Bonelli.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti:* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**22.5.** Manes, Steger.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti:* sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei pre-

statori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**22.6.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione degli interventi.

**22.10.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.

\* **22.7.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **22.8.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* comprensivo della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

**22.9.** Bonelli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *con le seguenti:* , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,.

**22.11.** Manes, Steger.

*Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti:* con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**22.12.** Manes, Steger.

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

**22.13.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

## ART. 23.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* di cui all'articolo 1 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023, n. 213, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento dell'ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, tenuto altresì conto delle ipotesi di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, iscritto all'albo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *b-bis*), ed incaricato dal soggetto contraente della polizza assicurativa. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa dal soggetto di cui al primo periodo all'indirizzo contrattualmente indicato, unitamente all'atto di nomina del proprio tecnico abilitato, nel termine di novanta giorni dall'evento, an-

che in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione. La richiesta deve recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate, per le quali deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza, sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'indennizzabilità e l'entità del danno.

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;*

**23.1.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, con le seguenti: definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,.*

**23.2.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: dell'ammontare.*

**23.3.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: subito a causa dei medesimi eventi, con le seguenti: complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, tenuto altresì conto delle ipotesi di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa,.*

**23.4.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: iscritto all'albo di*

cui all'articolo 25, comma 1, lettera *b-bis*) ed incaricato dal soggetto contraente della polizza assicurativa.

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;*

**23.5.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'impresa assicurativa aggiungere le seguenti: dal soggetto all'indirizzo contrattualmente indicato, unitamente all'atto di nomina del proprio tecnico abilitato,.*

**23.6.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta deve recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate, per le quali deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza, sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'indennizzabilità e l'entità del danno.*

**23.7.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. L'impresa assicurativa, accertata la completezza della richiesta ricevuta di cui al comma 1, deve gestirne l'istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, nel caso anche effettuando un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali e il presumibile danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

Tale termine è esteso a novanta giorni in caso di richieste di indennizzo totale di importo superiore ai trecentomila euro. Nel caso non sia stato possibile effettuare il sopralluogo a causa dello stato dei luoghi interessati dall'evento, i termini del sopralluogo sono da considerarsi sospesi fino al momento in cui i luoghi risultino accessibili.

3. Entro i termini definiti al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno alla luce di quanto previsto dal contratto assicurativo in termini di quantificazione dell'importo e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto il 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo. Sono fatte salve le previsioni del contratto assicurativo in tema di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa e le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni, diverse da quelle sopra richiamate derivanti dal contratto assicurativo, allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

**23.8.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Salvo cause di forza maggiore,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola:* dieci con la seguente: trenta.

\* **23.9.** Mattia.

\* **23.10.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Salvo cause di forza maggiore.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola:* dieci con la seguente: venti.

**23.11.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Al comma 2, sostituire le parole:* entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua con le seguenti: accertata la completezza della richiesta ricevuta di cui al comma 1, deve gestirne l'istruzione, entro sessanta giorni dalla ricezione, nel caso anche effettuando.

**23.12.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, sostituire la parola:* dieci con la seguente: sessanta.

**23.13.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei beni strumentali aggiungere le seguenti: e il presumibile danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo,.

**23.14.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale termine è esteso a novanta giorni in caso di richieste di indennizzo totale di importo superiore ai trecentomila euro. Nel caso non sia stato possibile effettuare il sopralluogo a causa dello stato dei luoghi interessati dall'evento, i termini del sopralluogo sono da considerarsi sospesi fino al momento in cui i luoghi risultino accessibili.

**23.15.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* contestazioni sul danno aggiungere le seguenti: alla luce di quanto previsto dal contratto assicurativo in termini di quantificazione dell'importo.

**23.16.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* l'importo richiesto con le seguenti:

all'avente diritto il 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo.

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**23.17.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagnani, Pizzimenti.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le aggiungere le seguenti: previsioni del contratto assicurativo in tema di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa e le.*

**23.18.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagnani, Pizzimenti.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo la parola: eccezioni aggiungere le seguenti: diverse da quelle derivanti dal contratto assicurativo,.*

**23.19.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagnani, Pizzimenti.

*Al comma 5, sostituire le parole: alla medesima data, non sono con le seguenti: il relativo sinistro sia avvenuto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano.*

**23.20.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagnani, Pizzimenti.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Zone franche urbane)*

1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.

\* **23.01.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **23.02.** Milani.

\* **23.03.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagnani, Pizzimenti.

\* **23.04.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

ART. 24.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Misure per il recupero della piena capacità del sistema produttivo)*

1. All'atto della deliberazione dello stato di ricostruzione, il Consiglio dei ministri delibera in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche.

2. Il Consiglio dei ministri delibera altresì in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure a supporto degli investimenti nei territori dei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale.

**24.2.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

« 01. All'atto della deliberazione dello stato di ricostruzione, il Consiglio dei ministri delibera in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, modulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche.

02. Il Consiglio dei ministri delibera altresì in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure a supporto degli investimenti nei territori dei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale ».

**24.3.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

« Art 20-*quater*. (Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) – 1. Al fine di concedere un contributo *una tantum* a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa. ».

**24.1.** Battistoni, Mazzetti, Cortelazzo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

**24.4.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 25.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* individuare soglie di reddito, al di sopra delle quali diventa obbligatoria l'assicurazione per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, con obbligo dello Stato di intervenire limitatamente al di sotto di tali soglie;

**25.1.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;

**25.2.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* individuare i requisiti minimi della perizia asseverata di cui all'articolo 23 comma 1;

**25.3.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi;

**25.4.** Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifiche alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

1. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, e comunque non inferiore a novanta giorni.

1-ter. La sospensione di cui al comma 1-bis si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza.

1-quater. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, non operano le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1-bis. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comu-

nali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-quinquies. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 1-ter, sono sospesi nel periodo definito dalla delibera di cui al comma 1-bis i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della tassa sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.

1-sexies. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza sono, altresì, sospesi per il periodo di cui al comma 1-bis:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e

decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni;

*d)* le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

*e)* i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;

*f)* i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1-*bis*, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis* interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

1-*octies*. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che

hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.

1-*novies*. Le esenzioni previste dal comma 1-*octies* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

*a)* risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*;

*b)* risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, dichiarati inagibili.

1-*decies*. Le esenzioni previste dai commi 1-*octies* e 1-*novies* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1-*bis*, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.

1-*undecies*. I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta



sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

*1-duodecies.* Le disposizioni di cui al comma *1-undecies*, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

*1-terdecies.* Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma *1-bis*.

*1-quaterdecies.* Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44 ».

*b)* dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*.

(*Sospensione dei termini*)

1. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 28, comma *1-bis*:

*a)* l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

*b)* il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

*c)* previa istanza del debitore, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica, previa istanza del debitore, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. Previa istanza del debitore, la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma *1-bis*.

3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma *1-bis*, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e

variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.

4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-*bis*, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Art. 28-*ter*.

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)*

1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Art. 28-*quater*.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

2. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'im-

porto ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 28-*quinquies*.

*(Misure a sostegno dei lavoratori)*

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza di cui all'articolo 28, comma 1-*bis*, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un datore di lavoro avente sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni ivi indicati e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei limiti di cui al presente articolo e in ogni caso entro il limite temporale dello stato di emergenza, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inabitabilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti

ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla

delibera dello stato di emergenza, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa individuato con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande anche derogando alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28-*sexies*.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

1. Per il periodo individuato con delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-*bis*, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi medesimi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, è riconosciuta una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nella misura massima complessiva determinata dalla predetta delibera. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa determinato dalla predetta delibera. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**25.01.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

**(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 28-ter)**

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

1. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. In deroga all'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, e comunque non inferiore a novanta giorni.

1-*ter*. La sospensione di cui al comma 1-*bis* si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza.

1-*quater*. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma

1-*bis*, non operano le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1-*bis*. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e alle tratte relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-*quinquies*. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 1-*ter*, sono sospesi nel periodo definito dalla delibera di cui al comma 1-*bis* i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della tassa sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.

1-*sexies*. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza sono, altresì, sospesi per il periodo di cui al comma 1-*bis*:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni;

d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

e) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;

f) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1-*bis*, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera

di cui al comma 1-*bis* interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

1-*octies*. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.

1-*novies*. Le esenzioni previste dal comma 1-*octies* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-*bis*, dichiarati inagibili;

1-*decies*. Le esenzioni previste dai commi 1-*octies* e 1-*novies* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1-*bis*, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.

1-*undecies*. I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni individuati dalla delibera

di cui al comma 1-*bis*, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

1-*duodecies*. Le disposizioni di cui al comma 1-*undecies*, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

1-*terdecies*. Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle Comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1-*bis*.

1-*quaterdecies*. Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44. ».

b) dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*.

(Sospensione dei termini)

1. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 28, comma 1-*bis*:

a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

b) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'I-RAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis.

3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, non trovano applicazione

le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.

4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla centrale dei rischi.

#### Art. 28-ter.

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)*

1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

#### Art. 28-quater.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

## Art. 28-quinquies.

*(Misure a sostegno dei lavoratori)*

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza di cui all'articolo 28, comma 1-bis, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un datore di lavoro avente sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni ivi indicati e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei limiti di cui al presente articolo e in ogni caso entro il limite temporale dello stato di emergenza, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre



2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa individuato con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande anche derogando alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 28-*sexies*.

*(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)*

1. Per il periodo individuato con delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale,

in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-*bis*, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi medesimi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, è riconosciuta una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nella misura massima complessiva determinata dalla predetta delibera. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa determinato dalla predetta delibera. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**25.02.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

***(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 28-ter)***

## ART. 26.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* non si applicano alle gestioni commissariali *fino alla fine del comma con le seguenti:* si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.

**26.1.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 24, comma 3, le parole: « non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « , non può superare i 6 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 6 mesi. »;

*b)* all'articolo 24, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri delibera, alternativamente, in merito alla proroga di cui al comma 3, alla conclusione dello stato di emergenza, determinando gli effetti di cui al comma 6, ovvero delibera lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. »;

*c)* all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il Dipartimento della protezione civile predispone sul proprio sito internet un'apposita sezione, nella quale pubblica le deliberazioni di cui all'articolo 24, le ordinanze di protezione civile, ivi compresi i relativi formulari e la modulistica a tale scopo predisposta, nonché le deliberazioni assunte dalle amministrazioni, anche in

gestione commissariale, relative allo stato di emergenza. »;

*d)* all'articolo 26, comma 1, le parole: « Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto dall'articolo 24, comma 6, »;

*e)* dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente: « *Art. 28-bis. (Formulari e modulistica) – 1.* Per le finalità di cui all'articolo 28, la Protezione civile predispone, secondo modelli standardizzati, i formulari e la modulistica da adottare in funzione delle singole fattispecie di fenomeni calamitosi. ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di coordinamento.

\* **26.2.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **26.3.** Milani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 24, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri delibera, alternativamente, in merito alla proroga di cui al comma 3, alla conclusione dello stato di emergenza, determinando gli effetti di cui al comma 6, ovvero delibera lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. »;

*b)* all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il Dipartimento della protezione civile predispone sul proprio sito internet un'apposita sezione, nella quale pubblica le deliberazioni di cui all'articolo 24, le ordinanze di protezione civile, ivi compresi i relativi formulari e la modulistica a tale

scopo predisposta, nonché le deliberazioni assunte dalle amministrazioni, anche in gestione commissariale, relative allo stato di emergenza. »;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: « Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto dall'articolo 24, comma 6, »;

d) dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente: « Art. 28-bis. (Formulari e modu-

listica) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 28, la Protezione civile predispone, secondo modelli standardizzati, i formulari e la modulistica da adottare in funzione delle singole fattispecie di fenomeni calamitosi. ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di coordinamento.*

**26.4.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	115
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE .....	110

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

##### INTERROGAZIONI:

5-02273 Ghirra: Ritardo nell'adozione del decreto attuativo per l'implementazione del programma GISDiL .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	116
5-02345 Ascani: Disservizi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Umbria ...	112
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	117
5-00799 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.	
5-02371 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma .....	113
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	119
5-02349 Pastorella: Regolamentazione delle attività di soccorso delle ONG .....	113
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	120
5-02372 Pellicini: Opere di illuminazione della galleria ferroviaria Castelveccana-Laveno Mombello .....	113
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	122

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma) (in videoconferenza) e dell'Unione nazionale imprese portuali (Uniport) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Evidenzia, anzitutto, che le censure che intende rilevare sul provvedimento in esame non riguardano temi strettamente legati alla competenza della Commissione.

In primo luogo, contesta l'ingiustificata accelerazione dei tempi di esame del provvedimento. Ricorda che, alla luce del fatto che lo stesso incide su diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini, soprattutto in materia di diritto dell'immigrazione, diritto penale e diritto penitenziario, sarebbe opportuna una più approfondita valutazione.

Fa presente che, sebbene appaiano condivisibili alcune previsioni del provvedimento, quali le norme in materia di anti-terrorismo, di collaboratori di giustizia e di

truffe a danno degli anziani, l'impostazione di carattere repressivo risulta inaccettabile.

Contesta, nello specifico, alcune previsioni che, sebbene estranee alla competenza della Commissione, ritiene espressive di questa modalità di azione intrapresa dal Governo.

In particolare, critica il fatto che non si intervenga sulle politiche abitative con un piano casa, come in passato proposto dalla propria forza politica con una mozione presentata in Aula, bensì introducendo sanzioni conseguenti all'occupazione degli immobili destinati a domicilio altrui. Sottolinea come, per quanto sia condivisibile tutelare i legittimi assegnatari delle abitazioni, aggravare l'apparato sanzionatorio non sia la soluzione più adeguata per assicurare che chi abbia costituzionalmente diritto ad un'abitazione effettivamente ne disponga.

Censura inoltre gli articoli relativi alla questione dell'accattonaggio, ritenendo che gli stessi determinino una discriminazione di carattere razziale a danno dei *rom*.

Contesta infine gli articoli che trattano le problematiche interne alle carceri e ai centri per l'immigrazione. Evidenzia l'importanza non soltanto di incrementare la forza lavoro impiegata nella polizia penitenziaria, ma anche di un intervento che migliori le condizioni interne alle strutture, anche in termini di tutela della salute. Ritiene che prevedere soltanto misure repressive non produrrà alcun beneficio per il Paese, aggravando le condizioni delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Giorgio FEDE (M5S) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.05.**

**ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE**

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un vicepresidente, a seguito delle dimissioni del deputato Roberto Morassut.

Ringrazia il vicepresidente Morassut per la proficua collaborazione e per aver svolto il mandato con disciplina e onore, formulando gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico assunto. (*Applausi*)

Indice, quindi, la votazione.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un vicepresidente:

Presenti e votanti ..... 25

Hanno riportato voti:

Casu ..... 12

Schede bianche ..... 13

Proclama eletto vicepresidente il deputato Andrea Casu.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Bakkali, Baldelli, Barbagallo, Cangianno, Cantone, Caroppo, Casu, Dara, Deidda, Fede, Frijia, Furgiuele, Ghio, Ghirra, Longi, Maccanti, Marchetti, Morassut, Pastorella, Pastorino, Pretto, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Traversi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nel congratularsi con il collega Casu, lo invita ad assumere la presidenza per il successivo punto all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.****ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.**

**Atto n. 155.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, dopo avere formulato gli auguri di buon lavoro al collega Casu per la sua elezione a vicepresidente della Commissione, riferisce sui contenuti dell'atto del Governo n. 155, recante lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della c.d. Legge di delegazione europea 2022-23 (legge n. 15/2024) e composto di 5 articoli ed un allegato A.

Fa presente che il provvedimento ha la finalità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380 e all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che, di conseguenza, viene novellato.

In particolare, le premesse dei citati atti europei indicano come obiettivo la riduzione della frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali *tablet*, tastiere, cuffie) in linea con i principi del *Green Deal* Europeo.

Nel dettaglio, la direttiva (UE) 2022/2380 introduce ulteriori requisiti essenziali per alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, al fine di limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali *tablet*, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, *console* portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, *mouse*, sistemi di navigazione portatili, auricolari e *laptop*), nonché di ridurre i rifiuti ambientali.

In tale ottica, la direttiva dispone: l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo; che venga offerta ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica; l'introduzione dell'obbligo di indicare attraverso etichette la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili; la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE; la previsione di un periodo di tempo congruo per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Ricorda, inoltre, che il termine fissato nella direttiva per il suo recepimento era il 28 dicembre 2023.

Passa, poi, ad illustrare sinteticamente il contenuto del decreto legislativo in esame.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 128/2016, al fine di

adeguare la normativa interna alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/2380 e all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139.

Riporta sinteticamente il contenuto dell'articolo e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli ulteriori approfondimenti. Tra le principali modifiche rientra l'aggiornamento dei requisiti essenziali delle apparecchiature radio per farle interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica; l'obbligo per gli operatori economici di prevedere la possibilità di non includere i caricabatteria con i prodotti elettronici; l'obbligo per i fabbricanti di fornire, e per i distributori di rendere fruibili tramite apposite regole di etichettatura, informazioni dettagliate sulle prestazioni di ricarica dei dispositivi. Infine, è aggiornato l'elenco delle non conformità delle apparecchiature radio e, conseguentemente, l'apparato sanzionatorio amministrativo.

L'articolo 2 prevede l'emanazione da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di un apposito decreto ministeriale – entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – con cui aggiornare la precedente normativa ministeriale con le modifiche ed integrazioni previste dallo schema di decreto legislativo di cui trattasi.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni transitorie al fine di garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle proprie apparecchiature alle disposizioni del testo. Nello specifico, prevede che le disposizioni dell'articolo 1 si applicheranno a partire dal 28 dicembre 2026 per una serie di categorie o classi di apparecchiature radio (quali telefoni cellulari portatili e *tablet*) e dal 28 aprile 2026 per i *laptop*.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 5 prescrive che le disposizioni del decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo in *Gazzetta ufficiale*.

Andrea CASU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nel manifestare la propria emozione per l'importanza dell'incarico che è chiamato a ricoprire, ringrazia il vicepresidente Morassut per avergli concesso tale opportunità e il presidente Deidda per la lealtà e la collaborazione. Esprime infine l'intenzione di svolgere il proprio ruolo con il massimo impegno.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

#### **INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **5-02273 Ghirra: Ritardo nell'adozione del decreto attuativo per l'implementazione del programma GISDiL.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta data dal rappresentante del Governo.

Sottolinea, infatti, che l'ampio lasso di tempo trascorso dall'approvazione del decreto non consente di giustificare in alcun modo il ritardo nell'implementazione del processo di digitalizzazione, che continua a

provocare notevoli disagi per coloro che offrono servizi di trasporto su gomma.

Auspica l'accelerazione dei tempi di implementazione di tale percorso di digitalizzazione, al fine di garantire la capacità di programmazione ed investimento degli operatori del settore e, conseguentemente, il diritto alla mobilità a tutti quei cittadini che non hanno la possibilità di usufruire del servizio ferroviario.

#### **5-02345 Ascani: Disservizi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Umbria.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo.

Sottolinea che i continui ritardi, cancellazioni, malfunzionamenti e disservizi di ogni tipo del sistema di trasporto pubblico locale provocano enormi disagi per i cittadini della regione Umbria, i quali spesso non riescono a raggiungere le proprie destinazioni e, conseguentemente, sono costretti a rinunciare a giornate di lavoro e di studio, nonché ad appuntamenti e visite mediche.

Contesta la mancanza di programmazione nella realizzazione dei lavori e la ritiene, peraltro, inspiegabile, alla luce del fatto che Trenitalia e RFI avevano già rilevato da tempo la necessità di tale intervento. Giudica negativamente anche la sovrapposizione di tali lavori con quelli in atto sulla tratta stradale tra Terni e Foligno. Tale situazione, infatti, costringe i bus sostitutivi a fermarsi, provocando forti disagi e continui ritardi.

Sottolinea, inoltre, l'impatto che la cancellazione dell'Alta Velocità ha avuto sui cittadini, soprattutto considerando che il costo degli abbonamenti per gli altri treni e per gli autobus è ben differente. In relazione a tale ultima questione, ricorda che non c'è stato alcun intervento a favore dei pendolari umbri.

Fa presente poi che gli annunci e gli avvisi di Trenitalia in merito ai disservizi



esistenti sono stati predisposti soltanto in lingua italiana, non consentendo così ai numerosi turisti che visitano la regione di conoscere e usufruire del sistema di bus sostitutivi.

Contesta, inoltre, la mancata comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori, evidenziando che un loro ritardo aggraverà ulteriormente i disagi dei cittadini.

Auspica, infine, che il diritto alla mobilità venga finalmente ripristinato anche per i cittadini umbri ed invita il Governo ad intervenire in tal senso.

**5-00799 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.**

**5-02371 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), replicando in videoconferenza, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta dalla risposta del rappresentante del Governo.

Fa presente che la situazione si mantiene invariata da oltre 13 anni ormai e, nonostante sia già stata sottoposta all'attenzione del Governo circa un anno fa, non sono stati realizzati gli interventi necessari.

**5-02349 Pastorella: Regolamentazione delle attività di soccorso delle ONG.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo.

Riconosce che è senz'altro necessario un migliore coordinamento tra la Guardia

costiera e le ONG. Tuttavia, contesta il fatto di aver interdetto a queste ultime la possibilità di intervenire nelle missioni di salvataggio. Evidenzia, infatti, come la loro attività risulti complementare a quella svolta dalla Guardia costiera, che non ha la capacità di intervenire tempestivamente dappertutto e che beneficerebbe di tale supporto.

Invita il Governo ad intervenire sul punto, rivedendo l'interdizione disposta a carico delle ONG e migliorando il suo coordinamento con la Guardia costiera. L'esigenza di un maggiore coordinamento non può infatti risolversi in una soluzione che mette a repentaglio la vita delle persone.

**5-02372 Pellicini: Opere di illuminazione della galleria ferroviaria Castelvecchana-Laveno Mombello.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea PELLICINI (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta. Sottolinea la delicatezza del tema, rammentando, in particolare, l'episodio, verificatosi lo scorso anno, in cui un treno merci è deragliato all'interno della galleria ed evidenziando il disagio dei passeggeri a percorrere i 3 chilometri della galleria totalmente al buio.

Auspica dunque che le opere di illuminazione necessarie vengano effettivamente realizzate nei tempi previsti e dichiarati da RFI.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma) (in videoconferenza) e dell'Unione nazionale imprese portuali (Uniport).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenzo MATAACENA, *vicepresidente di Confitarma*, e Paolo FERRANDINO, *segretario generale di Uniport*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di

vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario » (C. 1660 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-02273 Ghirra: Ritardo nell'adozione del decreto attuativo per l'implementazione del programma GISDiL.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Con il decreto-legge n. 121 del 2021 si è proceduto, al fine della semplificazione amministrativa, alla riforma del quadro normativo dei servizi passeggeri su gomma di media-lunga percorrenza, in linea con il decreto legislativo n. 285 del 2005.

Come riportato anche dalla deputata interrogante, il decreto MIT n. 124 del 15 luglio 2022, in attuazione del suddetto decreto n. 121, ha previsto una maggior semplificazione del procedimento autorizzativo, l'implementazione della piattaforma informatica relativa alla gestione informatica dei servizi di linea – cosiddetto GisdiL – e l'emanazione di un decreto attuativo per la disciplina delle specifiche tecniche e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale.

Con specifico riferimento al procedimento autorizzativo, le innovazioni introdotte dal citato decreto 121, hanno comportato significative modifiche procedurali che hanno richiesto necessari e sostanziali

correttivi al GisdiL per renderlo conforme alle nuove disposizioni normative. Tale fase è prossima alla conclusione e le modifiche apportate dovranno essere sottoposte a collaudo, il cui termine è previsto entro il prossimo mese di luglio. Ricordo che tale piattaforma è impiegata sia dalle imprese che dal MIT, a supporto della propria attività istruttoria ed autorizzativa.

Conclusa tale fase di modifiche prodromiche alla conformità normativa, si provvederà all'implementazione della piattaforma informatica per rendere digitalizzata l'autorizzazione per i servizi di linea di lunga percorrenza di competenza statale.

All'esito positivo delle attività sopra descritte e concordate con il Ministero dell'interno le modalità di accesso e consultazione della piattaforma da parte dei soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, il MIT provvederà all'adozione del decreto previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 124 del 2022.

## ALLEGATO 3

**5-02345 Ascani: Disservizi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Umbria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la società Ferrovie dello Stato Italiane ha rappresentato quanto segue.

Dal 4 maggio al 7 giugno l'intera tratta ferroviaria tra Terni e Foligno è interrotta per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati dal gestore Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Tale intervento ha comportato delle ricadute anche sulla circolazione dei treni sulla tratta Terni-Orte, con una diminuzione della capacità di trasporto, dovuta alle limitazioni derivanti dall'esercizio su binario unico.

Nelle scorse settimane sono state attuate diverse iniziative con l'obiettivo di rimodulare il servizio e mitigare le problematiche emerse durante l'interruzione. In particolare, è stata prevista l'istituzione di diversi tavoli tecnici con la regione Umbria e il Coordinamento Pendolari Umbri, a seguito dei quali Trenitalia e RFI, per rispondere alle segnalazioni di alcuni pendolari, hanno apportato miglioramenti ai collegamenti bus nella tratta Foligno – Terni via Spoleto – prevedendo la sostituzione delle 33 corse treno feriali con 40 collegamenti autobus – e modificato alcuni orari di partenza dei treni dalla stazione di Terni.

Al fine di offrire maggiore capienza ai pendolari del bacino ternano in partenza verso Roma, a partire dallo scorso 20 maggio, è stato posticipato alle 6.26 il treno delle 6.10 e aggiunto un nuovo treno alle 8.24, per il solo periodo dell'interruzione. Soluzioni di viaggio che vanno ad aggiungersi a quelle già previste delle 5.30, delle 6.57 (treno blues proveniente da Rieti e che non ferma ad Orte) e delle 7.41. Inoltre, è stata istituita la corsa bus di supporto in partenza da Terni alle ore 6.55, con fermata a Narni-Amelia e arrivo a Orte alle 7.45.

Il nuovo orario di partenza del treno delle ore 6.26 con arrivo previsto a Roma Termini

alle 7.35 si propone di raccogliere le esigenze di mobilità di coloro che partivano con il regionale veloce delle 6.48. Questa soluzione ha comportato di conseguenza, delle modifiche riguardanti il regionale veloce da Roma Termini ad Ancona, con espletamento del servizio con bus unicamente nella tratta tra Orte e Foligno.

Con riferimento, invece, al servizio *Intercity*, i treni coinvolti dai lavori per la costruzione della galleria artificiale nella tratta Terni-Giuncano e dalle attività propedeutiche all'attivazione dell'ERTMS nella tratta Orte-Foligno, sono stati deviati via Terontola, con l'istituzione di bus sostitutivi. Come condiviso con il Comitato pendolari di Terni, Trenitalia ha previsto la possibilità, per i titolari delle Carte Tutto Treno Umbria valide tra Roma e Perugia, di utilizzare i collegamenti *Intercity* tra Roma e Terontola durante il periodo dell'interruzione.

Infine, per quanto riguarda l'Alta Velocità, fino al termine dei suddetti lavori, i servizi Frecciargento sulla tratta Roma-Terni – Falconara Marittima-Ravenna sono soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno ed in direzione Roma dal 4 maggio all'8 giugno. In questo caso, la vendita degli abbonamenti per il mese di maggio su tali servizi è stata sospesa.

Trenitalia ha rappresentato che i sistemi di vendita ed informazione sono stati aggiornati con le modifiche descritte, con contestuale invio di messaggi di *smart caring* e annunci nelle stazioni interessate, nonché con la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale. Infine, l'informazione ai passeggeri è stata rinforzata con l'ausilio di apposite locandine informative affisse nelle bacheche delle stazioni e la predisposizione di presidi di *front line* nelle stazioni di Terni e Narni.

Il MIT ha sensibilizzato Trenitalia affinché, nel prosieguo degli importanti lavori previsti, adotti un sistema efficace di comunicazione nonché di programmazione e protezione dei passeggeri, al fine di evitare disagi per la mobilità dei cittadini umbri.

## ALLEGATO 4

**5-00799 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.****5-02371 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-02371 e n. 5-00799 in quanto vertono su analogo argomento.

In premessa, rappresento che la regione Lazio ha formalmente manifestato la volontà di riattivare, per il servizio viaggiatori, la linea ferroviaria Priverno-Terracina, chiusa alla circolazione dal 2012 a seguito della caduta di alcuni massi dal Monte Cucca, nel comune di Terracina, tra le località di Frasso e La Fiora.

Tale proposito ha trovato riscontro negli allegati all'Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura ferroviaria condiviso da regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), stilato in coerenza con il Piano regionale della mobilità dei trasporti e della logistica, dove si prevede la riattivazione della tratta ferroviaria citata.

In conseguenza di tale valutazione, è stato attivato, a partire dallo scorso febbraio, un tavolo tecnico a cui hanno preso parte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio, RFI, la Prefettura di Latina e il comune di Terracina, con l'obiettivo, partendo dal ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area interessata dall'evento franoso, di condividere un piano di azione e di individuare i relativi fabbisogni finanziari per la riattivazione della suddetta infrastruttura secondo i più recenti *standard* prestazionali.

Negli scorsi mesi, si sono susseguiti diversi incontri, l'ultimo dei quali il 17 aprile scorso, dove sono state analizzate le tematiche inerenti agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzati alla messa in sicurezza del tratto ferroviario e dell'attiguo tratto stradale della strada sta-

tale 699. In ordine a tale aspetto, il MASE ha evidenziato che la normativa vigente prevede che la regione Lazio provveda a trasmettere un primo livello progettuale che dovrà essere valutato dalla competente Autorità di bacino distrettuale.

Successivamente, si procederà a stabilire il modello di esercizio da attuare sulla linea e alla verifica dello stato delle opere d'arte e dei dispositivi di sicurezza ivi installati, al fine di programmare le necessarie attività di manutenzione straordinaria della linea e adeguare le stazioni e le fermate della linea alla specifica tecnica di interoperabilità ferroviaria per le persone a mobilità ridotta.

Segnalo che, nel corso delle riunioni, il MIT ha rappresentato alla società RFI la necessità di fare una ricognizione dei passaggi a livello presenti sulla linea, al fine di verificare la possibilità di eliminarne una parte, approfittando dell'attuale chiusura della linea.

Agli esiti delle valutazioni del tavolo tecnico, il MIT procederà ad individuare e proporre nei propri documenti di programmazione forme di finanziamento, articolate anche in una o più fasi, per i successivi sviluppi progettuali e realizzativi dell'intervento di ripristino della tratta ferroviaria.

Infine, rappresento che, nelle more della riattivazione della linea ferroviaria Priverno-Terracina, il MIT ha rilasciato a Trenitalia, nell'ambito del vigente Contratto di servizio Intercity, il *nulla osta* ad assegnare la fermata di Monte San Biagio –Terracina Mare ad alcuni treni previsti lungo la direttrice Roma-Napoli, via Formia. Detta modifica sarà possibile a partire dall'orario estivo di giugno 2024 e riguarderà una coppia di treni.

## ALLEGATO 5

**5-02349 Pastorella: Regolamentazione delle attività di soccorso delle ONG.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha recentemente richiesto all'ENAC di sensibilizzare gli operatori dei velivoli impiegati dalle ONG, che sistematicamente operano nel mare Mediterraneo centrale, sul rispetto degli obblighi discendenti dalla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo di Amburgo del 1979 e, in particolare, sulla necessità di rapportarsi con l'Autorità responsabile del coordinamento del soccorso marittimo competente per area, con l'obiettivo di scongiurare situazioni di confusione nelle operazioni di soccorso o l'adozione di iniziative autonome in mancanza di coordinamento.

Occorre precisare che gli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di Amburgo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 devono:

assicurare che tutti i comandanti delle proprie unità navali abbiano l'obbligo di soccorrere un'altra unità in pericolo;

dichiarare una propria *Search and Rescue Region*, ossia un'area all'interno della quale si assume la responsabilità di garantire un sistema efficiente ed adeguato di ricerca e soccorso in mare;

istituire un *Rescue Coordination Centre* (RCC) responsabile di coordinare le operazioni SAR.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera italiana è il solo soggetto istituzionale titolato ad intervenire e a coordinare l'at-

tività nell'area SAR di giurisdizione, abilitato al compimento di operazioni di ricerca e soccorso con l'impiego di mezzi navali e aerei propri, ed anche, avvalendosi di quelli di altre Amministrazioni dello Stato o di quelli civili disponibili, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica delle richiamate Convenzioni internazionali.

Pertanto, le unità navali ed aeree che intendono prestare assistenza, in ottemperanza all'obbligo sopra citato, devono informare tempestivamente del *distress* i *Rescue Coordination Centre* restando conseguentemente obbligate a mettersi a disposizione degli stessi Centri e ad osservare le relative istruzioni, per un ordinato, sicuro e corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.

Infatti, l'obbligo di informare la competente Autorità, in capo a qualunque comandante di mezzo aeronavale venuto comunque a conoscenza di un pericolo per la vita umana in mare, deriva dalla necessità di consentire al Centro responsabile per il *Search and Rescue* (SAR) di coordinare correttamente l'evento, evitando duplicazioni e il sovraccaricamento del flusso comunicativo. La finalità è quella di consentire al coordinatore della missione SAR di procedere all'assegnazione di compiti e delle correlate procedure operative, quali lo svolgimento di preordinati schemi di ricerca a cura dei mezzi navali ed aerei impiegati, mediante un'adeguata valutazione di tutte le risorse disponibili.

Risulta prioritario assicurare la necessaria *deconfliction* per la sicurezza del



volo, indicando differenti aree e quote di navigazione aerea e canali di comunicazione radio tra assetti aeronavali, giungendo all'individuazione di un *Aircraft Coordinator*, figura prevista dalla manualistica internazionale in materia, ossia l'*International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual* (Manuale IAMSAR).

In tale contesto giuridico, pertanto, ENAC ha adottato le ordinanze indicate dall'onorevole interrogante per richiamare i suindicati operatori al rispetto del quadro normativo vigente in materia, evidenziandone, in caso di inosservanza, i connessi profili sanzionatori.

## ALLEGATO 6

**5-02372 Pellicini: Opere di illuminazione della galleria ferroviaria  
Castelveccana-Laveno Mombello.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la Società Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.

In linea con il piano di adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità delle gallerie della rete ferroviaria, RFI ha completato nel corso del 2023 la progettazione definitiva dell'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di emergenza della Galleria Laveno sulla linea ferroviaria Gallarate – Luino e si è, quindi, provveduto ad appaltarne i lavori di realizzazione.

Sono stati, inoltre, previsti ulteriori interventi finalizzati al soccorso in galleria e

alla gestione delle emergenze, tra cui un'area di *triage*.

Nel dicembre 2023, RFI ha sottoscritto, con l'impresa appaltatrice, il contratto per la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

La progettazione esecutiva si è conclusa ad aprile 2024 e ad inizio maggio il progetto è stato approvato dalle strutture tecniche di RFI.

L'avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le tempistiche dell'intervento, esso sarà attuato per fasi e si prevede il completamento delle attività entro il secondo trimestre del 2025.

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	132

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	125
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	133
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara)</i> .....	137

**SEDE REFERENTE:**

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
--	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi .....	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
---	-----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	130
5-02433 Barabotti: Iniziative di competenza circa eventuali misure di <i>de-risking</i> per la realizzazione di impianti geotermici .....	130
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	142
5-02434 Pavanelli: Sul finanziamento del progetto relativo ai biocarburanti della controllata keniota di Eni SpA da parte del Fondo Italiano per il Clima .....	130
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-02435 Peluffo: Sui tempi per l'adozione del decreto « Fer-X » anche in vista della riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord .....	130
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-02436 Squeri: Iniziative di competenza sulla problematica delle concessioni idroelettriche volte, anche, a sbloccare gli investimenti concernenti tali infrastrutture nel quadro del raggiungimento degli obiettivi PNIEC 2030 .....	131
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	147

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.**

**C. 1803 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 26 marzo 2024, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008, Protocollo approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta nel 1976 a Barcellona e modificata nel 1995. Segnala che il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Ricorda, inoltre, che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi (Prot. 5) e, infine, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).

Fa presente, quindi, che ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, che im-

pegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, che concili lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, preservando le zone costiere per le future generazioni, favorisca un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, assicuri la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, riduca gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine consegua la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Venendo ai suoi contenuti, riferisce che l'accordo consta di 40 articoli, suddivisi in VII Parti.

La Parte I (articoli 1 – 7) contiene: disposizioni generali; definizioni; ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo; riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali; obiettivi; principi generali di gestione.

La Parte II (articoli 8 – 15) individua gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche, le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, le tutele addizionali per le isole e per il patrimonio culturale, anche subacqueo. In particolare, per quanto attiene a profili di specifico interesse della Commissione, evidenzia che l'articolo 9 dispone, tra l'altro, che le Parti: provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future; definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone

costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico; convengono di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell'ubicazione e nell'esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo; di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri; di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali; di subordinare ad autorizzazione le infrastrutture, impianti, opere e strutture per la produzione di energia, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie.

Ricorda poi che la Parte III (articoli 16 – 21) riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere: meccanismi di monitoraggio e osservazione; definizione di un quadro di riferimento regionale comune e strategie, piani e programmi nazionali; adeguati strumenti di politica fondiaria; pertinenti strumenti economici e finanziari, mentre la Parte IV (articoli 22 – 24) contiene articoli che si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione.

Fa presente quindi che la Parte V (articoli 25 – 29) reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, la Parte VI (articoli 30 – 33) reca disposizioni in materia di punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative mentre, infine, la Parte VII (articoli 34 – 40), reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

In ultimo, ricorda che il disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di

esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Nessuno chiedendo di intervenire formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**Atto n. 150.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 maggio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 giugno.

Invita, quindi, il relatore Barabotti a formulare una proposta di parere.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*), che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm e in distribuzione. Avverte che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) rileva che la proposta di parere del relatore è stata resa disponibile con una tempistica che rende difficile un suo approfondito esame. Chiede quindi al relatore di illustrarne il contenuto.

Emma PAVANELLI (M5S), richiamando la proposta di parere alternativa con condizioni e osservazioni presentata dal suo gruppo, di cui auspica l'approvazione, esprime rammarico per il fatto che sia stata persa l'occasione di elaborare una proposta di parere unitaria, ciò che imputa a responsabilità della maggioranza, che non si è adoperata per pervenire ad un testo condiviso da tutte le forze politiche. Si associa, quindi, alla richiesta rivolta al relatore dal collega Cappelletti di illustrare in modo approfondito i contenuti della proposta di parere formulata, dando conto in particolare delle condizioni e delle osservazioni proposte.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, evidenzia preliminarmente che la proposta di parere è stata predisposta tenendo in considerazione i numerosi contributi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva, svolta congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato. Fa riferimento sia agli spunti di riflessione offerti dai colleghi parlamentari, che alle memorie trasmesse e alle audizioni svolte, nonché ai pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

Illustra quindi nel dettaglio la proposta di parere dando, inoltre, integrale lettura delle condizioni e osservazioni ivi contenute (*vedi allegato 2*). Sottolinea, altresì, che sono state effettuate diverse interlocuzioni con il Governo che hanno reso possibile

formulare una proposta di parere ampiamente articolata.

Nel sottolineare anch'egli l'esigenza di pervenire a proposte di parere quanto più possibile condivise, ricorda in ogni caso che l'*iter* di esame del provvedimento è stato particolarmente approfondito, con tempi che avrebbero consentito a tutti i gruppi di far pervenire eventuali loro valutazioni e suggerimenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame contiene significative criticità che illustra nel dettaglio.

Innanzitutto, ritiene che all'articolo 1 appare necessario perimetrare con maggiore precisione quali siano le pubbliche amministrazioni deputate ai controlli e circoscrivere con maggiore precisione le fasi delle attività economiche a cui tali controlli si riferiscono. Inoltre, non appare chiaro se il decreto trovi applicazione solo sui controlli da eseguire quando l'attività economica è già nella fase di svolgimento oppure se riguardi, a ritroso, anche tutti i controlli che vengono effettuati al momento dell'avvio delle attività.

Per quanto riguarda l'articolo 2, rileva che la previsione del coordinamento tra le amministrazioni mediante la stipula di accordi e convenzioni impone la necessità di individuare un organo terzo deputato a coordinare e vigilare sull'attuazione delle semplificazioni nei controlli, proprio al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni a carico delle imprese. È infatti dell'avviso che in sua assenza, non si comprende chi sarebbe tenuto a vigilare sul rispetto degli adempimenti posti dalle diverse amministrazioni. Non giudica altresì condivisibile la previsione di tempi eccessivamente stringenti e verosimilmente incongrui ai fini del « censimento dei controlli » operato da ogni amministrazione. Ritiene che tale impostazione possa far emergere il rischio di non centrare gli obiettivi di semplificazione e di differire nel tempo l'efficacia delle attività cognitive e la validità della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività economiche. In sintesi, valuta la semplificazione risultante dallo schema di decreto debole e prospettica, con il rischio concreto

che gli interventi risultino meramente declamatori e privi di certezze riguardo l'effettiva realizzazione delle semplificazioni prefigurate.

Relativamente all'articolo 3, evidenzia che esso prevede l'imposizione, seppure su base volontaria, di ulteriori costi in capo agli operatori economici non solo per accedere al cosiddetto « report certificativo », ma anche per gli *audit* effettuati dagli organismi di certificazione al fine verificare la conformità alle norme vigenti. Osserva, inoltre, che emergono preoccupazioni per la parziale privatizzazione dei controlli, laddove si prevede che l'elaborazione delle « norme tecniche » e delle « prassi di riferimento » sia rimessa a soggetti privati, sia pure con una prospettata « ratifica » da parte di un regolamento ministeriale. Segnala poi, in particolare, che al comma 3, lettera *b*), il riferimento a certificazioni, rilasciate sotto accreditamento, che perseguono gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e i principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) non sembra rispecchiare i criteri direttivi della legge delega, con l'effetto di introdurre standard ancora in evoluzione, con impatti potenzialmente rilevanti sui costi di conformità, specialmente per le micro e le medie imprese. È quindi dell'avviso che occorra valutare attentamente il criterio del possesso delle certificazioni da parte delle imprese, in quanto, sebbene valido, la sua applicazione indiscriminata potrebbe penalizzare le micro imprese, che spesso non accedono a simili strumenti per via della loro ridotta struttura. Ritiene che il criterio dovrebbe essere modulato in base alla dimensione dell'operatore economico per evitare ricadute negative sulle piccole imprese.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva come, al fine di garantire la completezza delle informazioni riportate all'interno del fascicolo informatico non sia stata introdotta la possibilità del cosiddetto « caricamento spontaneo » dei dati da parte degli stessi operatori economici, ivi compresi i verbali e gli esiti dei controlli ricevuti, né la possibilità di differenziare i dati caricati dalle amministrazioni da quelli caricati spontaneamente dell'impresa, in modo da

consentire alle amministrazioni di controllare questi ultimi in maniera più stringente.

In merito all'articolo 5, rileva il mancato riferimento ai principi di collaborazione e buona fede tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini, principi già presenti nell'ordinamento all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Osserva, inoltre, che non è stata adeguatamente affrontata la necessità di adottare banche dati comuni per le amministrazioni che operano nel medesimo settore e implementare una modulistica omogenea che possa essere predisposta congiuntamente dagli organismi preposti ai controlli. Crede che tale meccanismo, unitamente al fascicolo informatico di impresa, consentirebbe una maggiore uniformità di informazioni in possesso delle amministrazioni preposte ai controlli.

Per quanto riguarda l'articolo 7, rileva che la clausola di invarianza finanziaria che introduce, per quanto rispondente alle indicazioni della legge delega, appare obiettivamente incongrua, essendo irrealistico prevedere la messa in campo di attività di dialogo e cooperazione con gli operatori economici senza risorse dedicate. Analogamente, all'articolo 8, rileva una sostanziale incongruenza nel prevedere operazioni di significativo impatto organizzativo senza fare fronte a nuovi costi.

Per quanto concerne il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale (IA), di cui all'articolo 9, ritiene che non sono state previste adeguate garanzie per le imprese e i soggetti coinvolti nei controlli tramite IA, anche ai fini di una più incisiva salvaguardia della effettività del contraddittorio ed una meno generica prefigurazione delle conseguenze della violazione dei formalismi algoritmici.

Infine, in merito al trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 10, evidenzia che non sono state introdotte misure volte a minimizzare il rischio di errori e distorsioni da parte delle amministrazioni competenti in relazione all'uso dei dati e dei modelli di analisi sviluppati tramite *software* di intelligenza artificiale, né misure volte a garantire, ai medesimi operatori

economici, la conoscibilità degli elementi presi in esame per il controllo e l'agevole praticabilità di un reale contraddittorio

Per tali motivi preannuncia un orientamento contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio FERRARA (M5S) illustra la proposta di parere favorevole, alternativa a quella del relatore, presentata dal suo gruppo, dando lettura integrale delle condizioni e osservazioni ivi contenute, sottolineando che con esse si intende dare recepimento a quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nonché ai pareri di altri soggetti, tra i quali la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato (*vedi allegato 3*).

Emma PAVANELLI (M5S), esprimendo nuovamente rammarico per l'assenza di un confronto tra le forze politiche di maggioranza e opposizione volto a elaborare una proposta di parere condivisa, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), per i motivi già illustrati nel suo precedente intervento, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S, che non sarà pertanto posta in votazione.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione della Giornata della ristorazione.**

**C. 1672 Squeri ed altri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del contenuto della proposta a sua prima firma all'esame, osserva che il provvedimento muove dall'esperienza della manifestazione – dal titolo Giornata della ristorazione per la cultura dell'ospitalità italiana – promossa il 28 aprile 2023 dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio con i patrocinii del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, nonché con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto l'alto valore dell'iniziativa. Ricorda che la manifestazione si è caratterizzata, tra l'altro, per l'organizzazione contestuale di numerose iniziative, diffuse sull'intero territorio nazionale e all'estero (in particolare in Francia, in Germania e negli Stati Uniti), che hanno coinvolto attività di pubblico esercizio, tra le quali i ristoranti, le trattorie, le osterie e le pizzerie.

Ritiene che l'istituzione di una Giornata della ristorazione si propone dunque come iniziativa volta a celebrare strutturalmente il ruolo di questo comparto, importante per l'Italia sotto il profilo economico e per la filiera e la promozione del *made in Italy*, nonché a valorizzare la componente altamente identitaria che assume per i territori.

Venendo al testo del provvedimento, composto di quattro articoli, fa innanzitutto presente che l'articolo 1 dispone che la Repub-



blica riconosce il terzo sabato del mese di maggio quale Giornata della ristorazione. Rileva che la finalità enunciata dalla norma è di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità. Specifica che la norma pone i seguenti principi ispiratori: inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale; innovazione, al fine di consentire una qualificazione dell'offerta e del servizio, stimolando la ricerca di nuove forme e stili; sicurezza e legalità, attraverso il rispetto delle regole e l'adozione dei comportamenti atti a favorire la salubrità alimentare, la tracciabilità e la trasparenza nonché il contrasto a comportamenti idonei a ledere la dignità del settore; promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana nella sua qualità di eccellenza rinomata a livello internazionale.

Evidenzia che si prevede, inoltre, che la Giornata sia un evento diffuso, coinvolgendo gli esercizi della ristorazione in Italia e all'estero.

Riferisce quindi che l'articolo 2, comprensivo di quattro commi, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova, in occasione della Giornata della ristorazione, un'iniziativa di approfondimento dedicata alle finalità e ai principi già indicati nell'articolo 1. Per ogni ricorrenza annuale della Giornata viene individuato un tema simbolico della ristorazione, associato alle iniziative e manifestazioni previste per celebrare la Giornata.

Sottolinea che è anche previsto che, in occasione dell'iniziativa, vengano conferite dieci medaglie a imprenditori del settore della ristorazione che si sono distinti in alcuni ambiti determinati. A tal fine, l'articolo demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle candidature e la loro valutazione.

Si prevede, inoltre, che le istituzioni territoriali possano promuovere e sostenere, in occasione della Giornata, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni. L'obiettivo di tali

iniziative è indicato nella celebrazione della ristorazione, favorendo, in particolare, attività ed iniziative volte a valorizzare la sostenibilità, l'innovazione, la sicurezza, la legalità e l'immagine della filiera della ristorazione. Osserva, peraltro, che si consente alle istituzioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni interessate, la promozione nelle scuole di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Illustra poi l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale. Nello specifico, segnala che esso prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata della ristorazione, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Riferisce, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle predette disposizioni ogni amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

**Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.**

**Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente *Ilaria CAVO*. — Interviene in videoconferenza il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica *Claudio Barbaro*.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

*Ilaria CAVO*, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02433 Barabotti: Iniziative di competenza circa eventuali misure di *de-risking* per la realizzazione di impianti geotermici.**

*Andrea BARABOTTI* (LEGA), che interviene in videoconferenza, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato *Claudio BARBARO*, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

*Andrea BARABOTTI* (LEGA), che interviene in videoconferenza, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Apprezza il lavoro finora svolto sulla semplificazione in tema di transizione energetica e conseguimento degli obiettivi anche relativi al *mix* energetico. Sottolinea, allo stesso tempo, come sia necessario istituire incentivi concreti per lo sviluppo di misure di *de-risking* sulla ricerca geotermica, prendendo a modello le esperienze di altri Paesi, già all'avanguar-

dia sul punto. Prende atto, peraltro, come dalle parole del Governo non si evinca l'intenzione di investire su misure di questo genere.

**5-02434 Pavanelli: Sul finanziamento del progetto relativo ai biocarburanti della controllata keniota di Eni SpA da parte del Fondo Italiano per il Clima.**

*Antonio FERRARA* (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato *Claudio BARBARO*, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

*Antonio FERRARA* (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo al quale era stato chiesto di rendere disponibili dati anche di dettaglio, che non ha invece fornito. Sottolinea che il progetto in questione non sta conducendo ai risultati attesi, né dal punto di vista della produzione, né dal punto di vista sociale. Sotto il primo profilo, i volumi di produzione presentano una resa molto inferiore al 10 per cento. Per ciò che attiene al secondo profilo, ed in particolare alla realizzazione del Piano Mattei in Kenya, evidenzia un insufficiente supporto tecnico operativo da parte di Eni ai coltivatori. Conclude affermando che bisogna stabilire criteri per lo stanziamento delle risorse del progetto al fine di evitare che la costruzione di impianti dia luogo a cosiddette « cattedrali nel deserto ».

**5-02435 Peluffo: Sui tempi per l'adozione del decreto « Fer-X » anche in vista della riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord.**

*Marco SIMIANI* (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato *Claudio BARBARO*, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Prendendo atto della riferita tempistica relativa all'adozione del cosiddetto decreto FER-X, evidenzia il notevole interesse che la città di Civitavecchia, il suo porto e il suo territorio ripongono sulla produzione di energia da fonte rinnovabile e, in particolare, sull'eolico *off-shore*, nonché sulla riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord.

Ricorda, peraltro, che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Civitavecchia) ha già provveduto a individuare il sito ove collocare sistemi di produzione di energia eolica *off-shore*, ciò che dimostra un concreto interesse.

Conclude sottolineando come tale auspicato intervento si porrebbe nella direzione dell'attuazione e dello sviluppo delle politiche di transizione ecologica che il Paese ha l'obiettivo di perseguire e rappresenterebbe altresì un importante parco eolico per la Regione Lazio.

**5-02436 Squeri: Iniziative di competenza sulla problematica delle concessioni idroelettriche volte, anche, a sbloccare gli investimenti concernenti tali infrastrutture nel quadro del raggiungimento degli obiettivi PNIEC 2030.**

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, auspica che le interlocuzioni in corso con la Commissione europea, dirette ad illustrare la necessità di innovare la disciplina introdotta in attuazione del PNRR, siano efficaci e proficue, anche al fine di sbloccare tempestivamente i potenziali investimenti rivolti al settore idroelettrico.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803  
Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (C. 1803 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150);

premesso che:

l'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con il quale è stata conferita la delega esercitata con il presente schema di decreto legislativo, è rubricato come « Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche »;

l'articolo 1, comma 2, reca le definizioni di « attività economica », « controlli » e « soggetto controllato » e non anche quella relativa alla diffida amministrativa, atto tuttavia menzionato nel testo con riguardo alla sanabilità di talune irregolarità;

l'articolo 1, comma 3, prevede, in modo talora eccessivamente indeterminato, gli ambiti che restano esclusi dall'applicazione del decreto;

i termini indicati al comma 1 dell'articolo 2 potrebbero non risultare adeguati all'efficiente svolgimento delle attività di elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica nonché per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;

l'articolo 2, commi da 2 a 4, reca la previsione di un'attività ricognitiva, con conseguenti effetti semplificatori, da parte delle amministrazioni, per la quale si esprime apprezzamento rilevandosi, tuttavia, l'esigenza che si operi un più coerente coordinamento testuale e normativo;

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'Ente Nazionale Italiano di unificazione

(UNI) elabora – per ciascun ambito omogeneo – norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso ai quali associare il *report*;

l'articolo 3, comma 3, elenca i parametri da prendere in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso la cui individuazione trova fondamento nel perimetro definito dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con la quale è stata conferita la delega;

l'articolo 4 reca disposizioni sul fascicolo informatico di impresa, rafforzandone il ruolo e definendo un sistema di controlli efficace ma semplificato, per il quale si rileva la necessità di un effettivo e corretto suo utilizzo;

l'articolo 5 prevede, in materia di procedimento di controllo delle attività economiche, disposizioni circa l'esonero temporaneo dai controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi nonché circa il preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante;

l'articolo 6, comma 1, assegna all'interessato un termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida per adempiere alle prescrizioni violate e per rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo;

l'articolo 7, comma 1, effettua un richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di interpello all'amministrazione finanziaria, mentre ai sensi dell'articolo 1 i controlli in materia fiscale restano esplicitamente esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;

l'articolo 8 dello schema in esame prevede la definizione di un piano di for-

mazione specifica del personale preposto ai controlli individuando i soggetti che la erogano;

l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti nonché ravvisata la necessità di introdurre garanzie stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale;

valutati i rilievi della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;

considerate le audizioni svolte,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) in epigrafe, provveda il Governo ad integrare i riferimenti normativi richiamati nell'articolato e non indicati nello stesso, e in particolare: la legge n. 317 del 1986, la legge n. 580 del 1993, il decreto legislativo n. 33 del 2013, il regolamento 765/2008, il decreto legislativo n. 219 del 2016, il regolamento 2016/679;

2) all'articolo 2, nella rubrica, si sopprima le seguenti parole: « non necessari e non proporzionati »;

3) all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si sopprima il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, non coerenti con la legge delega;

4) all'articolo 5, comma 8, provveda il Governo a un allungamento da cinque ad almeno dieci giorni del tempo di preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante, chiamata a fornire all'impresa l'elenco della documentazione necessaria all'ispezione;

5) all'articolo 6, comma 1, provveda il Governo a portare il termine entro il quale l'impresa deve porre fine alle violazioni da quindici ad almeno venti giorni dalla data di diffida;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'inserimento della definizione di « diffida amministrativa » intesa come l'invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

*b)* all'articolo 1, comma 3, considerata l'eccessiva indeterminazione dei settori « della sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali » quali ambiti esclusi dall'applicazione del provvedimento in esame, valuti il Governo di sostituire le parole da: « i controlli disposti per esigenze di sicurezza » fino alla fine del comma con le seguenti: « i controlli disposti nei confronti delle imprese che producono beni e servizi destinati alla sicurezza e difesa nazionale, ivi incluse quelle soggette alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, o la cui attività è necessaria per garantire la continuità delle relazioni internazionali »;

*c)* all'articolo 2, comma 1, primo periodo, si riduca da centoventi a sessanta giorni il termine previsto per l'elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e si aumenti da centoventi a centocinquanta giorni il termine per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;

*d)* all'articolo 2, comma 2, si sopprima la parola: « straordinaria »;

*e)* al comma 3, si valuti di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;

*f)* con riguardo alle procedure di cui ai commi 2 e 3, si valuti l'opportunità di meglio scandire le relative tempistiche, fissando dei termini per la ricognizione e per l'elaborazione del documento di sintesi;

g) all'articolo 2, comma 4, si sostituiscono le parole: « di cui al comma 2 » con le seguenti: « di cui ai commi 2 e 3 »;

h) all'articolo 2, comma 5, che introduce il nuovo articolo 23-bis nel decreto legislativo n. 33 del 2013, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la novella di cui alla lettera a) con l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, inserendo nel nuovo articolo 23-bis le seguenti parole: « , nonché le risposte ai quesiti sulla corretta interpretazione delle fonti normative, che costituiscono criteri interpretativi di carattere generale » e sopprimendo il citato articolo 7, comma 2;

i) all'articolo 2, comma 5, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « biennale » con la seguente: « triennale » al fine di allineare i tempi della ricognizione dei controlli con quelli relativi all'aggiornamento dell'elenco degli obblighi;

l) all'articolo 4, comma 1, al fine di consentire alle imprese di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della Pubblica amministrazione, dopo le parole: « attività di vigilanza consultano » inserire le seguenti: « ed alimentano con gli esiti dei controlli »;

m) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « e svolgimento dei controlli, » valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a specificare che l'accesso al fascicolo informatico avviene direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti;

n) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare la tipologia delle sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005;

o) all'articolo 5, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prolungare il lasso temporale, fissato in sei mesi dal provvedimento, che consente al soggetto controllato l'esonero dai medesimi controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi;

p) all'articolo 7, in caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragio-

nevoli, si preveda che le associazioni possano segnalare tale circostanza al Dipartimento per la funzione pubblica che provvede nell'ambito delle proprie competenze;

q) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto riferito ai controlli fiscali esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;

r) all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2, conseguentemente all'osservazione di cui alla lettera h);

s) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire FormezPA tra i soggetti che erogano la formazione per il personale;

t) all'articolo 9, comma 3, nella prospettiva di introdurre garanzie più stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo, dettagliando e rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, l'intelligenza artificiale deve essere inquadrata in funzione strumentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. A tali fini, le amministrazioni devono garantire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguata e specifica formazione al proprio personale;

u) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per le regioni e province autonome, nonché di abrogare l'articolo 14 del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

v) valuti il Governo, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, di considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni aggiornate già in possesso delle imprese e di adoperarsi affinché si tenga debitamente conto delle specificità e del-

l'attività svolta dalle imprese più piccole, per evitare ulteriori aggravii di costi;

z) valuti il Governo in sede di attuazione dell'articolo 5, di valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi premianti per le imprese conformi agli adempimenti e ai controlli, oltre all'esonero dai controlli per un periodo di tempo definito.



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI  
PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA**

La X Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della Delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, N. 118, come da ultimo integrata dall'articolo 12, comma 4 della legge annuale sul mercato e la concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023, n. 214);

premesso che:

il provvedimento in esame è preordinato a dare attuazione ai principi di riferimento e ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di introdurre una disciplina di principi e strumenti – comuni a tutte le pubbliche amministrazioni – volta a razionalizzare le norme sui controlli pubblici delle attività economiche private nonché a eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli medesimi per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto di principi e criteri direttivi nonché nel rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59/1997, cosiddetta « Legge Bassanini »;

considerato che:

nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di semplificare, razionalizzare e coordinare i controlli sulle

attività economiche eliminando duplicazioni e interferenze quale fonte di oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI al punto da pregiudicarne la stessa competitività, lo schema di decreto legislativo *de quo* sconta una serie di criticità, prima fra tutte la carenza di un *quid novi* avuto riguardo alla materia delle semplificazione dei controlli sulle imprese;

lo schema di provvedimento normativo, infatti, come rilevato dal parere reso lo scorso 25 gennaio dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, « non stravolge il quadro giuridico vigente » « già caratterizzato da una normativa specifica, per quanto sintetica e non aggiornata » né provvede alla sua formale abrogazione (cfr. articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 5 del 2012). Lo stesso non opera un raccordo con le discipline di settore con le quali le nuove disposizioni sembrano sovrapporsi, omettendo inoltre di chiarire il rapporto con le normative regionali esistenti in materia, come nelle ipotesi di violazioni sanabili di cui all'articolo 6 del decreto medesimo;

si tratta di un provvedimento che, nonostante la palese intenzione di basare il proprio assetto rispettivamente sul cosiddetto controllo collaborativo e su un « dialogo tra amministrazioni e attività economiche che limitino, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni », non sembra affatto allinearsi a una visione moderna del rapporto tra imprese e PA e quindi indirizzato verso una logica partenariale e collaborativa, nella quale, in un'ottica congiunta, l'accertatore non solo svolge le funzioni di vigilanza e controllo ma altresì supporta l'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione corretta delle norme medesime;

si aggiunga che la finalità di « semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo » viene perseguita mediante un articolato *iter* programmatico che, *de facto*, obbliga ogni amministrazione pubblica ad effettuare, in tempi stringenti e verosimilmente incongrui (centoventi giorni), sulla base di uno « schema standardizzato », un « censimento dei controlli » di propria competenza (comma 1); a realizzare, altresì, con « cadenza triennale » (comma 4), una « ricognizione straordinaria » — che, in realtà, tale non è data la natura di cadenzata periodicità che essa riveste — dei controlli « operati nell'ultimo triennio », con evidenziazione dei relativi « esiti » (comma 2, prima parte); un « rapporto sullo stato dei controlli », destinato al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una « verifica » da parte di quest'ultimo, « della necessità di mantenimento o mutamento » (comma 2, seconda parte). Nella sostanza, pertanto, si enunciano principi di semplificazione che, *de facto*, mancano di un'effettiva declinazione operativa e che risultano avulsi da un sistema di controlli basato su minori aggravii per gli operatori in termini di costi e di procedure;

quanto sopra rende del tutto evidente, così come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere reso lo scorso 28 marzo, che il citato meccanismo piuttosto che « precedere ed orientare una immediata semplificazione del sistema dei controlli sull'attività economica, realizzando l'eliminazione degli adempimenti non necessari e l'adeguamento di quelli necessari, nella prospettiva di "rendere" più efficaci, efficienti e coordinati » i medesimi, sortisce l'effetto di differire e dilazionare la prefigurata semplificazione « in un tempo non definito, attraverso una [...] attività cognitiva e documentale, destinata, sul piano formale-normativo, meramente a sollecitare la (futura e, di suo, eventuale) iniziativa legislativa (del Governo o, *recta via*, del Parlamento) »;

il provvedimento, inoltre, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione — oltre alla attività ispettiva e di controllo operata dalle autorità ammini-

strative indipendenti, che non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 — i controlli fiscali, antimafia, di polizia economico-finanziaria, di sicurezza e difesa nazionale nonché disposti per garantire la « continuità delle relazioni internazionali ». Come rilevato dal Consiglio di Stato, per alcuni di questi settori (« esigenze di sicurezza e difesa nazionale » o di « continuità delle relazioni internazionali ») la mancata tipizzazione e la potenziale estensione a posteriori delle fattispecie oggetto di esclusione è tale da generare incertezza ed indeterminatezza in sede applicativa. Sarebbe stata altresì opportuna una maggiore puntualità nella definizione dell'ambito di esenzione dal quadro regolatorio dei settori interessati dalla disciplina europea, considerato che gli stessi principi della legge delega appaiono prioritariamente applicativi del diritto euro-unitario, con particolare riferimento al principio di proporzionalità delle sanzioni e riconoscibilità di garanzie (dottrina Engel);

con riferimento all'articolo 2, preme evidenziare come la dichiarata « semplificazione » non sia immediata ma necessiti di un *iter* attuativo articolato in diversi *step*. Si aggiunga inoltre che non risultano scandite le tempistiche per la ricognizione straordinaria e per l'elaborazione del quadro di sintesi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, né definiti con chiarezza il meccanismo di chiusura del processo e la relativa efficacia;

come peraltro chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento e sull'assunto di un alleggerimento dei controlli sulle attività economiche, all'articolo 3 viene introdotto un sistema di identificazione e gestione del rischio, su base volontaria, al quale segue il rilascio di un « *report certificativo* » di cosiddetto « *basso rischio* », ad opera di organismi di certificazione accreditati, destinato ad essere inserito nel fascicolo informatico di impresa e a generare il diritto ad essere sottoposti ai controlli con un intervallo non inferiore ad un anno;

a quest'ultimo riguardo, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato,

« a fronte di un'utilità nel complesso di non significativo impatto (consistente nella programmazione "ordinaria" dei controlli) – agli operatori economici è imposto, sia pure su base volontaria, un costo correlato non solo al rilascio del citato "report certificato", ma anche ai periodici *audit* rimessi agli organismi di certificazione per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento ». In tal modo, l'esito che, in definitiva, ne discende è quello di una (limitata) sottrazione ai controlli pubblici ad opera delle autorità di settore, compensata dall'assoggettamento a « controlli » da parte di organismi privati accreditati, con l'assunzione dei relativi oneri. Di fatto, una sorta di parziale e segmentaria privatizzazione dei controlli, per i quali anche l'elaborazione delle « norme tecniche » e delle « prassi di riferimento » è rimessa alla elaborazione di soggetti formalmente privati, sia pure con la « ratifica » del prospettico recepimento con regolamento ministeriale (comma 2);

sebbene sia apprezzabile nella definizione del livello di rischio basso il riferimento alle certificazioni riconducibili « agli obiettivi dell'agenda ONU 2030 » ed « ai principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) » di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), anch'esse rilasciate previo accreditamento, si rileva tuttavia che si tratta di strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione 2030 – 2050 che richiedono un livello di analisi ed approfondimento tali da renderli efficaci e permeabili nell'ambito delle strategie aziendali, con particolare attenzione per gli impatti sulle piccole e medie imprese;

inoltre il sistema del cosiddetto « Report certificato », rilasciato dai già menzionati organismi di certificazione non valorizza di per sé le certificazioni già in possesso degli operatori né l'adozione da parte di questi ultimi di adeguati sistemi e modelli organizzativi;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, poi, per quanto rispondente alle indicazioni della legge delega, risulta del tutto inidonea ad attuare la

finalità del provvedimento di « semplificazione vigente »;

quanto sopra risulta tanto più evidente avuto riguardo ai nuovi e ulteriori compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni tra i quali rientrano, *inter alia*, oltre al censimento dei controlli di propria competenza secondo lo schema standardizzato del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche l'adozione di misure volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo, le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

alla luce delle considerazioni sinora svolte, è lecito infine domandarsi come i profondi e complessi cambiamenti ordinali che seguiranno l'attuazione della cosiddetta autonomia differenziata impattino sulla semplificazione dei controlli delle attività economiche, sia in termini di riduzione della complessità regolamentare e degli oneri burocratici che sotto il profilo, al di là del principio costituzionale della libertà d'impresa, del far garantire – in modo uniforme, omogeneo ed efficace su tutto il territorio nazionale – il rispetto delle norme poste a tutela di interessi generali quali la salute, la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità, l'ambiente, ecc. La semplificazione potrebbe declinarsi in maniera differente tra le diverse Regioni, costringendo le attività economiche a dover adattarsi alle diverse disposizioni territoriali, con conseguenti costi aggiuntivi per la conformità e la gestione delle proprie attività soprattutto per le imprese con sedi collocate in ambiti geografici diversi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) raccordare le nuove disposizioni con la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, con il sistema delle sanzioni amministrative delineato dalla legge n. 689 del 1981 e con i correlati

principi costituzionali ed eurounitari, provvedendo altresì all'eventuale stralcio di previsioni già assorbite nel nostro ordinamento in disposizioni generali già applicabili all'ambito in esame;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 3, appare necessario proporre adeguate modifiche che circoscrivano in modo logico e puntuale le esclusioni all'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento ai controlli per « esigenze di sicurezza e difesa nazionale » o di « continuità delle relazioni internazionali »;

3) con riguardo all'articolo 2, risulta opportuno cadenzare, nell'ambito del processo per la semplificazione dei procedimenti di controllo, tutte le fasi del processo attuativo e stabilire per lo stesso un meccanismo di chiusura certo, vincolante e immediato;

4) in merito all'articolo 3 si ritiene necessario adottare ogni utile iniziativa volta a limitare la privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli valorizzando il ruolo della pubblica amministrazione nello svolgimento delle verifiche funzionali alla valutazione del livello di rischio;

5) relativamente all'articolo 9, si considera indispensabile assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle soluzioni tecnologiche volte ad automatizzare progressivamente le attività connesse alle funzioni di controllo delle amministrazioni, in particolare rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale;

*nonché con le seguenti osservazioni:*

1) con riguardo all'articolo 2:

a) di assumere iniziative volte a concedere alle amministrazioni procedenti, dalla data di adozione dello schema standardizzato, il congruo termine di un anno per realizzare il censimento dei controlli, tenuto conto che i nuovi compiti e le funzioni ad esse attribuiti dall'atto in esame sono da svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

b) di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;

2) con riferimento all'articolo 3:

a) di garantire che il parametro relativo alla dimensione e tipologia di impresa sia debitamente ponderato ai fini della determinazione del livello di rischio basso, tenendo altresì conto del volume di fatturato annuo conseguito;

b) di adottare i provvedimenti necessari a considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni già in possesso delle imprese che rispondano ai medesimi requisiti e obiettivi di cui al comma 3 del medesimo articolo, senza condizionare l'ottenimento della predetta qualifica a un ulteriore riconoscimento rilasciato dagli organismi di certificazione;

c) di assicurare che la partecipazione volontaria delle imprese al sistema di identificazione e gestione del rischio non si traduca di fatto in un aggravio di costi, in particolare per le piccole imprese;

3) con riferimento all'articolo 4:

a) di intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a garantire alle amministrazioni procedenti l'accesso diretto e integrale al fascicolo informatico di impresa, senza oneri né vincoli per le medesime;

b) di adottare ogni utile iniziativa volta ad identificare il soggetto certificante il contenuto del fascicolo informatico dell'impresa;

c) di considerare l'ipotesi di consentire alle imprese, anche attraverso le Associazioni di categoria, di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della PA che ne valida la conformità;

4) in relazione all'articolo 5, di prevedere ulteriori meccanismi di incentiva-

zione premianti in caso di accertata conformità agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e di ulteriori meccanismi di disincentivazione in caso di mancata ottemperanza;

5) con riferimento all'articolo 6, di concedere alle micro e piccole imprese un generico diritto al ravvedimento operoso in luogo della possibilità di avvalersi del diritto all'errore « per una sola volta »;

6) in materia di meccanismi di dialogo e collaborazione e, segnatamente, di dubbi circa l'interpretazione delle fonti normative o difformità applicative a livello territoriale di cui all'articolo 7, di chiarire se la disposizione riguardi solo i controlli di cui sono titolari le amministrazioni centrali o la totalità dei controlli oggetto del decreto legislativo.

## ALLEGATO 4

**5-02433 Barabotti: Iniziative di competenza circa eventuali misure di *de-risking* per la realizzazione di impianti geotermici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, è utile delineare il contesto normativo di riferimento del settore della geotermia. Al riguardo, si rileva che ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, la competenza amministrativa in materia di risorse geotermiche per la terraferma è stata trasferita alle regioni. Residua invece in capo allo Stato, e segnatamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la sola competenza per il rilascio dei titoli geotermici *offshore* sinora mai richiesti né rilasciati, o di particolari titoli abilitativi per la sperimentazione di impianti pilota, d'intesa con la regione interessata.

In base all'attuale formulazione del Titolo V della Costituzione, restano inoltre allo Stato il potere legislativo e di indirizzo sulla materia oltre che le funzioni di inventario della risorsa, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie, la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

L'attuale normativa di riferimento per il rilascio dei predetti titoli, di competenza statale, è il decreto legislativo n. 22 del 2010 e successive modificazioni, nonché la Circolare 9 luglio 2015 del Ministero dello sviluppo economico, recante le procedure operative per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma.

La richiamata normativa prevede tra l'altro che per il rilascio dei titoli geotermici finalizzati alla sperimentazione di im-

pianti pilota sia preventivamente accertata la capacità tecnica ed economica dei richiedenti, che deve essere sempre adeguata agli investimenti previsti nel programma dei lavori e a coprire i costi di chiusura mineraria e ripristino dei luoghi. Non sono comunque assegnati permessi di ricerca a proponenti aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000 euro. L'operatore è inoltre tenuto a presentare idonee garanzie in merito alla copertura dei rischi di incidenti, derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio e fidejussioni commisurate al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori. Per le attività svolte nei permessi di ricerca, tale ultima specifica non si applica alle società proponenti aventi patrimonio netto superiore a 10 milioni di euro.

Non sussistono invece vere e proprie misure di « *de-risking* » così come prospettate dall'interrogante.

L'attività esplorativa stessa presenta un rischio intrinseco, che è uno dei fattori che l'operatore privato deve valutare nel momento in cui assume il rischio imprenditoriale di avviare le attività di esplorazione, prospezione e ricerca dei campi geotermici.

Il Governo è impegnato a disegnare procedure autorizzative che consentano ai potenziali investitori nel settore delle fonti rinnovabili, ed in particolare alla geotermia, di beneficiare di un quadro normativo chiaro e semplificato come leva complementare per lo sviluppo delle potenzialità del settore.

## ALLEGATO 5

**5-02434 Pavanelli: Sul finanziamento del progetto relativo ai biocarburanti della controllata keniota di Eni SpA da parte del Fondo Italiano per il Clima.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'investimento di 210 milioni di dollari, da parte di CDP e IFC, nella keniota di ENI SPA, si segnala che lo stesso è finalizzato ad espandere la produzione e la lavorazione di biocarburanti avanzati in Kenya, da circa 44.000 a 500.000 tonnellate l'anno, attraverso la costruzione di nuovi impianti di lavorazione, per la loro successiva immissione sul mercato dei trasporti a livello globale.

L'iniziativa, fortemente voluta dal governo keniano, si inquadra nell'ambito del Memorandum d'Intesa stipulato tra Eni e il Governo del Kenya nel luglio 2021, per promuovere il processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese, e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso Kenya, in termini di decarbonizzazione del sistema dei trasporti, di valorizzazione delle aree degradate e di resilienza climatica del settore agricolo.

Appare utile ricordare, inoltre, che il Fondo italiano per il Clima è destinato al finanziamento di interventi, in favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, fra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1992 (UNFCCC).

Il Fondo, più in particolare, può finanziare interventi che abbiano come obiettivo principale, o comunque significativo, la mitigazione o l'adattamento al cambiamento climatico nel Paese *partner*, nonché la tutela della biodiversità e la lotta alla desertificazione.

In questo senso, il progetto – a seguito di un'approfondita analisi istruttoria da parte del soggetto Gestore del Fondo Ita-

liano per il Clima (Cassa Depositi e Prestiti), secondo i criteri della metodologia « Rio Marker » dell'OCSE, in linea con le migliori pratiche internazionali – è risultato in linea con gli impegni presi a livello internazionale dall'Italia durante la COP28 di Dubai (fra gli altri, quello favorire i flussi finanziari per la decarbonizzazione dell'economia dei Paesi in via di sviluppo) ed in linea con gli obiettivi del Fondo, in quanto contribuirà alla decarbonizzazione del sistema di trasporto internazionale e sosterrà oltre 200.000 piccoli agricoltori kenioti per i prossimi cinque anni, con significative esternalità per tutto il settore agricolo locale.

Più in particolare l'impatto climatico dell'intervento è stato valutato *ex-ante* e sarà monitorato *ex-post*, sulla base di indicatori in ambito di adattamento al cambiamento climatico previsti dal quadro regolamentare di riferimento, quali ad esempio numero totale dei beneficiari, sia diretti che indiretti, degli ettari di terreno agricolo sottoposto a pratiche che lo rendono più resiliente ai cambiamenti climatici, nonché la resa agricola media per tipologia di prodotto.

Le analisi di impatto, condotte in fase istruttoria da CDP, hanno quindi evidenziato benefici di adattamento al cambiamento climatico derivanti dalla coltivazione di colture oleaginose in Kenya. Più in particolare è risultato che tali pratiche agricole, a bassa intensità carbonica e climaticamente resilienti, non sono in competizione con la filiera alimentare, ma anzi promuoverebbero una diversificazione della produzione agricola in grado di ridurre l'esposizione ai rischi climatici.

Inoltre, il Gestore ha valutato i ritorni positivi del progetto sul reddito degli agri-

coltori interessati, che si segnala, hanno visto diminuire nel tempo le entrate economiche riconducibili a colture alimentari che hanno risentito degli effetti del cambiamento climatico.

Si segnala, in fine, che a seguito dell'analisi economico-finanziaria, l'iniziativa è risultata sostenibile, potendo altresì beneficiare del contributo finanziario di ENI S.p.A.



## ALLEGATO 6

**5-02435 Peluffo: Sui tempi per l'adozione del decreto « Fer-X » anche in vista della riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si rammenta che la dismissione della centrale di Torrevaldaliga Nord rientra nella previsione di graduale cessazione della produzione elettrica tramite utilizzo del carbone entro il 2025. Nell'ambito della procedura, come noto, questo Ministero ha svolto già diversi incontri istituzionali con la società proprietaria dell'impianto, con il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e con gli enti territoriali di riferimento. L'obiettivo è di individuare i passi necessari per la dismissione, tenuto conto del suo impatto sull'adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Come previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 è stato costituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, uno specifico Comitato interministeriale per il coordinamento del *phase out* dal carbone e dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal PNIEC.

L'obiettivo è individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale dell'area industriale di Civitavecchia. È prevista la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I lavori del tavolo, che stanno proseguendo, hanno la finalità di individuare le soluzioni progettuali, strategiche e finan-

ziarie necessarie a supportare il graduale processo di riconversione industriale dei territori, senza ricadute sociali negative in termini di perdita di posti di lavoro o di attività imprenditoriali. L'ampia partecipazione garantisce altresì la condivisione delle conclusioni, in accordo con tutte le parti istituzionali e sociali coinvolte, nonché con le parti datoriali.

Nel quadro dei confronti svoltisi durante i lavori del Tavolo, sono emerse diverse proposte di riconversione industriale del territorio in questione, tra cui la possibilità di riconoscere Civitavecchia quale Area di Crisi industriale Complessa, nonché la scelta del sito come possibile *hub* per le energie rinnovabili.

Verso tale direzione va anche l'avviso pubblico sulla cantieristica *offshore*, citato dall'onorevole interrogante. Sul punto si comunica che il termine per le candidature è scaduto lo scorso 18 maggio. Il competente Dipartimento sta pertanto valutando le proposte pervenute, al fine di avere un quadro esaustivo utile per la redazione del previsto decreto interministeriale. Si segnala al riguardo che per i proponenti del progetto eolico *offshore* sussiste la possibilità di verificare il riutilizzo di aree ed *asset* dell'impianto in dismissione, in un'ottica di economia circolare che prevede anche il recupero di terreni oggi a vocazione industriale.

Riguardo al quesito relativo all'adozione dello schema di decreto FER-X, si rappresenta che lo stesso è stato trasmesso nel mese di aprile all'ARERA ai fini dell'acquisizione del parere, atteso per l'inizio di giugno. Successivamente si provvederà ad acquisire anche il necessario parere della Conferenza unificata, a valle del quale sarà possibile procedere con la notifica formale

del provvedimento in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Al fine di accelerare quest'ultimo passaggio, il Ministero ha già avviato i colloqui con la Commissione con l'obiettivo di illustrare le principali novità introdotte dal meccanismo. Tra le innovazioni, rispetto al disegno attuale, il nuovo schema prevede infatti che il Sistema si faccia carico del rischio dovuto alle dinamiche inflattive, particolarmente accentuate nell'ultimo anno, in modo tale da rendere i corrispettivi

riconosciuti più adeguati alla struttura di costo e alla sua evoluzione, riducendo così i rischi degli operatori. Inoltre, al fine di mitigare le problematiche relative all'operatività dei contratti alle differenze convenzionali, si è provveduto a ridisegnare la struttura dei pagamenti del contratto con la finalità di disincentivare l'offerta della capacità contrattualizzata a prezzi inferiori ai propri costi marginali, e al tempo stesso di ridurre il rischio volume sostenuto dai titolari della medesima capacità.

Si stima che le prime aste potranno essere bandite entro la fine dell'anno.

## ALLEGATO 7

**5-02436 Squeri: Iniziative di competenza sulla problematica delle concessioni idroelettriche volte, anche, a sbloccare gli investimenti concernenti tali infrastrutture nel quadro del raggiungimento degli obiettivi PNIEC 2030.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rileva l'importanza del settore idroelettrico nella definizione della sicurezza energetica nazionale, e non solo nell'ottica della produzione da fonti rinnovabili. Come evidenziato già nella proposta di PNIEC trasmessa alla Commissione europea lo scorso mese di giugno, l'idroelettrico resta di gran lunga la prima fonte di produzione da fonti rinnovabili, al 39 per cento nell'anno 2021, ma con un marcato calo registrato nell'anno successivo.

Se la suscettibilità da variabili, soprattutto di tipo climatico, è notoriamente un fattore intrinseco nella produzione da FER, questo aspetto è forse ancora più marcato per la produzione da fonte idroelettrico.

Come indicato dal PNIEC, tale variabilità si ripercuote, quindi, in maniera significativa anche sul raggiungimento degli obiettivi nazionali legati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Nel Piano, a proposito dell'idroelettrico, emerge che è indubbio che si tratta di una risorsa in larga parte già sfruttata, ma di grande livello strategico nella politica al 2030 e nel lungo periodo al 2050, di cui occorrerà preservare e incrementare la produzione. Si prevede una lieve crescita della produzione, in parte derivante dall'aumento dei volumi di invaso, facilitato dalla promozione delle attività di manutenzione, ad esempio mediante interventi per ridurre l'accumulo di sedimenti di materiali, utili a bilanciare eventuali cali della produzione derivanti da eventi siccitosi di grave entità. In tal senso si introduce anche l'attività del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che come rammentato dall'onorevole interrogante, nell'ambito delle misure per il contrasto alla siccità previste in

apposito decreto, ha individuato l'intervento, ad opera delle regioni, per la messa in efficienza degli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti.

Resta inteso tuttavia che lo scenario identificato al 2030 nel PNIEC presentato a giugno 2023 non prevedeva un forte aumento di questa fonte, dal momento che i possibili incrementi di efficienza si scontrano con una situazione di forte carenza di acqua negli invasi dovuta ad una perdurante siccità.

Sulle modalità e sulle tempistiche dei potenziali investimenti rivolti al settore idroelettrico, richiamati dall'onorevole interrogante, si misurano inevitabilmente anche gli effetti dei rinnovi delle grandi concessioni, oggetto di interlocuzione con la Commissione europea. In merito alle misure del PNRR rendicontate ed oggetto di valutazione positiva come quelle relative alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, il Dipartimento per le Politiche europee conferma che le regole europee non consentono inversioni di rotta, cioè i cosiddetti *reversal* ovvero l'introduzione, *ex post*, di misure finalizzate a modificare il quadro regolatori positivamente valutato ovvero ad eliminare o ridurre gli effetti attesi dallo stesso.

A tal proposito, occorre precisare che la qualificazione da parte della Commissione dell'iniziativa come *reversal* determina non solo l'arresto del processo di valutazione della richiesta di pagamento in corso e delle successive fino a quando la criticità riscontrata non viene eliminata, ma può sfociare finanche nella riduzione delle somme trasferite all'Italia.

Conseguentemente, proprio alla luce delle regole europee, sono state avviate specifiche interlocuzioni con la Commissione europea, dirette ad illustrare le motivazioni alla base della necessità di innovare la disciplina introdotta in attuazione del PNRR, nonché ad ottenere una condivisione da

parte della stessa delle soluzioni prospettate. Il suddetto Dipartimento segnala al riguardo che le interlocuzioni sono tutt'ora in corso.

Sarà cura del Governo tenere informato il Parlamento dell'esito delle interlocuzioni con la Commissione UE.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	149
Audizione di rappresentanti del Gruppo Bosch ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	149
Audizione di rappresentanti di Confcommercio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150
Audizione di rappresentanti di Luigi Lavazza S.p.A. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150
Audizione di rappresentanti di Amazon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02443 Mari: Iniziative volte a garantire i livelli occupazionali presso <i>La Gazzetta del Mezzogiorno</i> .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	153
5-02442 Soumahoro: Sul piano d'azione per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli nel territorio della provincia di Foggia, con particolare riferimento all'insediamento di Borgo Mezzanone .....	151
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	155
5-02445 Barzotti: Sui dati in possesso dell'INPS riguardo alla platea dei dipendenti pubblici interessati dalla liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto .....	151
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	157
5-02444 Gribaudo: Iniziative volte ad estendere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai lavoratori che ingiustificatamente ne sono esclusi .....	152
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti del Gruppo Bosch.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Renato LASTARIA, *General Manager Bosch Italia*, intervenendo in videoconfe-

renza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Renato LASTARIA, *General Manager Bosch Italia*, intervenendo in videoconferenza, risponde a più riprese ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti di Confindustria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Donatella PRAMPOLINI, *Vicepresidente Nazionale incaricata per il Lavoro e la Bilateralità*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Donatella PRAMPOLINI, *Vicepresidente Nazionale incaricata per il Lavoro e la Bilateralità*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti di Luigi Lavazza S.p.A.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea CHIANURA, *Intellectual Property, Food Law & Tech Senior Counsel*, a

più riprese, e Olga SCHIAVONE, *Organizational Development Senior Manager all'interno della Direzione Human Resources*, intervenendo in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Andrea CHIANURA, *Intellectual Property, Food Law & Tech Senior Counsel*, e Olga SCHIAVONE, *Organizational Development Senior Manager all'interno della Direzione Human Resources*, intervenendo in videoconferenza, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia gli auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti di Amazon.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Bianca Maria MARTINELLI, *Senior Director Corporate Policy and Strategy di Amazon Italia*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Bianca Maria MARTINELLI, *Senior Director Corporate Policy and Strategy di Amazon Italia*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'inda-

gine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 14.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

### La seduta comincia alle 15.20.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02443 Mari: Iniziative volte a garantire i livelli occupazionali presso *La Gazzetta del Mezzogiorno*.**

Francesco MARI (AVS) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene che la risposta del Governo sia tutt'altro che rassicurante, atteso che si parla di monitoraggi e verifiche senza prospettare soluzioni concrete. Manifesta forte preoccupazione rispetto ai livelli occupazionali presso *La Gazzetta del Mezzogiorno*, ritenendo che sia a rischio la sorte dei lavoratori coinvolti e la presenza di una voce importante dell'informazione nel Meridione. Ritiene necessario uno sforzo ulteriore del Governo, che, a suo avviso, non può limitarsi ad interventi di sostegni al reddito, dovendosi preoccupare di intraprendere azioni serie volte a garantire una

importante offerta informativa in Puglia e in particolare nella regione Basilicata.

**5-02442 Soumahoro: Sul piano d'azione per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli nel territorio della provincia di Foggia, con particolare riferimento all'insediamento di Borgo Mezzanone.**

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, invitandolo, per l'ennesima volta in questa legislatura, a recarsi sui territori degli insediamenti dei braccianti del Sud per verificare con lui di persona lo stato di degrado sociale, disparità salariale e sfruttamento della manodopera presente in quelle zone. Fa notare che esistono incongruenze tra quanto dichiarato dal Governo a più riprese e la realtà dei fatti, sia in relazione alle risorse, che non si comprende se siano effettivamente destinate o stanziare per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, sia sul numero dei lavoratori coinvolti. Ritiene vergognoso che si registrino certe discriminazioni, a seconda della provenienza geografica dei lavoratori coinvolti.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ritiene che il tema affrontato nell'interrogazione testé svolta meriti la massima attenzione da parte delle istituzioni.

**5-02445 Barzotti: Sui dati in possesso dell'INPS riguardo alla platea dei dipendenti pubblici interessati dalla liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.**

Davide AIELLO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), assicurando che la volontà del Governo è di risolvere la problematica, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Davide AIELLO (M5S), replicando, si riserva di approfondire la dettagliata risposta del Governo, facendo notare che appare necessario fornire una risposta certa ai dipendenti pubblici, che non possono vedersi liquidato il trattamento di fine servizio con anni di ritardo. Nel rilevare che sul tema si è pronunciata anche la Corte costituzionale, ricorda che è pendente in Commissione la proposta di legge Alfonso Colucci C. 1254 che si propone di affrontare in modo serio la questione, auspicando che il suo *iter* possa proseguire in termini positivi, al fine di ricondurre a ragionevolezza la disciplina in materia di TFS dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**5-02444 Gribaudo: Iniziative volte ad estendere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai lavoratori che ingiustificatamente ne sono esclusi.**

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, ritenendo necessario porre fine ad una discriminazione nei confronti di alcuni lavoratori dello stabilimento Michelin di Cuneo, probabilmente determinata, a suo avviso, da una certa insipienza tecnico-amministrativa. Preannuncia infine la presentazione di proposte emendative, anche in occasione della prossima sessione di bilancio, che affrontino e risolvano tale questione.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.



## ALLEGATO 1

**5-02443 Mari: Iniziative volte a garantire i livelli occupazionali presso  
*La Gazzetta del Mezzogiorno.*****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la crisi che ha investito la società Editrice del Mezzogiorno-Edime S.r.l. (società editrice della testata «*La Gazzetta del Mezzogiorno*») e gli effetti sulle possibili prospettive occupazionali, in particolare dei lavoratori della regione Puglia e della regione Basilicata.

Al riguardo, sono state interpellate le Direzioni competenti del Ministero che rappresento e le regioni interessate.

In via preliminare, come specificato dalla regione Puglia, sottolineo che la crisi della società Editrice del Mezzogiorno-Edime S.r.l. si colloca nell'ambito della più complessiva crisi dell'editoria e della carta stampata, nel cui contesto *La Gazzetta del Mezzogiorno* ha visto crollare le proprie vendite da 120.000 copie, precedenti il sequestro, alle circa 20.000, vendute prima dell'arrivo del nuovo editore.

Secondo i dati comunicati dalla regione Puglia, oggi, le copie vendute sono meno di 2.500, in tutto, con evidenti conseguenze sulla tenuta dei conti della società e sulla occupazione dei giornalisti e dei poligrafici. In tale quadro, la Società, che ha ancora difficoltà, a compensare la perdita di lettori del formato cartaceo con gli utenti utilizzatori del portale telematico, ha avviato un piano di rilancio aziendale basato sul contenimento dei costi attraverso la chiusura delle redazioni territoriali.

In data 4 gennaio 2024 si è tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – alla presenza dei rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata – una riunione tra i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali dei giornalisti per l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso da parte della Società alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Nello specifico, nell'ambito del predetto accordo, la Società si è impegnata a richiedere – per il periodo dal 7 gennaio al 31 dicembre 2024 – il trattamento di CIGS in favore di un numero massimo di 46 lavoratori con qualifica di giornalista, occupati presso le sedi di Bari, Potenza, Taranto, Lecce, Andria e Foggia.

Le Parti hanno altresì concordato l'accesso al prepensionamento nei confronti di un numero massimo di 4 lavoratori con qualifica di giornalista che abbiano maturato ovvero matureranno i requisiti richiesti per tale beneficio durante il periodo di proroga del trattamento di CIGS.

I rappresentanti della regione Basilicata e della regione Puglia presenti all'incontro hanno manifestato la disponibilità ad individuare, per quanto di rispettiva competenza, misure di politica attiva del lavoro in favore dei lavoratori coinvolti nel trattamento di CIGS.

I tavoli di crisi, gestiti separatamente a causa della peculiarità della condizione lavorativa e contrattuale dei giornalisti e dei poligrafici, sono stati tenuti presso la Presidenza della regione Puglia, d'intesa con i colleghi della regione Basilicata. Alle suddette riunioni hanno partecipato anche le delegazioni del sindacato giornalisti sia di Puglia che di Basilicata nonché quelle dei poligrafici, tanto da consentire la revoca della procedura di licenziamento collettivo (46 giornalisti e 30 poligrafici), avviata ad ottobre 2023. La prossima riunione del

tavolo di crisi è programmata per il prossimo 26 giugno.

La regione Puglia ha fatto presente, altresì, che si sono svolte altresì delle sedute di monitoraggio dello stato di attuazione del piano aziendale e di gestione della CIGS, svoltesi il 19 gennaio e il 26 marzo 2024 (per i giornalisti) e il 30 gennaio 2024 (per i poligrafici).

Inoltre, il monitoraggio riguarda anche la corretta applicazione dell'articolo 5 dell'accordo ministeriale, in cui è prevista la rotazione della cassa integrazione e il rientro in attività dei giornalisti, delle sedi periferiche, attualmente fuori servizio, in caso di nuove necessità editoriali e/o a seguito della quiescenza di altri colleghi.

La regione Puglia ha sottolineato che a causa della crisi in atto, la gestione delle politiche attive volte ad una ricollocazione dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore

sociale risulta essere particolarmente complessa, considerato anche la specificità della professione svolta dai giornalisti. Per queste ragioni, la regione Puglia, d'intesa con la regione Basilicata, continuerà a monitorare l'andamento della crisi per valutare altresì gli eventuali ulteriori strumenti straordinari di protezione del reddito e della contribuzione dei giornalisti e dei poligrafici posti in CIGS, atteso che l'attuale ammortizzatore sociale scadrà il 31 dicembre 2024.

Sulla vicenda segnalata assicuro la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla crisi generale del settore dell'editoria e della carta stampata, nell'ottica di sostenere le iniziative e le richieste volte alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore e in particolare dell'importante testata giornalistica del *Corriere del Mezzogiorno*.

## ALLEGATO 2

**5-02442 Soumahoro: Sul piano d'azione per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli nel territorio della provincia di Foggia, con particolare riferimento all'insediamento di Borgo Mezzanone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante chiede aggiornamenti sullo di avanzamento dei progetti volti al superamento degli insediamenti abusivi per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con particolare riferimento all'ex Pista di Borgo Mezzanone.

In via preliminare, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è a conoscenza delle condizioni di marginalità sociale e disagio abitativo presenti nell'insediamento di Borgo Mezzanone e si condivide la necessità di proseguire le attività di intervento per il superamento delle criticità rappresentate.

Acquisiti elementi dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno e dalla regione Puglia, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'interno ha riferito che la Prefettura di Foggia, anche per mezzo del Consiglio Territoriale per l'immigrazione, promuove una costante attività di monitoraggio della situazione all'interno dei contesti territoriali segnalati al fine di mitigare il rischio di insorgenza di fenomeni di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Come già riferito nel precedente atto di sindacato ispettivo sul medesimo tema, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con decreto ministeriale n. 55 del 29 marzo 2022 sono state ripartite le risorse a valere sulla misura « Missione 5 – M5C2 – Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e *housing* sociale, Investimento 2.2. a Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavora-

tori in agricoltura ». Il citato decreto n. 55 del 2022 ha destinato euro 53.665.905,98 al Comune di Manfredonia per la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale.

Inoltre, la regione Puglia ha riferito che, in attuazione del protocollo di intesa siglato il 24 maggio 2021 tra il Ministero dell'interno, la Prefettura, la regione Puglia e la provincia di Foggia per la riconversione dell'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone in foresteria regionale per braccianti agricoli stranieri, è stata presentata una proposta progettuale per la realizzazione di ulteriori 924 posti letto (lotti 2 e 3 del protocollo), che consentirà di trasferire gli immigrati che oggi vivono nelle baracche fatiscenti situate presso la zona dell'ex Pista di Borgo Mezzanone. L'iter amministrativo della proposta progettuale è in corso, al fine di risolvere taluni aspetti di natura urbanistica preordinati alla realizzabilità del progetto.

Ad esito della Conferenza di Servizi appositamente convocata e con il successivo adeguamento della destinazione d'uso delle aree in parola, da parte dei Comuni di Manfredonia e Foggia, « l'Autorità di gestione del programma operativo complementare Legalità » potrà pronunciarsi definitivamente sulla richiesta di finanziamento e, in caso di accoglimento, la regione Puglia potrà conseguentemente avviare le procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dei lotti.

Infine, rappresento che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, in ragione delle numerose criticità attuative riscontrate, tra cui le difficoltà di ordine pubblico e la complessità degli interventi infrastrutturali, è stata prevista

all'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la nomina di un commissario straordinario, che opererà presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in raccordo con l'Unità di Missione, nonché con la Struttura di missione PNRR. Al commissario straordinario verrà attribuito, fino al 31 dicembre 2026, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi in coordinamento operativo con i soggetti coinvolti,

avvalendosi di una specifica struttura di supporto con personale dedicato.

Concludo, assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la situazione segnalata e, in raccordo con le altre amministrazioni coinvolte, garantirà il coordinamento delle politiche di integrazione nell'ambito del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ».

## ALLEGATO 3

**5-02445 Barzotti: Sui dati in possesso dell'INPS riguardo alla platea dei dipendenti pubblici interessati dalla liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali siano i dati in possesso di INPS in materia di indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati alla liquidazione, nonché a coloro che matureranno il diritto in oggetto nel periodo dal 2024 al 2033.

In via preliminare, nel rammentare che la disciplina sui termini di pagamento dei TFS/TFR è contenuta nell'articolo 3 del

decreto-legge n. 79 del 1997, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha coinvolto gli uffici tecnici dell'INPS che, sulla scorta dei dati raccolti ha precisato che i termini di pagamento delle prestazioni di TFS e TFR sono differenziati in base alla causale di cessazione dell'iscritto.

Al riguardo, consegno agli Onorevoli e alla Commissione le tabelle elaborate dagli uffici tecnici dell'INPS con l'analisi dei dati e delle diverse possibili casistiche.

**INPS**

Direttore generale

**Termini di pagamento TFS e TFR nel regime generale**

<b>Termini brevi</b>	<b>Decorrenza termine</b>
DECESSO	Entro 105 giorni dalla cessazione
INABILITÀ	Entro 105 giorni dalla cessazione
<b>Termine di dodici mesi</b>	<b>Decorrenza termine</b>
LIMITI DI ETÀ	Decorsi 12 mesi più tre mesi (termine procedimentale)
LIMITI ORDINAMENTALI (65 anni per la generalità dei dipendenti; età diverse per categorie di non contrattualizzati come militari, forze dell'ordine, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici)	Decorsi 12 mesi più tre mesi (termine procedimentale)
RISOLUZIONE UNILATERALE DATORE DI LAVORO ai sensi dell'art. 72, comma 11, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008	Decorsi 12 mesi più tre mesi (termine procedimentale)
FINE INCARICO - termine del contratto a tempo determinato	Decorsi 12 mesi più tre mesi (termine procedimentale)
<b>Termine di ventiquattro mesi</b>	<b>Decorrenza termine</b>
DIMISSIONI con o senza diritto a pensione	Decorsi 24 mesi più tre mesi (termine procedimentale)
LICENZIAMENTO/DESTITUZIONE	Decorsi 24 mesi più tre mesi (termine procedimentale)

**Termini di pagamento TFS e TFR. Regimi speciali in base al requisito pensionistico**

<b>Requisito pensionistico</b>	<b>Decorrenza termine</b>
Art. 1, comma 239, della legge 228/2012, come modificato dalla legge 232/2016 ( <b>cumulo</b> dei periodi assicurativi non coincidenti - circolare n. 60/2017)	Decorsi 12 mesi dalla data raggiungimento limite di età ai sensi dell'art. 24 della legge 214/2011 ed entro i successivi tre mesi
Art. 1, commi da 179 a 186, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (" <b>Ape sociale</b> " - circolare n. 100/2017)	Decorsi 12 mesi dalla data raggiungimento limite di età ai sensi dell'art. 24 della legge 214/2011 ed entro i successivi tre mesi
<b>RITA</b>	Decorsi 12 mesi dalla data raggiungimento limite di età ai sensi dell'art. 24 della legge 214/2011 ed entro i successivi tre mesi
<b>Ape volontaria</b>	Decorsi 24 mesi dalla data delle effettive dimissioni ed entro i successivi tre mesi
Art. 14 del decreto-legge 4/2019, convertito con modificazioni in legge 26/2019 (pensione <b>quota 100</b> - messaggio Hermes n. 4353/2019)	Decorsi 12 o 24 mesi dalla data raggiungimento dell'anzianità contributiva o se più favorevole dall'età anagrafica prevista dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011
Art. 1, commi da 199 a 205, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (lavoratori " <b>precoci</b> " - circolare n. 99/2017)	Decorsi 12 o 24 mesi dalla data di raggiungimento dell'anzianità contributiva o se più favorevole dall'età anagrafica prevista dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011

**INPS**

Direttore generale

Art. 1, comma 250, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (" <b>Inabilità per soggetti affetti da malattie di origini professionale, derivanti da esposizione all'amianto</b> " - circolare n. 7/2018)	Decorsi 12 o 24 mesi dalla data di raggiungimento dell'anzianità contributiva o se più favorevole dall'età anagrafica prevista dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011
Art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (" <b>lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</b> " - circolare n. 126/2018)	Decorsi 12 o 24 mesi dalla data di raggiungimento dell'anzianità contributiva o se più favorevole dall'età anagrafica prevista dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011

Si tenga conto che per le causali di inabilità e decesso è sempre necessaria la comunicazione del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i dati richiesti, le informazioni in possesso dell'Inps sono relative alle gestioni TFR/TFS (Indennità di Buonuscita e Indennità Premio di Servizio) degli iscritti alle ex gestioni dell'Enpas (Statali) e dell'Inadel (Enti locali).

I dati di seguito prospettati si riferiscono alle pratiche pagate per la prima volta nel 2023, delle quali è possibile ricostruire i tempi di liquidazione come differenze, espresse in mesi, tra la data di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, e quella del mandato di primo pagamento.

I predetti dati consentono, inoltre, di distinguere i tempi di liquidazione dovuti all'applicazione della sola normativa ovvero quelli influenzati da altri fattori e di seguito denominati 'Altro'.

Al riguardo preme, peraltro, evidenziare che l'Istituto procede ad esercitare la rivalsa per il recupero degli interessi di mora corrisposti per il ritardato pagamento dei Trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR) dovuto a causa imputabile alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.

Relativamente agli importi si fa riferimento all'importo lordo complessivo di ciascuna pratica, a prescindere dal pagamento in forma rateale. Si fa presente che il dato più aggiornato delle liquidazioni del 2023 potrebbe essere soggetto a riliquidazione; pertanto, gli importi medi sono soggetti a delle variazioni, tipicamente in aumento.

Il numero di pratiche liquidate nel 2023 è di circa 624 mila di cui circa l'82% fa riferimento a liquidazioni di TFR, che tuttavia pesano solo per il 13% in termini di importi. Tali caratteristiche sono deducibili dall'elevato numero di pratiche per "fine incarico" a fronte di importi medi modesti (supplenze della scuola). Di seguito le tabelle con le informazioni richieste.

**Tabella 1 Numero di pratiche, tempi di liquidazione, importi per causa di cessazione. Anno 2023**

Causa di cessazione	Numero pratiche	tempo di liquidazione (mesi)		Importo lordo	
		Media	Mediana	Media	Mediana
<b>Morte/Invalidità</b>	9.036	10	6	57.129	53.893
<b>Limiti di età/servizio</b>	50.846	17	14	77.490	69.975
<b>Dimissioni volontarie</b>	81.010	32	28	62.645	61.716
<b>Fine Incarico</b>	482.823	15	13	927	819

**INPS**

Direttore generale

Nelle cause di cessazione per dimissioni volontarie sono comprese la maggior parte delle uscite per gli anticipi pensionistici come quota 100, opzione donna, etc.

Nella tabella successiva sono riportate le pratiche liquidate distinte secondo i tempi determinati dalla sola applicazione della normativa o 'Altro'.

**Tabella 2 Numero di pratiche per tipologia dei tempi di liquidazione. Anno 2023**

Tempi di liquidazione determinati da:	Numero pratiche	tempo di liquidazione (mesi)	
		Media	Mediana
Solo normativa	497.774	16	13
Altro	125.941	22	18

Nelle tabelle successive viene riportata la distribuzione in decili dei tempi di liquidazione e degli importi per singola causa di cessazione.

**Tabella 3 Distribuzione per decili dei tempi di liquidazione (in numero mesi) distinti per causa di cessazione. Anno 2023**

Causa di cessazione	Decili								
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Morte/Invalidità	2	3	4	5	6	8	11	14	<b>22</b>
Limiti di età/servizio	12	12	13	13	14	15	17	19	<b>24</b>
Dimissioni volontarie	24	24	25	26	28	31	35	41	<b>46</b>
Fine Incarico	12	12	12	12	13	13	14	15	<b>17</b>

**Pertanto, dalla tabella che precede, si può osservare che il 90% delle pratiche ha tempi di liquidazione che sono inferiori a 24 mesi per la causale "Limiti di età/servizio" e inferiori a 46 mesi per la causale "Dimissioni volontarie".**

**Tabella 4 Distribuzione per decili degli importi distinti per causa di cessazione. Anno 2023**

Causa di cessazione	Decili								
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Morte/Invalidità	19.923	30.567	39.181	46.468	53.893	61.419	69.410	79.313	93.194
Limiti di età/servizio	30.707	41.739	51.144	60.083	69.975	79.486	88.100	99.593	118.814
Dimissioni volontarie	5.712	34.287	46.038	53.422	61.716	69.452	78.547	87.753	99.519
Fine Incarico	126	217	388	634	819	1.067	1.285	1.447	1.564



## ALLEGATO 4

**5-02444 Gribaudo: Iniziative volte ad estendere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai lavoratori che ingiustificatamente ne sono esclusi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti espongono la situazione dei lavoratori dipendenti della Michelin di Cuneo, con particolare riferimento all'estensione dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto.

In via preliminare, rappresento che gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno effettuato un'articolata istruttoria coinvolgendo le competenti strutture ministeriali, nonché l'INAIL e l'INPS.

Sul punto, l'INAIL ha riferito che la circolare n. 14 del 2009 – emanata a seguito del decreto interministeriale 12 marzo 2008 – ha stabilito le modalità attuative dell'articolo 1, commi 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e sono state fornite ai lavoratori occupati in aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali le istruzioni operative per presentare le domande di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

Infatti, per effetto dei sopracitati commi 20 e 21, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono state ritenute valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Sul punto, preciso che gli atti di indirizzo ministeriali adottati in quel periodo hanno coinvolto specifiche realtà produttive e che, per conseguenza, non è stato possibile estendere tali benefici a stabilimenti diversi da quelli per i quali erano stati emessi.

Ciononostante, per i siti produttivi non oggetto di tali atti di indirizzo, le strutture tecniche dell'INAIL hanno comunque effettuato accertamenti tecnici, con applicazione di modalità e criteri di accertamento vigenti per le certificazioni di esposizione all'amianto ai fini dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

In particolare, per i lavoratori dello stabilimento Michelin di Cuneo, la Direzione regionale Piemonte dell'INAIL, avvalendosi di un'apposita struttura tecnica, ha stilato – nel corso degli anni – due pareri tecnici in merito all'esposizione qualificata per l'accertamento del rischio professionale (non inferiore a 0,1 fibre/cc come valore medio sulle 8 ore al giorno).

Il primo accertamento, del 19 dicembre 1996, escludeva l'esposizione qualificata sulla base dei documenti allora presenti agli atti.

Con il secondo parere tecnico, emesso il 24 novembre 2011 a seguito dell'acquisizione di ulteriore documentazione, si è ritenuto di riconoscere l'esposizione qualificata per i lavoratori afferenti ai servizi di manutenzione fino al 31 dicembre 1992. Di fatto, per lo stabilimento Michelin di Cuneo, non oggetto, all'epoca, di atto di indirizzo ministeriale, non risulta l'esistenza di documenti che possano attestare un'esposizione qualificata dei lavoratori oltre il termine sopra indicato.

Concludo, assicurando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad approfondire con gli uffici tecnici e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di riconoscere i benefici previdenziali in questione anche ai lavoratori che hanno prestato servizio, in epoca successiva al 31 dicembre 1992, presso lo stabilimento Michelin di Cuneo.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	162
ALLEGATO ( <i>Nuovo emendamento 1.51 del Relatore</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.**

**C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il provvedimento è stato calendarizzato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 10 giugno 2024.

Comunica che sul testo della proposta di legge in esame, risultante dall'approvazione delle ulteriori proposte emendative del relatore approvate nella seduta di ieri, è pervenuto il parere favorevole con un'osservazione da parte della I Commissione (Affari costituzionali), mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. La Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il proprio parere.

Avverte altresì che il relatore, deputato Furfaro, ha presentato l'emendamento 1.51, al fine di recepire l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione (*vedi allegato*).

Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere su tale proposta emendativa.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.51 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.51 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.**

**NUOVO EMENDAMENTO 1.51 DEL RELATORE**

ART. 1

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa in sede di.*

**1.51.** Il Relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	167
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.**

**C. 1794 Davide Bergamini.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che lunedì 29 aprile 2024 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative.

Fa presente che sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 1*), quattro delle quali, e, più precisamente, Davide Bergamini 2.1, Caretta 2.2., Davide

Bergamini 4.1 e Ciaburro 5.1, sono state ritirate.

In relazione alle restanti proposte emendative presentate, fa presente che non sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli articoli aggiuntivi Davide Bergamini 10.01 e Vaccari 12.01.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Bergamini 10.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vaccari 12.01.

Davide BERGAMINI (LEGA) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.01.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Davide Bergamini 10.01, come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Vaccari 12.01.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il parere.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

## ALLEGATO 1

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794  
Davide Bergamini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 2.

*Al comma 1, prima delle parole:* ai fini della presente legge *inserire le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135, comma 3, del Codice civile nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,.

**2.2.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica. *con le seguenti:* una o più delle attività di cui alla lettera a).

**2.1.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.

## ART. 4.

*Al comma 1 sostituire la parola:* agromeccaniche *con le seguenti:* che esercitano attività agromeccanica.

**4.1.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5.1.** Ciaburro, Caretta.

## ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

## Art. 10-bis.

*(Disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « imprenditori agricoli » sono inserite le seguenti: « ed agromeccanici ».

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

3. Nelle zone territoriali omogenee destinate ad uso agricolo, come definite dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica vigenti, è ammessa la realizzazione di opere ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche fermi restando i limiti di edificabilità assegnati alle predette zone ed il possesso dei titoli abilitativi eventualmente richiesti per le suddette opere ed impianti.

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

*e-bis) introdurre disposizioni di semplificazione amministrativa per le imprese agromeccaniche.*

**10.01.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

1. Agli effetti fiscali, previdenziali e assistenziali gli imprenditori agromeccanici iscritti nell'albo di cui all'articolo 4 sono equiparati all'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004.

**12.01.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.



## ALLEGATO 2

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794  
Davide Bergamini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « imprenditori agricoli » sono inserite le seguenti: « ed agromeccanici ».

2. Nelle zone territoriali omogenee destinate ad uso agricolo, come definite dalla

legislazione e dalla pianificazione urbanistica vigenti, è ammessa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, la realizzazione di opere ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche, fermi restando i limiti di edificabilità assegnati alle predette zone ed il possesso dei titoli abilitativi eventualmente richiesti per le suddette opere ed impianti.

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

*e-bis) introdurre disposizioni di semplificazione amministrativa per le imprese agromeccaniche.*

**10.01.** *(Nuova formulazione)* Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (« EDIP ») COM(2024) 150 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) ..... 170

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 174

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di rappresentanti di Meta (*Svolgimento e conclusione*) ..... 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 174

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

##### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (« EDIP »).**

**COM(2024) 150 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di decisione all'esame della Commissione è

volta ad istituire un nuovo programma per l'industria europea della difesa (EDIP) che ha l'obiettivo principale di rafforzare la competitività della base industriale e tecnologica della difesa europea, conciliando l'urgenza della fornitura all'Ucraina di prodotti per la difesa con le prospettive di lungo termine illustrate nella nuova Strategia industriale europea della difesa presentata dalla Commissione europea ai primi di marzo scorso, della quale la proposta di regolamento che istituisce l'EDIP è la prima iniziativa di attuazione.

La nuova Strategia industriale europea della difesa e la proposta del programma EDIP devono essere inquadrati nel contesto del cambiamento del paradigma di sicurezza derivante dal forte aumento delle minacce regionali e globali, che rappresentano sfide potenzialmente esistenziali per la sicurezza per l'Unione e dei suoi Stati membri. La crisi provocata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina è stata solo un esempio, ma allo stesso tempo un forte

monito per l'Unione europea a non rinviare ulteriormente il rafforzamento della capacità volta a garantire la sicurezza del continente europeo e dei suoi cittadini e con essa la sua autonomia strategica, sempre in un contesto di complementarità e non alternativa alla NATO.

La nuova Strategia industriale europea della difesa ha definito i seguenti obiettivi per gli Stati membri da realizzare entro il 2030: effettuare appalti per prodotti per la difesa in modo collaborativo per almeno il 40 per cento; provvedere affinché il valore degli scambi intra-UE nel settore della difesa rappresenti almeno il 35 per cento del valore del mercato della difesa dell'UE; acquisire all'interno dell'UE almeno il 50 per cento del bilancio della difesa e almeno il 60 per cento entro il 2035.

Il programma EDIP disporrà di una dotazione di 1,5 miliardi di euro del bilancio pluriennale dell'UE per il periodo 2025-2027, che sono stati già previsti nel recente accordo di revisione di medio termine dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Esso opererà in continuità e in sostituzione delle iniziative EDIRPA, ossia lo Strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso gli appalti comuni e ASAP, la legge a sostegno della produzione di munizioni, già avviate in via di urgenza ed operative fino al 2025, di cui questa Commissione si è occupata.

Il programma si concentrerà su tre obiettivi:

1) rafforzare la competitività, la resilienza e la reattività dell'industria europea della difesa, promovendo la deframmentazione e l'armonizzazione della domanda europea e migliorando l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso l'istituzione del fondo denominato FAST volto a mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole *mid-cap* con sede nell'UE;

2) rafforzare la capacità dell'industria europea della difesa di garantire la produzione, la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa;

3) contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'industria della difesa ucraina, nell'ambito dei futuri impegni dell'UE in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina e in vista della sua futura adesione all'UE.

Rinviando per una descrizione dettagliata del complesso delle disposizioni della proposta del regolamento alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea comunque i punti principali della proposta di regolamento.

Il programma EDIP prevede in particolare:

a) l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (« FAST ») volto a sostenere in particolare le PMI attraverso il finanziamento tramite strumenti di debito e/o di capitale;

b) l'istituzione di uno strumento di sostegno per l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina;

c) la creazione di un nuovo quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento (*Structure for European Armament Programme*, « SEAP »), volta ad agevolare la cooperazione in materia di armamenti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti per la difesa tra almeno tre Stati membri e che prevede vantaggi specifici quali: accesso favorevole ai finanziamenti dell'UE, norme armonizzate e semplificate in materia di appalti congiunti, esenzione dall'IVA, incentivi ad adottare un approccio comune per il controllo delle esportazioni dei materiali.

d) la promozione di un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa;

e) infine, la proposta prevede l'istituzione di un consiglio per la prontezza in-

dustriale nel settore della difesa con il compito di assistere la Commissione e fornirle consulenza sulle disposizioni del regolamento, con particolare riferimento al monitoraggio delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione fornendo un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'Unione e orientando la programmazione in riferimento alle misure previste per rispondere a crisi di approvvigionamento dei prodotti per la difesa.

Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE con il fatto che gli Stati membri dipendono in grande misura dalla capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea per soddisfare le esigenze delle loro forze armate in termini di tempo e di portata e che i danni causati all'Ucraina e alla base industriale di difesa ucraina dalla guerra di aggressione della Russia sono di entità tale che l'Ucraina avrà bisogno di un sostegno ingente e duraturo che nessuno Stato membro da solo è in grado di fornire.

È pertanto fondamentale garantire che sia la base industriale e tecnologica della difesa europea sia quella ucraina siano in grado di svolgere questo ruolo strategico ed un'azione a livello europeo sembra essere la più adatta in questo ambito.

Il valore aggiunto dell'azione a livello UE è costituito, in particolare, per quanto riguarda il sostegno alla competitività della base industriale della difesa europea, dal fatto che gli Stati membri, a causa del drastico cambiamento del contesto di sicurezza da un lato, che ha determinato un aumento della domanda europea di materiali di difesa e, dall'altro, una base industriale limitata da una ridotta capacità di produzione «da tempi di pace», incontrano notevoli difficoltà che impediscono loro di aumentare l'acquisizione congiunta di materiali di difesa. L'Unione si trova quindi nella posizione migliore per adottare misure volte a incentivare l'aggregazione e l'armonizzazione della domanda UE di materiali di difesa, nonché ad agevolare la cooperazione a lungo termine tra

gli Stati membri durante l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa.

La Commissione rileva che la domanda di materiali di difesa da parte degli Stati membri dell'UE rimane essenzialmente frammentata, con la conseguenza che la base industriale non può beneficiare dei vantaggi derivanti da un mercato della difesa dell'UE realmente funzionante e ciò è confermato dal fatto che gli Stati membri non hanno mai raggiunto il parametro di riferimento collettivo, da essi stabilito nel 2007, che consiste nel destinare il 35 per cento della loro spesa totale relativa agli appalti di materiali di difesa agli appalti collaborativi europei.

Le misure previste a livello europeo per aggregare la domanda degli Stati membri dell'UE dovrebbero inoltre rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri, prevenendo potenziali conflitti tra sforzi nazionali paralleli in materia di appalti.

L'intervento a livello europeo sembrerebbe dunque essere il più idoneo per ridurre i rischi degli investimenti nella base industriale della difesa in tutta l'Unione e per aiutare il settore a sviluppare un apparato produttivo flessibile. Una domanda non coordinata a livello europeo riduce, inoltre, la visibilità e prevedibilità delle tendenze del mercato, ostacolando la capacità dell'industria della difesa di impegnarsi in investimenti.

Inoltre, secondo l'Esecutivo europeo, senza un intervento europeo si potrebbero determinare squilibri nella distribuzione geografica degli investimenti e un aumento della frammentazione delle catene di approvvigionamento. Infine, la Commissione indica che l'Unione è nella posizione migliore per intervenire al fine di garantire che gli sforzi di collaborazione avviati nell'ambito del Fondo europeo per la difesa proseguano oltre la fase di ricerca, evitando diverse problematiche che potrebbero ostacolare o addirittura scoraggiare gli appalti comuni di prodotti finali e della loro eventuale commercializzazione.

Per quanto riguarda il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali di difesa in Europa, la Commissione rileva che, al fine di garantire un livello

sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento anche in tempi di crisi, è opportuno prevedere su scala dell'Unione l'istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE nell'ambito dell'EDIP.

Tale quadro rafforzerà il coordinamento delle risposte alle crisi di approvvigionamento dei prodotti per la difesa e la fiducia degli Stati membri nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere, e accrescerà la resilienza della base industriale e tecnologica della difesa europea, a vantaggio di tutti gli Stati membri, in modo più efficace di quanto avverrebbe con un mosaico di misure nazionali parallele.

Per quanto riguarda il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina, la Commissione rileva che le misure proposte nell'ambito dell'EDIP rafforzeranno direttamente la cooperazione industriale con l'Ucraina, che ha bisogno di un sostegno specifico che nessuno Stato membro potrebbe fornire da solo.

Inoltre, la Commissione sottolinea come l'UE sia uno dei principali attori nel settore dell'assistenza militare fornita all'Ucraina, consentendole quindi di essere costantemente informata sulle nuove esigenze in termini di materiali di difesa e sulle circostanze delle capacità di produzione nel settore della difesa dell'Ucraina, adattando quindi il sostegno in funzione dell'evoluzione delle esigenze, in stretto coordinamento con altri portatori di interessi nazionali o industriali.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che il principio sia rispettato in quanto, alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione, la proposta si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi a livello europeo, non andando oltre a quanto è necessario a tale scopo.

L'Esecutivo europeo indica che la necessità di sostenere l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE dei materiali di difesa e di

rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina è affrontata in modo adeguato, entro i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati e che le misure indicate nell'EDIP non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate alla portata e alla gravità dei problemi individuati in relazione a tali obiettivi.

La Commissione rileva che il sostegno alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina si basa sull'estensione della logica del sostegno esistente per l'Ucraina e costituisce una risposta mirata alle circostanze specifiche dell'Ucraina dovute alla guerra di aggressione russa.

Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, la Commissione rileva che il regolamento è lo strumento giuridico più idoneo, in quanto con la sua applicazione uniforme, il suo carattere vincolante e la sua applicabilità diretta, può offrire il grado di uniformità necessario per rafforzare la prontezza industriale nel settore della difesa in tutta Europa e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa.

Conclusivamente la proposta regolamentare segna un primo rilevante passo nella costruzione di un'industria della difesa europea: è un percorso importante di cui va ancora pienamente misurato l'impatto sul sistema delle nostre aziende nazionali che potrebbero essere penalizzate dalla competizione con le aziende europee più grandi e meglio finanziate, portando ad una perdita di posti di lavoro e di competenze in alcuni paesi a favore di altri, creando ulteriori squilibri economici. È un processo che dovrà essere approfondito, senza tempistiche affrettate, con il nuovo ciclo politico-istituzionale dell'UE.

Va sottolineato il rischio che la nuova proposta definisca ulteriori livelli di burocrazia a livello unionale, rallentando i processi decisionali e operativi nell'industria della difesa, ostacolando l'innovazione e la reattività delle industrie della difesa.

Inoltre, la proposta regolamentare mira a consolidare ulteriormente l'integrazione europea nel settore della difesa, al di là di

ogni ipotesi di riforma dei Trattati europei, dando luogo ad un'ulteriore erosione della sovranità nazionale e della capacità di autodeterminazione degli Stati membri fuori da un quadro normativo chiaro e coerente.

Il progetto va valutato anche alla luce degli sviluppi del concetto di « autonomia strategia aperta », nuovo paradigma che si riferisce alla capacità dell'UE di agire indipendentemente in ambito di sicurezza e difesa, senza dipendere da potenze esterne.

Non si può non evidenziare infine come la proposta sottostimi completamente il ruolo degli Stati Uniti e della NATO nella difesa europea, finendo per incidere sulla qualità delle relazioni transatlantiche: non bisogna invece dimenticare che l'Alleanza atlantica, all'interno della quale gli Stati Uniti sono una potenza nucleare, è strutturalmente al centro della pianificazione della difesa dei principali Stati membri dell'UE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.**

**Audizione di rappresentanti di Meta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Flavio ARZARELLO, *Public Policy Manager, Economic and Regulatory Policy*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati: Maria Anna MADIA (PD-IDP), Isabella DE MONTE (IV-C-RE), Stefano CANDIANI (LEGA).

Flavio ARZARELLO, *Public Policy Manager, Economic and Regulatory Policy*, Claudia TRIVILINO, *Public Policy Manager*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per la semplificazione**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 176

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giampaolo ARACHI, *componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Giampaolo ARACHI, *componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Giampaolo ARACHI, *componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI .....	177
--	-----

#### **VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

Il comitato VI – Cultura della legalità e protezione dei minori si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	178

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, Direttore *dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, Direttore *dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

**La seduta termina alle 11.15.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato  
di degrado delle città e delle loro periferie**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	181
Audizione di Gabriella Viglione, Procuratore della Repubblica di Ivrea .....	181
Audizione di Massimo Sessa, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici .....	181

#### AUDIZIONI

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO, indi della vicepresidente Patrizia MARROCCO.

#### La seduta inizia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Gabriella Viglione, Procuratore della Repubblica di Ivrea.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, introduce l'audizione di Gabriella Viglione, *Procuratore della Repubblica di Ivrea*, che ringrazia per la disponibilità, e propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Viglione e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

#### Audizione di Massimo Sessa, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione di Massimo Sessa, *Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici*, accompagnato dagli ingegneri Carlo Ricciardi, *Presidente del Comitato tecnico*, Pierluigi Navone, Benedetto Legittimo e Emanuele Abbasciano, nonché dall'avvocato Giancarlo Caselli e dal dottor Enrico Maria Pujia.

Massimo SESSA, *Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene inoltre Pierluigi NAVONE, *componente del Comitato Tecnico del Con-*

siglio superiore dei lavori pubblici, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Patrizia MARROCCO, *presidente*, Valentina BARZOTTI (M5S) e Marcello COPPO (FdI), a cui rispondono Massimo SESSA, *Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici*, Pierluigi NAVONE, *componente del Comitato Tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici*, Emanuele ABBASCIANO, *componente del Comitato Tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici*, Giancarlo CASSELLI, *componente del Consiglio superiore*

*dei lavori pubblici*, e il dottor Enrico Maria PUJIA, *componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDICE GENERALE****COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
---	---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE ESTERO .....	7
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Proposte subemendative riferite all'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo</i> ) .....	19

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
--	----

**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

**IV Difesa**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori .....	26
Audizione del Gen. di D. CC Paolo Aceto, Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	26

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra</i> ) .....	44

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	48
5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	52
5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0 .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	54
5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le <i>start-up</i> innovative .....	49
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	55
5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese .....	49
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020 .....	49
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sull'evoluzione del fenomeno bradisismico e del rischio sismico nel territorio dei Campi Flegrei ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .	61
---	----

### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	63



**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	115

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE .....	110
-------------------------------------	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

## INTERROGAZIONI:

5-02273 Ghirra: Ritardo nell'adozione del decreto attuativo per l'implementazione del programma GISDiL .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	116
5-02345 Ascani: Disservizi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Umbria ...	112
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	117
5-00799 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma.	
5-02371 Grippo: Riattivazione della linea ferroviaria Terracina-Roma .....	113
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	119
5-02349 Pastorella: Regolamentazione delle attività di soccorso delle ONG .....	113
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	120
5-02372 Pellicini: Opere di illuminazione della galleria ferroviaria Castelvecchana-Laveno Mombello .....	113
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	122

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma) (in videoconferenza) e dell'Unione nazionale imprese portuali (Uniport) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	114

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	125
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	133

<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) .....</i>	137
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi .....	129
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....</b>	130
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	130
5-02433 Barabotti: Iniziative di competenza circa eventuali misure di <i>de-risking</i> per la realizzazione di impianti geotermici .....	130
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....</i>	142
5-02434 Pavanelli: Sul finanziamento del progetto relativo ai biocarburanti della controllata keniota di Eni SpA da parte del Fondo Italiano per il Clima .....	130
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....</i>	143
5-02435 Peluffo: Sui tempi per l'adozione del decreto « Fer-X » anche in vista della riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord .....	130
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....</i>	145
5-02436 Squeri: Iniziative di competenza sulla problematica delle concessioni idroelettriche volte, anche, a sbloccare gli investimenti concernenti tali infrastrutture nel quadro del raggiungimento degli obiettivi PNIEC 2030 .....	131
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....</i>	147

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	149
Audizione di rappresentanti del Gruppo Bosch ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	149
Audizione di rappresentanti di Confcommercio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150
Audizione di rappresentanti di Luigi Lavazza S.p.A. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150
Audizione di rappresentanti di Amazon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02443 Mari: Iniziative volte a garantire i livelli occupazionali presso <i>La Gazzetta del Mezzogiorno</i> .....	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....</i>	153
5-02442 Soumahoro: Sul piano d'azione per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli nel territorio della provincia di Foggia, con particolare riferimento all'insediamento di Borgo Mezzanone .....	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....</i>	155
5-02445 Barzotti: Sui dati in possesso dell'INPS riguardo alla platea dei dipendenti pubblici interessati dalla liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto .....	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....</i>	157

5-02444 Gribaudo: Iniziative volte ad estendere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai lavoratori che ingiustificatamente ne sono esclusi .....	152
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	162
ALLEGATO (Nuovo emendamento 1.51 del Relatore) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163

## XIII Agricoltura

### SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) .....	167
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) .....	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166

## XIV Politiche dell'Unione europea

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (« EDIP ») COM(2024) 150 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	170
---	-----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione di rappresentanti di Meta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
---	-----

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	176
--	-----

---

<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI .....	177
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	178
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	181
Audizione di Gabriella Viglione, Procuratore della Repubblica di Ivrea .....	181
Audizione di Massimo Sessa, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici .....	181

PAGINA BIANCA



\*19SMC0092980\*